

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

680° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 56
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 257
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 266
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 279
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 282
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 284
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 287
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 294
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 299
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 308
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 318
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 320
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 323
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 324

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . .	Pag. 5
3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	» 55

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag. 327
Per l'infanzia . . . . .	» 345
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	» 346

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno . . . . .	Pag. 347
---	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag. 349</i>
<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	<i>» 354</i>
<i>4<sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .</i>	<i>» 355</i>
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	<i>» 356</i>
<i>6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .</i>	<i>» 364</i>
<i>7<sup>a</sup> - Istruzione - Pareri . . . . .</i>	<i>» 365</i>
<i>10<sup>a</sup> - Industria - Pareri . . . . .</i>	<i>» 366</i>
<i>11<sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .</i>	<i>» 367</i>
<i>12<sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .</i>	<i>» 368</i>
<i>13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . . .</i>	<i>» 369</i>
<i>14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .</i>	<i>» 370</i>

---

<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag. 371</i>
-------------------------------	-----------------



## COMMISSIONI

### 2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

### Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

#### RIUNITE

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

22<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> notturna)

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori*

BUCCIERO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 21,05.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3537) Deputato TARDITI ed altri.** – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, approvato dalla Camera dei deputati

**(902) GENTILE ed altri.** – *Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

**(1036) CALLEGARO.** – *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

**(1276) BUCCIERO.** – *Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

**(2253) Paolo DANIELI ed altri.** – *Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 14 dicembre 2005.

Il presidente BUCCIERO nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale dichiara chiusa la stessa e dà la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo per lo svolgimento degli interventi in sede di replica.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*), relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, evidenzia che nella scorsa seduta è stato unanime l'apprezzamento sullo scopo che il disegno di legge in questione intende conseguire, come pure il riconoscimento della rilevanza delle problematiche concernenti i minori e della conseguente urgenza di un intervento legislativo volto a risolvere tali questioni.

La disciplina in esame, costituzionalmente orientata, pone i coniugi in posizione paritaria rispetto all'unico interesse tutelato, ossia il benessere del figlio.

Taluni senatori, anche alla luce degli emendamenti presentati, hanno manifestato delle perplessità in ordine a taluni profili, quali quelli attinenti alla casa familiare, al tribunale competente, all'assegno a favore del figlio maggiorenne e alle disposizioni a favore dei figli maggiorenni portatori di handicap.

Va precisato – prosegue la relatrice – che le obiezioni mosse, pur apparendo tecnicamente corrette, rischiano di deviare l'attenzione dalla finalità principale sottesa al disegno di legge in questione, ossia la tutela del figlio.

In particolare, i timori inerenti all'assegnazione della casa familiare sono condivisibili se si considera l'importanza di tale luogo, in cui tutti gli aspetti della quotidianità affettiva prendono forma, e dove il figlio trova il suo «*habitat*», in grado di farlo crescere e di costituire un punto di riferimento per il minore.

Tuttavia l'interpretazione data dai senatori intervenuti sul profilo in questione non appare puntuale, né corretta, come conferma anche l'opinione espressa in proposito da autorevoli studiosi del diritto civile.

Infatti – prosegue la relatrice – l'art. 155 *quater* appare appropriato a tutelare il minore nella sua crescita psico-fisica e, come in passato, il godimento della casa è incentrato sul vincolo di destinazione deciso dal giudice, che attiene soprattutto alla conduzione della vita assieme ai figli. La questione controversa riguarda la configurabilità di un automatismo di cessazione del diritto di godimento, qualora si verificassero le situazioni previste nell'articolo in questione.

È da escludere tale possibilità e ciò perché ogni cambiamento relativo all'assetto familiare è oggetto di rivalutazione da parte del giudice, così come ogni altro provvedimento modificatorio che è contemplato dalla legge; non avrebbero altrimenti senso gli artt. 708 e 709 del codice di procedura civile.

Inoltre, in virtù del dettato di cui all'art. 2643 c.c., la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare appare una tutela necessaria per il minore. Infatti, attraverso la trascrizione viene salvaguardato l'interesse del figlio al mantenimento dell'abitazione familiare.

Va comunque escluso – prosegue la relatrice – che il giudice che riesaminerà il provvedimento di assegnazione si basi sulla mera realtà dei fatti, ovvero sulla prova di una effettiva convivenza *more uxorio*, o di un avvenuto matrimonio: l'interesse sotteso al disegno di legge si incentra infatti sulla tutela del minore e della sua tranquillità psicofisica.

Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento versato direttamente al maggiorenne non autosufficiente, occorre precisare, che questi dalla legge è ritenuto capace di agire e dunque in grado di porre in essere atti rilevanti a livello giuridico, in quanto emancipato. Il diritto del figlio ad ottenere un apporto economico trova la sua *ratio* nello stesso concetto di famiglia, associazione naturale che provvede al proprio sostentamento e collabora secondo principi solidaristici. Il genitore perde il ruolo di co-afidatario, in forza della maggiore età raggiunta dal figlio, ma mantiene, ovviamente le proprie responsabilità.

Per ciò che concerne la disciplina dei soggetti portatori di handicap, si deve optare per un rinvio formale alle leggi specifiche per tali soggetti, in particolare, alla legislazione del lavoro dei portatori di *handicap*, (così come menzionato nel secondo comma del nuovo art. 155 *quinques*), coniugandolo con le disposizioni dettate per i figli minori. L'accostamento del portatore di handicap con il minore è dovuta alla maggiore tutela che si vuole operare verso questi soggetti, non in grado di poter esperire pienamente i loro diritti. Infatti, l'applicazione del dettato normativo deve considerare il grado di non autosufficienza del soggetto e la ridotta capacità dello stesso di svolgere, pienamente o parzialmente, un'occupazione capace di garantire un reddito adeguato al proprio sostentamento.

Per ciò che concerne il Tribunale competente, le obiezioni mosse non tengono conto che la normativa che continuerà ad essere applicata sarà quella presente nelle Sezioni II e III del Libro primo codice di procedura civile.

La relatrice, nel ribadire l'esigenza di approvare il disegno di legge in titolo senza modifiche, al fine di consentire il completamento dell'iter legislativo in questione entro la legislatura in corso, fa comunque presente che taluni emendamenti potranno comunque fornire elementi utili di tipo interpretativo.

Il senatore TIRELLI (*LP*) prende brevemente la parola per una precisazione, evidenziando che le proposte emendative non possono avere una funzione di tipo interpretativo.

Il senatore GUBETTI (*FI*), relatore per la Commissione giustizia, pur valutando talune proposte emendative pregevoli e idonee a migliorare il testo in esame, ritiene tuttavia che l'eventuale approvazione di emendamenti nel corso dell'*iter* in questione precluderebbe la possibilità di completare il procedimento legislativo, attesa l'imminente fine della legislatura. Invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, sottolineando che nella prossima legislatura si potrà tornare nuovamente a riflettere sulla materia in questione, anche alla luce delle risultanze dell'applicazione concreta di tale disciplina.

Il presidente BUCCIERO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati in ordine al disegno di legge 3537.

Dichiara inoltre improponibili per estraneità all'oggetto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Propone quindi di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati in ordine ai vari articoli e, successivamente, di acquisire in ordine agli stessi il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, rinviando la votazione in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Le Commissioni riunite convengono su tale proposta.

Si passa quindi all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore CALVI (*DS-U*) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati da senatori appartenenti al gruppo dei democratici di sinistra, ad eccezione degli emendamenti 1.36, 1.38, 1.43, 1.48, 1.51, 1.64 e 1.70, 2.1 e 2.12.

Fa poi presente che alla base della scelta di non accogliere del tutto l'invito al ritiro degli emendamenti della sua parte politica vi è l'esigenza di correggere almeno quegli errori più evidenti attraverso emendamenti la cui rapida approvazione non impedirà il varo della riforma in esame, essendovi ancora, a suo avviso, tempo sufficiente a consentire una rapida lettura dell'altro ramo del Parlamento prima della naturale scadenza della legislatura. Ad esempio, riferendosi all'emendamento 1.36, ritiene inaccettabile il fatto che il legislatore si sia dimenticato di disciplinare a chi spetti l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli nei casi di affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori. Non è ipotizzabile, in tali casi, che il coniuge non affidatario venga del tutto estromesso da tali decisioni e, conseguentemente, l'emendamento in esame reintroduce la regola oggi vigente in base alla quale il coniuge non affidatario partecipa comunque all'adozione delle decisioni più rilevanti per i figli.

Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'emendamento 1.38 che propone, attraverso l'indicazione come giudice competente del Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto, di fissare un criterio certo in alternativa a quello della residenza del minore che, nei casi di affido condiviso, determinerà senza alcun dubbio un conflitto irrisolvibile nella individuazione del giudice competente. Sottolinea quindi l'importanza che trovino accoglimento anche gli emendamenti 1.48 e 1.70 in quanto, nel primo caso, la revoca dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio, non dovrebbe essere una conseguenza inevitabile ma essere rimessa alla valutazione del giudice; nell'altra ipotesi emendativa invece si disciplina una evidente lacuna dell'articolato che non si occupa dell'ipotesi dell'affidamento dei figli presso terzi.

La senatrice MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*), dopo aver dato per illustrato tutti gli emendamenti presentati, ritira le proposte emendative 1.8, 1.14 e 1.15.



Il presidente BUCCIERO dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati, nella prospettiva di velocizzare l'iter di esame.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi sull'emendamento 1.50, che non si limita ad introdurre un correttivo di natura tecnica alle disposizioni del nuovo articolo 155-*quater* ma interviene su un aspetto di portata sostanziale qual è quello della disciplina dei casi che determinano la cessazione del diritto al godimento della casa familiare. Al riguardo, dopo aver sottolineato come la chiarezza del dato normativo escluda qualsiasi lettura diretta a temperare la conseguenza delle ricordate previsioni, sottolinea gli effetti inaccettabili che deriverebbero dalle applicazioni della previsione in esame essendo prevedibile che il coniuge separato assegnatario, generalmente la donna, sarà osservato con attenzione dall'altro coniuge con inaccettabile violazione ed interferenza nella sfera di libertà e nelle determinazioni relative alla vita privata.

Riferendosi quindi all'emendamento 1.67, evidenzia come la previsione di una corresponsione di un assegno versato direttamente al figlio maggiorenne potrebbe porre in difficoltà il genitore affidatario che, a fronte del cattivo uso della somma da parte del figlio, si potrà vedere costretto comunque a far fronte al mantenimento del medesimo. Di qui la ragione della specificazione che si propone di introdurre con l'emendamento in esame, apparendo necessario affermare che, quantunque vi sia stata la corresponsione dell'assegno, resta impregiudicato il diritto del coniuge presso il quale il figlio maggiorenne risiede, a ricevere un adeguato contributo per le spese di mantenimento da parte dell'altro coniuge.

Con riferimento all'emendamento 2.14 manifesta forti perplessità sulle previsioni di cui al secondo comma del nuovo articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, in quanto si tratta di disposizioni che prevedibilmente determineranno forti conflittualità con conseguente aggravio del lavoro dei giudici.

Pur condividendo i principi che ispirano il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento ritiene comunque che la imminente scadenza della legislatura non possa costituire un argomento sufficiente ad escludere l'esercizio di una necessaria attività emendativa anche perché i tempi della prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento hanno impedito ingiustificatamente al Senato di poter effettuare una lettura approfondita dell'articolato che è necessaria in relazione alla portata delle disposizioni.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) fa presente che aveva provveduto a ritirare prima dell'inizio della seduta alcuni emendamenti, nella consapevolezza che attesa l'imminente fine della legislatura non sussistono più i tempi per un congruo esame degli stessi. Tuttavia, al solo fine di consentire comunque una pubblicazione di tali proposte emendative in allegato al resoconto, chiede di essere autorizzato a ripresentare le stesse.

Il PRESIDENTE sottopone alle Commissioni riunite la proposta di autorizzare il senatore Callegaro a ripresentare gli emendamenti dallo stesso ritirati prima dell'inizio della seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.53, 1.55, 1.62, 1.66, 2.15, ritira gli stessi.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.1, di cui è primo firmatario che interviene sull'articolo 2 che, tra l'altro, detta nuove regole per la soluzione delle controversie tra genitori in ordine all'esercizio della potestà e individua nuovi provvedimenti del giudice per il caso di inadempienze e violazioni. Si tratta di disposizioni inaccettabili di cui si propone la soppressione in quanto attribuiscono al giudice poteri nuovi che, non soltanto, non trovano corrispondenza nell'ordinamento vigente ma determineranno gravissime incertezze applicative. A fronte di espressioni assolutamente generiche quali sono quelle del riferimento a: «gravi inadempienze» o ad «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento» si contrappongono provvedimenti sanzionatori da parte del giudice assolutamente incongrui rispetto alle finalità perseguite ed inaccettabili dal punto di vista della tecnica giuridica, anche perché si inseriscono all'interno delle disposizioni del rito civile che non conosce analoghi provvedimenti. Un insieme di disposizioni – quelle in esame – che determineranno un forte incremento del contenzioso e che si aggiungono alle altre presenti nell'articolato parimenti in grado di produrre tali distorsioni come, ad esempio, l'insufficienza della disciplina della gestione del rapporto tra genitori, per il caso di affido condiviso e la norma transitoria che riferisce le nuove disposizioni anche ai casi di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio già definiti alla data di entrata in vigore della legge.

Conclude il suo intervento formulando un appello ai senatori della maggioranza affinché gli stessi accolgano l'invito di emendare quelle disposizioni dell'articolato in esame che più di altre presentano profili problematici, come ad esempio quelle sulle quali la sua parte politica ha richiamato l'attenzione, ritenendo che vi è ancora tempo sufficiente a consentire una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento giungendo comunque al varo della riforma prima della naturale scadenza della legislatura.

Tutti gli altri emendamenti presentati vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati.

Il relatore GUBETTI (*FI*), ribadisce l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, facendo presente che in caso contrario il proprio parere sarà sfavorevole.

La relatrice BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*) dichiara di conformarsi al parere del relatore Gubetti evidenziando che il problema dell'affido dei minori in caso di separazione e divorzio riveste un'importanza notevole. Peraltro nei giorni scorsi il ministro della pubblica istruzione ha indirizzato ai presidi una circolare con la quale chiedeva agli stessi di far visionare i giudizi degli studenti minori ad entrambi i genitori. Tale episodio costituisce un'ulteriore conferma della rilevanza della questione di cui trattasi.

Il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara di conformarsi al parere negativo espresso dai relatori, osservando che, al di là delle valutazioni sul merito delle proposte emendative, prevale la considerazione della mancanza del tempo necessario per poter emendare il testo con la ragionevole aspettativa di giungere all'approvazione della riforma entro il termine della legislatura. Su alcune questioni poste dalle proposte emendative non convincono i toni allarmistici così come ad esempio le argomentazioni espresse dal senatore Zancan con riferimento alle ipotesi di cessazione del godimento della casa familiare, ricordando la giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema.

Quanto alle perplessità espresse dal senatore Calvi circa la presunta insufficienza della disciplina relativa alla gestione del rapporto tra genitori per i casi di affido non condiviso ricorda come, nell'impianto della riforma, l'ipotesi costituirà una fattispecie residuale dovendosi nella maggior parte delle situazioni addivenire ad un affidamento congiunto dei figli. In ogni caso troverebbero comunque applicazione le norme in materia di separazione che, con attenta interpretazione, dovrebbero consentire di integrare la lettera della legge. Quanto alle perplessità espresse dal senatore Legnini, sottolinea come le nuove disposizioni intervengono su un quadro normativo che già oggi conosce un grandissimo contenzioso e perseguono l'obiettivo meritevole di porre rimedio alle gravi inadempienze da parte dei coniugi rispetto alle prescrizioni che sono loro poste nell'interesse dei figli. Ricorda quindi che l'articolato che perviene dall'altro ramo del Parlamento contiene disposizioni che costituiscono il frutto di un difficile compromesso in esito ad un *iter* parlamentare complesso nonostante vi sia stata condivisione, da parte delle forze politiche, dei principi ispiratori della riforma. Si tratta di un compromesso senz'altro migliorabile dal punto di vista tecnico-giuridico ma, a tale esigenza, deve prevalere quella di dare una risposta ad una richiesta che perviene da molte famiglie e che non può essere ulteriormente rimandata.

Ribadisce quindi la sua contrarietà, per tali ragioni, riferita a tutte le proposte emendative.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup>  
ED INFANZIA, PER LA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 3503, 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 E 3398*

Il presidente BUCCIERO avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate alle ore 22.10 di oggi per la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3503, 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 e 3398 in materia di pedopornografia e abuso di minori.

*La seduta termina alle ore 21,55.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3537

### Art. 1.

#### 1.1

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, DETTORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche al codice civile*). – 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 155. - (*Provvedimenti riguardo ai figli*) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: "assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all'educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, presenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l'esercizio dell'affidamento congiunto".

Nel caso in cui il giudice dispone l'affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l'istruzione, l'educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d'urgenza, salvo l'obbligo di informare tempestivamente l'altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell'articolo successivo, ha l'obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l'altro genitore, secondo

modalità concordate dalle parti all'atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell'obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica. In caso di inottemperanza all'intimazione, il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l'affidamento dei figli ai servizi sociali.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Al fine di determinare l'importo dell'assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare, all'atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L'assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell'assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fini della riduzione dell'assegno"».

**1.2**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155» sostituire il primo comma con il seguente:*

«La separazione tra i genitori non incide sulle regole di esercizio dell'autorità genitoriale. Diritto naturale del minore, riconosciuto dalla legge, anche in caso di separazione personale o divorzio dei genitori, è la bigenitorialità, intesa come diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi in uguale misura, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi pariteticamente e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

---

**1.3**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al primo comma, sopprimere la parola: «minore».*

---

**1.4**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con i seguenti:*

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell'articolo successivo, ha l'obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l'altro genitore, secondo modalità concordate dalle parti all'atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell'obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica. In caso di inottemperanza all'intimazione, il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l'affidamento dei figli ai servizi sociali».

---

**1.5**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati ad entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione e redatto nel rispetto delle linee guida emesse dal Ministero della giustizia. In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e nell'interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, avendo come riferimento quanto enunciato nel primo comma».

---

**1.6**

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al comma secondo, secondo periodo, sostituire le parole da: «oppure stabilisce» sino a: «all'educazione dei figli» con le parole: «. Ove ciò sia contrario all'interesse dei figli, stabilisce quale dei due coniugi sia affidatario e determina la misura, il modo e i tempi di frequentazione dei figli minorenni da parte del coniuge non affidatario, avuto sempre conto dell'interesse precipuo di questi ultimi. Fissa altresì la misura in cui ciascuno dei coniugi, in proporzione alle proprie possibilità, debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione scolastica ed extrascolastica e all'educazione dei figli».*

---

**1.7**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «, ovvero, per gravi motivi, ordina che la prole sia affidata a terzi».*

---



**1.8**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al secondo comma, dopo le parole: «stabilisce a quale di essi i figli sono affidati», inserire le seguenti: «, individua in ogni caso la residenza dei figli presso uno dei genitori»,».*

---

**1.9**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «Il giudice, nel caso di affidamento della prole ad entrambi i genitori».*

---

**1.10**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», secondo comma, dopo le parole: «all'educazione dei figli.», aggiungere il seguente periodo: «Qualora i genitori non presentino un progetto comune, salvo i casi previsti nell'articolo 155-bis, prima di adire il giudice competente sono tenuti a rivolgersi ad un centro di mediazione familiare pubblico o privato accreditato; qualunque sia l'esito di tale tentativo di mediazione, i coniugi allegano alla domanda di separazione certificazione del passaggio presso il centro».*

---

**1.11**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il terzo comma con i seguenti:*

*«Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all'educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, presenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l'esercizio dell'affidamento congiunto».*

*Nel caso in cui il giudice dispone l'affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l'istruzione, l'educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle*

capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d'urgenza, salvo l'obbligo di informare tempestivamente l'altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione».

---

### 1.12

IZZO, FASOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «relative all'istruzione, all'educazione e alla salute».*

---

### 1.13

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al comma terzo, terzo periodo, dopo le parole: «la decisione è rimessa» aggiungere le parole: «su ricorso di uno dei genitori» e dopo le parole: «al giudice» aggiungere le parole: «tutelare».*

---

### 1.14

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le parole: «che decide dopo aver ascoltato i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente».*

---

### 1.15

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le seguenti: «che decide dopo aver sentito i servizi sociali, se lo reputa opportuno».*

---

**1.16**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le seguenti: «che decide dopo aver ascoltato il minore, qualora lo reputi utile».*

---

**1.17**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, sostituire le parole: «può stabilire» con le seguenti: «stabilisce, in via ordinaria».*

---

**1.18**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «in forma diretta».*

---

**1.19**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «proporzionale al proprio reddito», aggiungere le seguenti: «e patrimonio».*

---

**1.20**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155» quarto comma, dopo la parola: «assegno», inserire la seguente: «perequativo».*

---

**1.21**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «assegno periodico», aggiungere le seguenti: «preferibilmente mensile».*

---

**1.22**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», al comma quarto sopprime le parole: «al fine di realizzare il principio di proporzionalità».*

---

**1.23**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «di consumi quotidiani».*

---

**1.24**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 1, capoverso «art. 155», quarto comma, sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione;».*

---

**1.25**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o le loro complete potenziali capacità reddituali».*

---

**1.26**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, sopprimere il numero 5).*

---

**1.27**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 155», sostituire il sesto comma con i seguenti:*

«Al fine di determinare l'importo dell'assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare, all'atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L'assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell'assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fini della riduzione dell'assegno».

---

**1.28**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» primo comma, sostituire le parole da: «qualora ritenga», fino alla fine del comma con le seguenti: «in presenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 a carico dell'altro genitore».*

---

**1.29**

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», al comma primo sostituire le parole: «all'altro» con la parola: «congiunto».*

---

**1.30**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», al comma secondo sostituire le parole: «in qualsiasi momento» con le parole: «per giustificati motivi».*

---

**1.31**

BUCCIERO

*Al comma 2, «Art. 155-bis», del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155» aggiungere le seguenti:*

«In tal caso il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli a loro interesse».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «Se la domanda», aggiungere le seguenti: «di affidamento esclusivo».*

---

**1.32**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155», al secondo comma, dopo le parole: «manifestamente infondata», aggiungere le seguenti: «o pretestuosa».*

---

**1.33**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, sostituire le parole: «può considerare», con le seguenti: «considera».*

---

**1.34**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», secondo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile».*

---

**1.35**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice segnala il fatto alla Procura della Repubblica competente che considera se ricorrano gli estremi di reato previsti dagli articoli 367 e 368 del codice penale».*

---

**1.36**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», dopo il comma secondo aggiungere i seguenti:*

*«Il coniuge cui sono affidati i figli esercita in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, la potestà, attenendosi alle condizioni sta-*

bilite dal giudice anche in ordine all'amministrazione dei beni appartenenti ai figli.

Il coniuge non affidatario partecipa comunque con il coniuge affidatario all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli ed ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro educazione ed istruzione, compresa la facoltà di adire il giudice tutelare qualora ritenga che le decisioni assunte dal coniuge affidatario siano pregiudizievoli per i loro interessi. Ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice tutelare qualora essi non riescano a trovare un accordo sulle decisioni di maggiore interesse per i figli».

---

### 1.37

IZZO, FASOLINO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Nel caso che il provvedimento di esclusione dall'affidamento dei figli adottato dal giudice ai sensi dei commi precedenti sia revocato, il genitore non affidatario viene immediatamente reintegrato nell'esercizio della potestà genitoriale; i tempi di permanenza con i genitori e le modalità di mantenimento dei figli nonché l'uso della ex casa familiare vanno ridefiniti nelle modalità previste per l'affidamento condiviso».*

---

### 1.38

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-ter», sostituire il comma primo con i seguenti:*

«I genitori hanno diritto di chiedere, anche successivamente alla definizione del procedimento di separazione, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento.

In tal caso è competente il Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, capoverso art. 709-ter, al comma primo, secondo periodo sostituire le parole: «del minore» con le parole: «del coniuge convenuto».*

---



**1.39**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» premettere il seguente comma:*

«Il giudice dispone uguali tempi di permanenza diurna e notturna dei figli di età superiore ad un anno presso ciascuno dei genitori, salvo che nei casi di affidamento esclusivo, di diversi accordi intercorsi tra i genitori, ovvero qualora gli stessi risiedano ad almeno cinquanta chilometri di distanza tra di loro. In quest'ultimo caso, se possibile, la residenza dei figli è fissata, fino al raggiungimento della maggiore età, presso il genitore che risiede nell'ambiente abituale di vita degli stessi; il giudice suddivide i periodi di permanenza con ciascun genitore nella maniera più equilibrata possibile. Salvo diversi accordi tra le parti, per i figli di età inferiore ad un anno il giudice dispone tempi di permanenza maggiore presso la madre, garantendo un'adeguata presenza paterna».

---

**1.40**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» le parole: «casa familiare» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «ex casa familiare».*

---

**1.41**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo le parole: «dell'interesse dei figli», inserire le seguenti: «compatibilmente con le risorse economiche e con le esigenze di vita decorosa ed abitative dei genitori».*

---

**1.42**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», al comma primo, primo periodo dopo la parola: «dei figli» aggiungere le parole: «o, in mancanza, del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento».*

---

**1.43**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e della coabitazione prevalente con uno dei genitori. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi».*

---

**1.44**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

---

**1.45**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Se la ex casa familiare appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi, questi rientra, definitivamente, nel pieno esclusivo godimento della stessa per sé e per i figli minori. Se la ex casa familiare è proprietà comune dei coniugi, si determina lo scioglimento della comproprietà e, salvo diverso accordo tra i coniugi che preveda l'acquisizione della piena proprietà della casa da parte di uno di essi, si procede alla vendita dell'immobile, affinché ciascun coniuge possa offrire una sistemazione adeguata ai figli minori. La ex casa familiare può essere assegnata, fino alla maggiore età dei figli, al genitore non proprietario o solo comproprietario, nel caso egli sia esclusivo affidatario dei figli come previsto dall'articolo 155-bis, o nel caso l'altro genitore abiti stabilmente altrove al momento della separazione; in questi ultimi casi l'uso della casa va compensato economicamente al genitore non beneficiario, affinché egli possa usufruire di un'abitazione per sé e per i figli, mediante il riscatto della sua quota di proprietà o la stipula di un regolare contratto di locazione».*

---

**1.46**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», al comma primo, sopprimere il terzo periodo e quarto periodo».*

---

**1.47**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, sopprimere il terzo periodo».*

---

**1.48**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso: «Art. 155quater», al comma primo, sostituire il terzo periodo con il seguente:*

*«Il giudice può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio».*

---

**1.49**

BUCCIERO

*All'articolo 1, al comma 2, all'articolo: «Art. 155-quater» del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».*

---

**1.50**

ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».*

---

**1.51**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio».*

---

**1.52**

BUCCIERO

*Al comma 2, «Art. 155-quater», del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643».*

---

**1.53**

CALLEGARO

*Al comma 2, «Art. 155-quater», alla fine del primo comma, sopprimere da: «Il provvedimento di assegnazione...» sino a: «... dell'articolo 2643».*

---

**1.54**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, sostituire le parole: «sono trascrivibili e», con le seguenti: «non sono trascrivibili né».*

---

**1.55**

CALLEGARO

*Al comma 2, «Art. 155-quater», alla fine del primo comma, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2643» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2644 e 2645».*

---

**1.56**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2643» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1599».*

---

**1.57**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

«Il coniuge cui non viene attribuito l'uso della *ex* casa familiare è autorizzato a risiedervi fino al momento in cui avrà trovato un'abitazione alternativa e fino a quando sia attribuita a ciascun coniuge la pertinenza dei beni che si trovano nella casa, per un periodo non superiore ai 12 mesi».

---

**1.58**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 155-quinquies».*

---

**1.59**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 155-quinquies. - (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato al coniuge con il quale il figlio stabilmente convive».

---

**1.60**

BUCCIERO

*Al comma 2, all'articolo 155-quinquies del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».*

*E, conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 155-quinquies ivi introdotto con il seguente: «(Disposizioni a favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)».*

---

**1.61**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, dopo le parole: «dei figli maggiorenni», inserire le seguenti: «che non abbiano superato i venticinque anni di età».*

---

**1.62**

CALLEGARO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», dopo le parole: «non indipendenti economicamente», aggiungere le seguenti: «e meritevoli».*

---

**1.63**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», al primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.64**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto o al genitore che ne anticipa le spese.».*

---

**1.65**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «, salvo diversa determinazione del giudice,».*

---

**1.66**

CALLEGARO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», alla fine del primo comma, dopo le parole: «è versato direttamente all'avente diritto» aggiungere le seguenti: «se convivente.».*

---

**1.67**

ZANCAN

*Al comma 1, in fine, aggiungere l'espressione: «impregiudicato il diritto del coniuge presso il quale il figlio maggiorenne risiede a congruo contributo per le spese di mantenimento.».*

---

**1.68**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies», primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e in tale caso deve farsi assistere da esperti psicologi minorili.».*

*Consequentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

### **1.69**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies» primo comma, sostituire le parole: «ove capace di discernimento», con le seguenti: «avvalendosi dell'assistenza di esperti da lui nominati».*

---

### **1.70**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, dopo il capoverso «Art. 155-sexies» inserire il seguente capoverso:*

«Art. 155-sexies.1. – (*Affidamento dei figli presso terzi*) – 1. Per gravi motivi o in caso di ripetute violazioni degli obblighi inerenti la potestà genitoriale, il giudice competente per la separazione, ovvero il tribunale per i minorenni nel caso in cui il procedimento prenda avvio al di fuori della separazione dei coniugi o nel caso di figli di genitori non coniugati, può ordinare il collocamento dei figli minori presso terzi ovvero presso un istituto di educazione qualora ritenga, con provvedimento motivato, che tale soluzione sia più idonea a tutelare gli interessi del minore.

Con il provvedimento il giudice disciplina altresì le facoltà di visita dei genitori e i loro obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli».

---



**1.71**

IZZO, FASOLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 156 del codice civile, i commi primo, secondo e terzo sono così sostituiti:

"Salvo diversi accordi sottoscritti dai coniugi prima della separazione, qualora uno di essi versi nelle condizioni previste dall'art. 438, primo comma, l'altro coniuge, compatibilmente con le sue possibilità economiche, è tenuto a prestare gli alimenti per un tempo massimo di due anni non ripetibili a partire dalla prima corresponsione. L'obbligo di assistenza economica all'ex coniuge non sussiste qualora sopravvenga o sia sopravvenuto il divorzio"».

---

**1.72**

FASOLINO, IZZO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 156 del codice civile è soppresso il quinto comma».

---

**1.73**

IZZO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 158. - (*Separazione consensuale*). – 1. La separazione personale per il solo consenso dei coniugi e le convenzioni volte a disciplinare i rapporti patrimoniali e personali da essa dipendenti, in qualunque tempo contratte, sono stipulate per atto pubblico alla presenza dei testimoni.

I coniugi, con le medesime forme e modalità, possono sempre convenire la modificazione degli accordi e delle convenzioni di cui al comma precedente.

In presenza di figli minori, l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento ed al mantenimento dei figli stessi deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice tutelare sentito l'ufficio del Pubblico ministero.

La separazione e sue modifiche e le convenzioni di cui ai commi precedenti non possono essere opposte ai terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio la data dell'atto ed il notaio rogante.

La riconciliazione tra i coniuge non comporta la reviviscenza del regime di comunione legale eventualmente preesistente».

---

**1.74**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 34-bis, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Notaio rogante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti pubblici di cui all'articolo 158 del codice, deve richiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio"».

---

**Art. 2.****2.1**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

BUCCIERO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**2.3**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 2.4

BUCCIERO

*All'articolo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso reclamo, da proporsi al medesimo tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in forma collegiale; il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato non può far parte del collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio previsto dall'articolo 739, secondo comma. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca i provvedimenti reclamati. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio investito del reclamo, qualora per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi gravi danno, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'esecuzione, anche in parte"».

*E, conseguentemente:* «All'articolo 709 del codice di procedura civile, all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 708, ultimo comma».

---

## 2.5

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, DETTORI

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso al giudice istruttore. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. In pendenza del ricorso i provvedimenti continuano a produrre i loro effetti"».

---

**2.6**

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «si può proporre» sino a: «camera di consiglio.» con le parole: «è ammesso reclamo al collegio nei termini previsti dall'articolo 669-terdecies.».*

---

**2.7**

FASOLINO, IZZO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**2.8**

BUCCIERO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.9**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.10**

BUCCIERO

*All'articolo 2 sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:*

*«Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – 1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice tutelare del luogo di residenza del minore.*

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice tutelare può precisare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare costituiscono titolo esecutivo e sono impugnabili ai sensi dell'articolo 739.

In ogni caso il provvedimento definitivo di condanna costituisce giusta motivazione al fine della proposizione del procedimento o dell'istanza di revisione dei provvedimenti in vigore."».

E, conseguentemente, alla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, all'articolo 6, sostituire il comma dieci con il seguente:

«Nel caso previsto dal comma 8 il giudice provvede anche d'ufficio all'attuazione del provvedimento di affidamento familiare. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».

---

## 2.11

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter,» al comma primo, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la soluzione di tutte le controversie insorte tra i coniugi è competente il giudice del procedimento in corso».*

---

## 2.12

FRANCO Vittoria, CALVI, LEGNINI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.13**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», sopprimere i commi secondo e terzo.*

---

**2.14**

ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere, dopo l'espressione: «provvedimenti in vigore», sino al termine del comma.*

---

**2.15**

CALLEGARO

*Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», sopprimere il punto 4).*

---

**2.16**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» al secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «75 euro» con le seguenti: «150 euro».*

---

**2.17**

IZZO, FASOLINO

*Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «200 euro».*

---

**2.18**

MAGISTRELLI, DETTORI

*Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», al comma 2, aggiungere, dopo il numero 4), i seguenti:*

- 5) disporre l'intervento dei servizi sociali;
- 6) disporre la revoca dell'affidamento congiunto od in via esclusiva.

Se il ricorso viene rigettato, la parte proponente è condannata al pagamento delle spese processuali».

---

**2.19**

Izzo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 711 del codice di procedura civile è abrogato».

---

**2.0.1**

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, DETTORI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Istituzione di una Commissione ministeriale per la verifica dei problemi applicativi della disciplina sull'affidamento condiviso)*

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia una Commissione per la verifica dello stato di attuazione e dei problemi applicativi della disciplina sull'affidamento condiviso.

2. Tale Commissione è costituita da dieci membri nominati dal Ministro della Giustizia tra esperti dell'organizzazione giudiziaria, studiosi della psicologia infantile e rappresentanti dei servizi sociali.

3. La Commissione presenta annualmente una relazione al Ministro sui propri lavori».

---

**Art. 3.****3.1**

FASOLINO, IZZO

*Sostituire le parole: «12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898» con le seguenti: «570 del codice penale».*

---

**3.2**

IZZO, FASOLINO

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice considera quali circostanze attenuanti i comportamenti tenuti dalla parte lesa atti ad ostacolare il pieno dispiegarsi delle relazioni fra la prole ed il genitore che ha violato gli obblighi di natura economica.».*

---

**3.3**

FASOLINO, IZZO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'adozione da parte di un genitore, anche se affidatario in via esclusiva, di comportamenti reiterati atti ad impedire o limitare la frequentazione del minore con l'altro genitore viene perseguita ai sensi degli articoli 573 e 574 del codice penale».*

---

**Art. 4.****4.1**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Sopprimere l'articolo.*

---



**4.2**

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai soli procedimenti di separazione consensuale, giudiziale, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritti successivamente alla data di entrata in vigore.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

---

**4.3**

BUCCIERO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.4**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.5**

BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «già stata emessa» con le seguenti: «stata emessa da non più di un anno».*

---

**4.6**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO VITTORIA, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

*Al comma 1, dopo le parole: «ciascuno dei genitori» aggiungere le parole: «al solo fine di tutelare gli interessi dei figli minori».*

---

**4.7**

FRANCO Vittoria, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.8**

IZZO, FASOLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2-bis, non si applicano ai cittadini che hanno compiuto 55 anni al momento di entrata in vigore della presente legge».

---

**4.9**

FASOLINO, IZZO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia emette delle Linee Guida ed una apposita modulistica, concepita anche a fini di rilevazione statistica, allo scopo di indirizzare la formulazione e contribuire alla standardizzazione dei progetti di affidamento e della definizione della parte economica di cui all'articolo 1».

---

**4.10**

IZZO, FASOLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la "Commissione di studio e proposizione sull'istituzione familiare", che vigila sull'attuazione della presente legge e, in generale, sulle politiche dello Stato che incidono sulla condizione della famiglia. La Commissione produce annualmente un documento di analisi, studio e proposta denominato "Stato della famiglia in Italia nell'anno". Nell'ambito della Commissione viene istituita una Consulta degli enti e delle associazioni che si occupano di tali temi. La Commissione viene nominata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio che ne stabilisce l'organico, le funzioni e l'organizzazione».

---

**tit.1**

FASOLINO, IZZO

*Nel titolo sostituire alla parola: «genitori» la seguente: «coniugi».*

---

**23<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> notturna)**

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori  
BUCCIERO*

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 22,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3503)** *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET*, approvato dalla Camera dei deputati

**(57)** *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia*

**(234)** *GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

**(1029)** *MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia*

**(1342)** *TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*

**(2495)** *LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori*

**(2683)** *ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet*

**(2762)** *NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori*

**(3398)** *SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito Internet*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente BUCCIERO propone che siano date per acquisite le precedenti fasi procedurali e che venga assunto quale testo base per la presentazione degli emendamenti quello già approvato dalle Commissioni riunite in sede referente, che viene pubblicato in allegato al resoconto della

seduta. Propone, inoltre, che sia fissato per domani 18 gennaio 2006, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, riferiti al sopracitato testo-base.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE 2<sup>a</sup> ED INFANZIA*

Il presidente BUCCIERO avverte che le Commissioni riunite sono convocate alle ore 21.30 di mercoledì 18 gennaio 2006, per proseguire la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3503, 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 e 3398 in materia di pedopornografia e abuso di minori e dei disegni di legge nn. 3537, 902, 1036, 1276, 2253, in materia di affidamento condiviso.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

**TESTO ACCOLTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN  
SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 3503, 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 E 3398**

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTA-  
MENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Art. 1.

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

Art. 2.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»;

*b)* al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente «, diffonde»;

*c)* il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornogra-

fico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità».

#### Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater*. – (*Detenzione di materiale pornografico*). – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*quater*. 1. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

#### Art. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».

## Art. 6.

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni».

## Art. 7.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza».

## Art. 8.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «La condanna» sono inserite le seguenti: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo» sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei

confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».

#### Art. 9.

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale le parole: «600-*ter*, 600-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

#### Art. 10.

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)*, dopo le parole: «600-*ter*, primo e secondo comma,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,»;

*b)* alla lettera *c)*, dopo le parole: «e 600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

#### Art. 11.

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* e 609-*quater* del codice penale,».

#### Art. 12.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».



2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

«*l*-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice;».

#### Art. 13.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f*-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice».

#### Art. 14.

1. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-*ter*, 600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

2. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-*ter*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

3. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-*ter*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

#### Art. 15.

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-*quater* del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata».

#### Art. 16.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*,» sono inserite le

seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*» sono inserite le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice.

#### Art. 17.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge ..... n. .... – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

#### Art. 18.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 dello stesso codice,».

## CAPO II.

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA  
A MEZZO INTERNET

## Art. 19.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. – (*Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*) – 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 14-ter. – (*Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica*) – 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Art. 14-quater. – (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) – 1.* I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Art. 14-quinquies. – (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). – 1.* Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste

italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET».

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-*quinqüies*, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 20.

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

8<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Stefani.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

IN SEDE REFERENTE

(3473) *Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 novembre 2005.

Il presidente PROVERA, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si era chiusa la discussione generale ed era intervenuto il rappresentante del Governo, fa presente che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso pareri di nulla osta sul disegno di legge in titolo sul quale, peraltro, non sono stati presentati emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori Mulas e Boco a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**588<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci, per la difesa Costa e per l'interno D'Alì e Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE informa la Commissione che nella riunione dell'Ufficio di presidenza appena conclusa il senatore Malan ha sollecitato l'avvio tempestivo dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3729, recante disposizioni in materia di diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, già approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, che ai fini dell'esercizio del voto nelle prossime elezioni politiche, prevede che determinate categorie di cittadini che si trovano all'estero per lavoro o per altri incarichi istituzionali, come i militari in missione di pace, siano iscritte nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

Ricorda, in proposito, che lo stesso senatore Malan, in qualità di relatore, ha presentato un emendamento di contenuto analogo al disegno di legge n. 3718, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2006, in materia di procedimento elettorale.

Al riguardo, egli si riserva una valutazione che sottoporrà presto alla Commissione.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 2 del 2006.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

**(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, dà conto delle disposizioni del decreto-legge n. 2 del 2006 e propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) illustra l'emendamento 1.4, recante una disciplina per la nomina delle guardie particolari giurate.

Il relatore BOSCHETTO (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario COSTA dà per illustrato l'emendamento 3.2.

I rimanenti emendamenti si considerano illustrati.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) si rimette al Governo sugli emendamenti 1.1, 1.0.4, 3.3 e 5.0.1. Invita a ritirare, con la riserva di una nuova valutazione in Assemblea, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5 in materia di assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato.

Invita a ritirare anche l'emendamento 3.1. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 3.2 e 5.0.9, mentre sui rimanenti emendamenti esprime un parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 3.0.1, che propone di accantonare.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.8; si pronuncia in senso contrario anche sull'emendamento 1.0.4, osservando che esso contrasta con il disegno riformatore delle attività di sicurezza sussidiaria, tuttora all'esame del Parlamento, che propone una articolazione più complessa dell'attività delle guardie giurate.

Si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.0.1, nonché sull'emendamento 3.1, in ordine al quale attende di conoscere il parere della Commissione bilancio. Invita a ritirare gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 3.3, con riserva di approfondire ulteriormente le relative materie, in occasione della discussione in Assemblea. Invita a ritirare anche l'emendamento 5.0.9, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario, in quanto le attività di prevenzione dei reati esulano dalle funzioni attribuite alla polizia locale.

Esprime un parere favorevole sugli emendamenti proposti dal relatore; peraltro, invita a riformulare l'emendamento 4.0.2, sostituendo le parole «senza averne titolo» con l'altra «illecitamente» e sopprimendo l'inciso «al di fuori di circostanze chiaramente giustificative, quali la rappresentazione scenica o il gioco lecito».

Infine, conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento 3.0.1.

Il relatore BOSCETTO (*FI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, presenta una nuova formulazione dell'emendamento 4.0.2 (4.0.2 testo 2).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore SALERNO (*AN*) ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di presentarlo nuovamente in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) sottoscrive l'emendamento 1.0.3 e, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, lo ritira.

Il senatore FALCIER (*FI*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.5 e lo ritira, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3718) Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche**

**(3145) GIARETTA ed altri. – Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso, nella seduta del 12 gennaio 2006.

Si procede all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore MALAN (*FI*) dà per illustrato l'ordine del giorno 0/3717/1/1<sup>a</sup>.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 2.1. Richiama l'attenzione sull'emendamento 2.2, che sopprime, al comma 4, l'inciso «senza procedere ad ulteriori verifiche», per evitare che al presidente dell'ufficio elettorale della sezione sia impedita ogni verifica delle operazioni svolte.

Illustra anche l'emendamento 3.0.10, che ai fini dell'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali, ammette questi a votare nella circoscrizione Estero, secondo quanto stabilito anche nel disegno di legge n. 3729, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione. In senso analogo, commenta l'emendamento 3.0.11.

Infine, illustra l'emendamento 3.0.15, in materia di accesso alle trasmissioni radiotelevisive durante le campagne elettorali: sottolinea l'opportunità della proposta e ricorda che si tratta di una norma che fu inserita, con un contenuto sostanzialmente analogo, nel disegno di legge proposto dal Governo D'Alema al Parlamento il 3 agosto 1999. Tuttavia, egli risolve di ritirare l'emendamento.

Il senatore CREMA (*Misto-Rnp*) illustra l'emendamento 1.2, che propone una ulteriore semplificazione delle procedure per l'esercizio del voto, presso le abitazioni in cui dimorano, da parte degli elettori affetti da gravi infermità.

Dà conto, quindi, degli emendamenti 3.0.1, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, volti a escludere o a semplificare la raccolta delle firme per le candidature dei partiti o gruppi politici che, pur presentando un nuovo simbolo rispetto alle precedenti elezioni politiche, abbiamo conseguito almeno un parlamentare nelle ultime elezioni europee.

Richiama, infine, l'attenzione sull'emendamento 3.0.9, volto a prevedere che le firme degli elettori siano apposte con riferimento al contrassegno di lista depositato, anche in considerazione del fatto che la nuova legge elettorale ha escluso la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza.

Il senatore FALCIER (*FI*) dà per illustrato l'emendamento 3.0.12.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 3.0.16, recante interpretazione autentica di alcune disposizioni della legge statale per l'elezione dei Consigli regionali. In particolare, la proposta è volta a evitare che alla maggioranza sia assegnato un numero di seggi anche notevolmente superiore ai consensi elettorali ricevuti. Replicando a una specifica richiesta del senatore Villone, precisa che l'efficacia della norma, qualora l'emendamento fosse accolto, implicherebbe una riconsiderazione dell'interpretazione data alle disposizioni elettorali in occasione del rinnovo già realizzato dei Consigli regionali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) manifesta un radicale dissenso dalla proposta illustrata dal presidente Pastore: l'introduzione di elementi di incertezza nella composizione dei Consigli regionali sarebbe, a suo avviso, un atto di particolare gravità. In particolare, non si può alterare il risultato elettorale con interventi legislativi successivi alle elezioni.

Il presidente PASTORE replica sottolineando l'ingiustizia di una interpretazione che dà luogo a una composizione dei Consigli regionali che non tiene conto del consenso elettorale effettivamente ricevuto dalle parti politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Si procede all'esame degli emendamenti.

Il presidente PASTORE si riserva di dichiarare l'eventuale inammissibilità di alcuni degli emendamenti in esame, qualora essi risultassero estranei alla materia del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 1.0.10 e 1.0.1, che propongono di differire, rispettivamente al 1° luglio 2007 e al 31 dicembre 2007, il termine per la decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie, oltre il limite del 30 per cento. Su tale norma ricorda che è stata sollevata una questione di costituzionalità. La proroga, fra l'altro, consentirebbe alle Fondazioni di collocare sul mercato le azioni eventualmente possedute in eccesso.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 1.0.2, che proroga i termini per l'accertamento e la liquidazione dell'ICI, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive.

Commenta anche l'emendamento 1.0.11, che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di approvazione degli enti locali per l'anno 2006.

Quanto all'emendamento 4.0.7, lo sottoscrive e sottolinea che il personale con contratto a tempo determinato di cui si chiede l'inquadramento nei ruoli dell'ENAC è stato selezionato attraverso procedure concorsuali pubbliche.

Aggiunge la propria firma all'emendamento 9.2, che estende al 31 dicembre 2006 la proroga dell'autorizzazione ad avvalersi del personale in attività presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, al fine di proseguire il programma Socrates; l'estensione della proroga, a suo avviso, sarebbe fra l'altro coerente con la relazione che accompagna il disegno di legge, che indica appunto la data del 31 dicembre 2006.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 5.4, volto a prorogare i termini per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio delle strutture ricettive. Dichiarò, inoltre, di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.1.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritira l'emendamento 5.2.

I rimanenti emendamenti presentati con riferimento agli articoli da 1 a 15 del decreto-legge n. 273 del 2005, si considerano illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nella seduta notturna già convocata alle ore 20,30 e che gli emendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3245) MORO ed altri.** – *Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione*

**(3399) PESSINA.** – *Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta dell'11 gennaio, la Commissione ha convenuto di considerare acquisita la precedente fase di esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 3245 e 3399, assumendo come testo base per la discussione quello già definito dalla Commissione, da intendere quale testo unificato delle due iniziative.

Informa, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, né per dichiarazione di voto viene quindi posto in votazione l'articolo unico in esame, che risulta approvato, quale testo unificato dei disegni di legge in titolo.

#### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006 (n. 580)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCATTO (*FI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2006, ammessi entro la quota massima di 170 mila unità. Commenta, in particolare, le disposizioni che definiscono per ciascuna tipologia di contratto la quota massima di lavoratori ammessi e ricorda che qualora siano venissero rilevate significative quote non utilizzate e ferma restando la quota massima prevista, i flussi potranno essere ripartiti in base alle necessità reali riscontrate nel mercato del lavoro.

Conclude, proponendo un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), in sostituzione del relatore designato Magnalbò, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato il 14 dicembre 2005.

Conclude, proponendo una relazione favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole proposta dal relatore.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta notturna di oggi, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3731, in materia di tutela del risparmio e, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto Governo n. 588), nonché dello schema di regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (Atto Governo n. 590).

La Commissione prende atto.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente PASTORE avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 18 gennaio, avrà inizio alle ore 14,30 anziché alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3716****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

BARELLI, FIRRARELLO, CARRARA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5-*quater* del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito in legge 5 novembre 2004, n. 263, le parole: "15 maggio 2006", sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2007"».

---

**1.0.1**

SALERNO

**1.0.2**

MUZIO, MARINO, COLETTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, PAGLIARULO

**1.0.3**

EUFEMI

**1.0.5**

PICCIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)*

1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, nonché per il concorso alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata l'ulteriore assunzione di 194 idonei al concorso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto in



attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. L'assunzione delle 194 unità è effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,42 milioni di euro per l'anno 2006 e a 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

---

#### 1.0.4

PERUZZOTTI, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Nomina delle Guardie particolari giurate)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale, delle Guardie particolari giurate, di seguito denominato "albo".

2. L'albo è suddiviso in due sezioni:

la prima sezione contiene l'elenco degli aspiranti Guardie particolari giurate, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di Guardia particolare giurata;

la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle Guardie particolari giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell'interno.

3. Le modalità di istituzione dell'albo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria.

4. In conformità con la normativa vigente in materia, la nomina delle Guardie particolari giurate dev'essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all'albo, di cui al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.

5. Le Guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, prima dell'approvazione sono tenute ad esibire l'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.

6. La Guardia particolare giurata è autorizzata a svolgere attività di sorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla pubblica sicurezza.

7. Se la Guardia particolare giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso enti pubblici, o sia comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza, la Guardia particolare giurata riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.

8. La Guardia particolare giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'Istituto di vigilanza o l'ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo.

9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell'interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».

---

**Art. 2.****2.1**

BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-...**

1. Sostituire la rubrica con la seguente:

*«(Misure urgenti per la funzionalità dell'amministrazione civile dell'Interno)»*

2. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. Per l'espletamento dei compiti d'Istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno:

a) per 48 unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002 e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;

c) per 250 unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche;

d) per 700 unità nei profili dell'area funzionale B la copertura delle vacanze di organico mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

3. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1 è pari a 3.764.000,00 euro per il 2006, a 9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro a decorrere dal 2008.

4. Sono stati fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

---

### **2.0.1**

BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Provvedimenti amministrativi per il contrasto dell'immigrazione clandestina)*

1. Per evitare soluzioni di continuità nel concreto svolgimento delle attività connesse con il contrasto dell'immigrazione clandestina, i contratti stipulati con la Società Obiettivo Lavoro per l'impiego di personale a tempo determinato, adibito ai relativi compiti amministrativi, continuano a produrre i loro effetti fino alla data del 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni nello stesso indicate e in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

---

#### **Art. 3.**

### **3.1**

EUFEMI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cu-

neo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.

*1-quater.* In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.

*1-quinquies.* Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

---

### 3.2

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono soppresse le parole: "né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico"».

---

### 3.3

MANFREDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'utilizzo dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è consentito anche per gli interventi iniziati in data successiva all'evento olimpico».

---

**3.0.1**

BARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-*bis* è sostituito dal seguente:

«18-*bis*. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina»;

b) dopo il comma 18-*bis*, è aggiunto il seguente:

«18-*ter*. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

---

**3.0.1 (testo 2)**

BARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-*bis* è sostituito dal seguente:

«18-*bis*. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina»;

b) dopo il comma 18-*bis*, è aggiunto il seguente:

«18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

#### Art. 4.

##### 4.1

BOSCETTO, *relatore*

*Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alcool dipendenti» con la seguente: «alcooldipendenti» e dopo le parole: «struttura autorizzata» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «, nei casi in cui».*

---

##### 4.0.1

BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura)*

1. Le disponibilità del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1006, n. 108, e successive mo-

dificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### 4.0.2

BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale")*

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";

c) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. *(Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia)* – 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 497-ter. – *(Possesso di segni distintivi contraffatti)*. – Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:

a) a chiunque è trovato in possesso, senza averne titolo, di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero, al di fuori di circostanze chiaramente giustificative, quali la rappresentazione scenica o il gioco lecito, di oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero li detiene senza giustificato motivo".

2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: «Chiunque abusivamente porta la divisa o i segni distintivi» sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta la divisa o i segni distintivi".



3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1981, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonchè per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita dei materiali specificamente destinati all'impiego dei Corpi armati o di polizia, quali i giubbotti antiproiettile e strumenti di autodifesa, nonchè delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato";

c) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila".

"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando ne sussistono le condizioni".

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ivi previsto.

d) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta" sono sostituite dalle seguenti: "con la notificazione del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale"».

**4.0.2 (testo 2)**BOSCHETTO, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»)*

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";

c) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. *(Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia)* – 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 497-ter. – *(Possesso di segni distintivi contraffatti)*. – Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:

a) a chiunque è trovato in possesso illecitamente di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero di oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero li detiene senza giustificato motivo".

2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta la divisa o i segni distintivi" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta la divisa o i segni distintivi".

3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1981, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita dei materiali specificamente destinati all'impiego dei Corpi armati

o di polizia, quali i giubbotti antiproiettile e strumenti di autodifesa, nonché delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato»;

c) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila".

"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando ne sussistono le condizioni".

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ivi previsto.

d) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta" sono sostituite dalle seguenti: "con la notificazione del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale"».

---

## Art. 5.

### 5.1

BOSCHETTO, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».*

---

**5.0.1**

VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Lotta alla contraffazione)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 4-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole «da 100 euro», sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro".

---

**5.0.2**

CASTELLANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria)*

1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalla seguente: "articolo 15"».

---

**5.0.3**

GIARETTA, BEDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 5-bis.**

*(Incarichi di presidenza)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dopo le parole "già conferiti" sono inserite le seguenti: "entro l'anno scolastico 2005-2006, in

base alle attuali graduatorie a incarichi di presidenza negli istituti superiori riformulate in ambito regionale"».

---

#### **5.0.4**

SOLIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004, n.143, dopo le parole "con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione" sono aggiunte le seguenti: "del 15 giugno 1999, n. 153, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4° serie speciale- n. 57 del 20 luglio 1999, del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4° serie speciale – n. 25 del 28 marzo 2000 e del"».

---

#### **5.0.5**

DANIELI Franco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 5-bis.**

*(Differimento decorrenza contributi ai quotidiani italiani all'estero)*

1. La decorrenza prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differita allo gennaio 2006 per i contributi previsti dal secondo periodo, del comma 2-ter, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni».

---

**5.0.6**

DANIELI Franco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 5-bis.**

1. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

"187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione."».

---

**5.0.7**

MANZIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

*(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)*

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della Salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa Previdenziale ENP AM e Quota Fissa B. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**5.0.8**

VERALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.5-bis.**

*(Personale in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'art. 7 del decreto legislativo 250/97, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**5.0.9**

PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e) e 243, comma 2; lettera a) del testo unico con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi».

---



**ORDINE DEL GIORNO E EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3718**

**Art. 1.**

**0/3718/1/1**

MALAN, *relatore*

Il Senato,

impegna il Governo:

ad assicurare che nel materiale elettorale inviato ai cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, articoli 11 e 12, sia chiaramente indicato che il voto è personale e segreto, richiamando le sanzioni cui incorrono coloro che violano la legge.

---

## EMENDAMENTI

### al testo del decreto-legge

#### Art. 1

##### 1.2

CREMA, MARINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Gli elettori affetti da gravi infermità, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora».

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante lo volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati lo copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio».

---

#### Art. 2

##### 2.1

MALAN, *relatore*

*Al comma 3, dopo le parole: «30 marzo 1957, n. 361,» inserire le seguenti: «successive modificazioni»;*

*Al comma 7, ovunque ricorra, sostituire il simbolo: «e» con la parola: «euro».*

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «sui fondi di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1».*

*Al comma 7, lettera e), sostituire le parole da: «mediante riduzione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».*

---

## 2.2

MALAN, *relatore*

*Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza procedere ad ulteriori verifiche,».*

---

## Art. 3.

### 3.0.1

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Per le prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto-legge, si prevede che, a partire dalle ore 8 del giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno precedente quello della votazione, per tutti i soggetti politici che intendano partecipare alle elezioni è possibile depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno.

2. Dopo l'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, è possibile la raccolta delle firme per le candidature, anche senza la specificazione della lista dei candidati».

---

**3.0.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. In sede di prima applicazione, il numero di firme necessarie per consentire la presentazione delle liste elettorali è ridotto alla metà».

---

**3.0.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. In sede di prima applicazione, il numero di firme necessarie per consentire la presentazione delle liste elettorali ai partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento nella legislatura precedente, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, è ridotto alla metà».

---

**3.0.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Semplificazione delle operazioni di presentazione delle liste alle elezioni politiche)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sot-

toscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

"3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica"».

---

**3.0.5**

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che, pur presentando un nuovo simbolo rispetto alle precedenti elezioni politiche, al momento della convocazione dei comizi elettorali, abbiano conseguito nelle ultime elezioni europee almeno un parlamentare che dichiari di essere iscritto al partito o gruppo politico che presenta un nuovo simbolo elettorale rispetto alle precedenti elezioni politiche; oppure che abbiano ottenuto un parlamentare nazionale che, successivamente alla convalida della elezione, si sia iscritto ad una delle componenti del Gruppo parlamentare c.d. Misto».

---

**3.0.6**

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che, pur presentando un nuovo simbolo rispetto alle precedenti elezioni politiche, al momento della convocazione dei comizi elettorali, abbiano conseguito nelle ultime elezioni europee almeno un parlamentare iscritto ad una forza politica di rilevanza nazionale; oppure che abbiano ottenuto un parlamentare nazionale che, successivamente alla convalida della elezione, si sia iscritto ad una delle componenti del Gruppo parlamentare c.d. Misto».

---

**3.0.7**

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, oppure a cui risultino iscritti almeno due parlamentari europei qualunque contrassegno depositino ai sensi dell'articolo 14».

---

**3.0.8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. I partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento nella legislatura precedente, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali».

---

**3.0.9**

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – 1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e, ove necessario ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, la dichiarazione di presentazione della lista. Tale dichiarazione, firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori, può essere raccolta sin dal quarantaquattresimo giorno anteriore a quello di svolgimento della votazione, in riferimento al contrassegno depositato ai sensi dell'articolo 15 ed alla singola circoscrizione di cui all'articolo 14, primo comma; compete al rappresentante di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, indicare all'atto della presentazione di cui al primo comma i candidati a cui la dichiarazione si riferisce.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di euro 0,10 per ogni sottoscrizione autenticata».

---



**3.0.10**MALAN, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)*

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge:

*a)* il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

*b)* i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, nel caso di permanenza all'estero superiore a dodici mesi secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, e i loro familiari conviventi se non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);

*c)* i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, al momento della promulgazione della presente legge, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, devono necessariamente provvedere a registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3, non interferisce sullo *status* giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono

iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a) nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

9. Ai fini di cui al comma 6, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto».

---

### 3.0.11

MALAN, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, articolo 8, comma 1, lettera b), al termine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero titolari del diritto di votare all'estero in quanto temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, secondo i requisiti da stabilirsi con apposita norma"».

---

**3.0.12**

FALCIER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le lettere, *a)*, *b)* e *c)*, sono sostituite dalle seguenti:

*a)* alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, in numero pari a quello occorrente;

*b)* alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole «*e c)*» sono soppresse».

**3.0.13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 3-bis.**

1. In deroga alla disposizione vigente, il termine per l'iscrizione alla lista degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale è prorogato al 5 marzo 2006».

**3.0.14**

BASSANINI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 3-bis.**

1. All'articolo 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso articolo 4-*bis*, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

Negli stessi Enti, in fase di prima attuazione della suddetta disposizione e in alternativa alla nomina della Commissione Elettorale, il Consiglio comunale può attribuire al Sindaco tutte le funzioni di Ufficiale elettorale. Il Sindaco può delegare, con facoltà di revoca, tutte le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per l'elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di consiglieri non superiore a 16, non inferiore a tre nei comuni con i consigli composti da 20 a 50 consiglieri, a quattro negli altri comuni. A parità di voti è eletto il più anziano di età".

c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Il termine per l'elezione della commissione elettorale comunale da parte dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è differito al 15 febbraio 2006. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva"».

---

**3.0.15**MALAN, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Accesso alle trasmissioni radio televisive durante le campagne elettorali)*

1. All'articolo 4, comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "nonché tra" sono sostituite dalle seguenti: "in misura proporzionale ai voti ottenuti nelle ultime elezioni della Camera dei deputati, parte proporzionale, per il 90 per cento, e per il 10 per cento in modo eguale tra i detti soggetti politici e";

b) alla lettera b) le parole "secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e" sono sostituite dalle seguenti: ", per metà tra le coalizioni e per metà tra le liste in competizione, in misura proporzionale ai voti ottenuti nelle ultime elezioni della Camera dei deputati, parte proporzionale, fatta comunque salva una quota del 10 per cento di spazi ripartita";

c) alla lettera b), al termine, sono aggiunte le seguenti parole: "per la ripartizione degli spazi tra le coalizioni vengono calcolati i voti ottenuti dai soggetti politici che ne fanno parte";».

**3.0.16**

PASTORE

**3.0.17**

ZAPPACOSTA

**3.0.18**

MAFFIOLI

**3.0.19**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 15 commi tredicesimo e quattordicesimo della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 43 del 1995)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 108 del 1968 modificato dall'articolo 3 della legge 43 del 1995, la percentuale del 60%

s'intende come corrispondenza del numero massimo dei seggi attribuibili al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma tredicesimo sommato al numero di seggi attribuito alla stessa lista regionale ai sensi dei numeri 3 e 4 dello stesso comma.

2. Qualora dopo le procedure di cui ai punti 4 e 5 del comma 13° dell'articolo 15 della legge 108 del 1968, modificato dall'articolo 3 della legge 43 del 1995, il gruppo di liste o i gruppi di liste collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi come calcolato ai sensi del precedente comma, superiore al 60% dei seggi totali assegnati al Consiglio, si assegna ai gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) una quota aggiuntiva di seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, che consenta di raggiungere il 40% del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.».

---

**589<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Riprende l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e al disegno di legge di conversione, che sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.13, volto a sopprimere le disposizioni che consentono l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato e incrementano la dotazione organica di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. La norma, che di fatto si rivolge all'unico possibile destinatario, a suo giudizio contrasta con la Costituzione e in particolare con la sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 1993, secondo la quale il principio di una selezione concorsuale aperta sarebbe inficiato dall'attribuzione di un posizione di privilegio per i candidati risultati idonei in concorsi precedenti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), illustrando l'emendamento 18.14, condivide i rilievi del senatore Legnini sulle norme che individuano in modo inequivocabile un nuovo consigliere di Stato. Le disposizioni dell'articolo 18 forniscono una interpretazione dell'articolo 1, comma 97, lettera e), della legge finanziaria per il 2005, che ha disposto il blocco di ulteriori concorsi fino a quando non siano assorbiti gli idonei dei concorsi precedenti. Ciò ha determinato un contenzioso fra i vari candidati: le norme in esame intervengono a dirimere la controversia, favorendo il can-

didato dell'ultimo concorso, ma finiscono per aggravare, a suo giudizio, i motivi di incostituzionalità della norma, già sottolineati dalla sua parte politica .

Pertanto, oltre alla soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 18, si dovrebbe abrogare la norma contenuta nella legge finanziaria per il 2005.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 18.14.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) ritira l'emendamento 18.13, dichiarando di sottoscrivere l'emendamento 18.14. Aggiunge la propria firma anche all'emendamento 18.12 e lo ritira.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 20.7 e 20.6, che al fine di fronteggiare la grave crisi del settore elettronico e delle telecomunicazioni, in particolare in Abruzzo, estende ad alcune categorie di lavoratori l'applicazione delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243. Ricorda che una norma analoga fu proposta durante la discussione alla Camera dei deputati della legge finanziaria per il 2006, ma nonostante il largo consenso delle forze politiche essa non fu inserita nell'emendamento presentato infine dal Governo, sul quale fu posta la questione di fiducia.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) dà conto dell'emendamento 23.5.

Il senatore FIRRARELLO (*FI*) illustra l'emendamento 23.8, tendente a sospendere i termini per la realizzazione di iniziative produttive assistite da risorse pubbliche nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che l'emendamento 23.8 inciderebbe indebitamente anche sui termini delle iniziative di competenza regionale.

Il sottosegretario VENTUCCI invita il proponente a riformulare l'emendamento 23.8, limitandone gli effetti alle sole iniziative assistite da risorse dello Stato, nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza dalle competenti autorità nazionali.

Il senatore FIRRARELLO (*FI*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 23.8 (23.8 testo 2).

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 23.0.12 e lo illustra.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 39.2, volto a prorogare il termine previsto dall'articolo 1, comma 457 della legge finan-



ziaria per il 2006, che ha l'effetto di escludere alcune testate giornalistiche dalle agevolazioni finanziarie previste dalla legge.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 39.0.89, tendente a prorogare il termine per la messa in sicurezza degli impianti sportivi in cui si svolgono le partite del campionato di calcio, tenendo conto che gli interventi richiesti comportano oneri eccessivamente gravosi per i comuni in cui si trovano gli stadi e per le società sportive.

Il sottosegretario VENTUCCI sottolinea l'urgenza di assicurare che le manifestazioni sportive si svolgano nella massima sicurezza degli sportivi e degli spettatori. Ritiene che le società sportive, capaci di sostenere costi assai elevati per retribuire i propri atleti, dovrebbero impegnarsi di più nella realizzazione degli interventi strutturali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo: la proroga di sei mesi del termine per la messa in sicurezza degli impianti sportivi, se approvata, a suo avviso costituirebbe il precedente per un ulteriore rinvio e forse per la definitiva rinuncia agli interventi strutturali necessari.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 gennaio, convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 22,05.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3717

### ORDINI DEL GIORNO

**0/3717/1/1<sup>a</sup>**

CHIRILLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 3717 «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti»,

premesso che:

la legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» conosciuto come decreto fiscale;

il suddetto decreto all'articolo 10, comma 1, così prevedeva: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

in sede di conversione al succitato articolo è stato aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti»;

non è stata incomprensibilmente indicata l'Anffas Onlus «Associazione nazionale di famiglie di disabili intellettivi e/o relazionali», come nella previgente normativa, tra le Associazioni che possano essere rappresentate da propri medici in seno alle commissioni mediche di verifica;

considerato che:

privare le commissioni mediche di verifica dell'apporto professionale dei medici di categoria di ANFFAS, nei casi di ricorso sull'accertamento delle disabilità intellettive e/o relazionali, significherebbe privare le Commissioni di quell'esperienza e sensibilità idonee proprio a quella maggior «correttezza ed appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle com-

petenti commissioni» evidenziata dai vari interventi durante le sedute dei lavori della Commissione affari sociali della Camera;

impegna il Governo a riproporre la partecipazione di ANFFAS Onlus nelle nuove commissioni mediche di verifica presso l'INPS.

---

**0/3717/2/1<sup>a</sup>**

CHIRILLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3717, proroga termini considerati i concorsi espletati per i posti da ufficiale giudiziario, nonché la grave carenza di organico esistente in relazione al suddetto personale;

impegna il Governo:

a considerare prioritaria l'immissione in servizio degli idonei del concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario.

---

## EMENDAMENTI

### al testo del decreto-legge

#### Art. 1.

##### 1.4

STIFFONI, MONTI, MORO, PEDRAZZINI, CHINCARINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

##### 1.1

MAFFIOLI

##### 1.3

MANFREDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, relativo alle modalità di realizzazione di opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. I progetti relativi alle suddette opere non sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora non appartengano a una delle tipologie di cui all'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di opere pubbliche».*

---

**1.5**

MANFREDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'utilizzo dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è consentito anche per gli interventi iniziali in data successiva all'evento olimpico».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di opere pubbliche».*

---

**1.0.10**

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO, TURCI, PASSIGLI, PASQUINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga del termine di decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie)*

1. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° luglio 2007"».

---

**1.0.1**

BASSANINI, AMATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Decorrenza della sterilizzazione del diritto di veto delle fondazioni di origine bancaria)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "A partire dal 10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 31 dicembre 2007"».

---

**1.0.3**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)*

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d'ufficio, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall'annualità d'imposta 2001 e successive.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

– gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

– gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis;; 12 dalle parole "; il ruolo" fino a "di sospensione" e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

---

**1.0.2**

BASSANINI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga termini accertamento e liquidazione ICI)*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.»

---

**1.0.12**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga tempi per la trasmissione telematica dei dati contabili alla Corte dei conti)*

1. Al D.M. 24 giugno 2004 riguardante la "determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289", nell'allegato A, punto 5, le parole: "dal 2006" sono sostituite con le seguenti parole: "dal 2007"».

---

**1.0.8**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2, dell'articolo 7 *vicies ter*, della legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dalla stessa data di cui al comma 1", sono sostituite con

le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2007" e le parole: "31 ottobre 2005", con le seguenti: "31 ottobre 2006"».

---

### **1.0.6**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione del 10% del loro ammontare massimo spettante ai sensi del DM 119 del 2000, i seguenti emolumenti:"».

---

### **1.0.5**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti."

---

### **1.0.4**

BASSANINI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1, comma 138, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, le parole: "Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai



commi 139 e 140" sono sostituite con le seguenti parole: "Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 141"».

---

### **1.0.11**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2006)

1. Al comma 155 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire le parole: "31 marzo 2006" con le seguenti: "31 maggio 2006"».

---

#### **Art. 2.**

### **2.1**

FALCIER, *Relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo» sopprimere la seguente: «del».*

---

### **2.0.1**

EUFEMI

**2.0.2**

GUASTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4-*bis* dopo le parole: "tutte le disposizioni", sono inserite le seguenti: "ancorchè previste da leggi speciali"».

---

**Art. 3.****3.1**

MAFFIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18, comma 3-*ter* del decreto legislativo 19 novembre 1977, n. 422, e successive modificazioni le parole: "un anno" sono sostituite con le seguenti: "due anni"».

---

**3.2**

TESSITORE, MANCINO, PAGANO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui si dispone che il Governo individui gli enti e gli organismi pubblici ritenuti indispensabili, è – specialmente per quanto riguarda l'Unione Accademica Nazionale – ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006».

---

**3.0.1**

TIRELLI, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, comma 1, dopo le parole: "discipline sportive associate", sono inserite le seguenti parole: "e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI"».

---

**3.0.2**

IZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema)*

1. A decorrere dall'anno 2006, all'Associazione culturale denominata "Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema" di Roma è assegnato un contributo di euro 900.000,00 per la realizzazione di interventi di promozione, diffusione e gestione di attività culturali relative al settore audiovisivo, con particolare riferimento a finalità di stimolo e sviluppo dell'interesse dei giovani verso i mestieri tradizionali del cinema e di promozione e gestione di studi e ricerche nel campo del doppiaggio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**Art. 4.****4.1**

BOSCETTO, BARELLI, FIRRARELLO, CARRARA

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006», con le seguenti: «30 giugno 2007».*

---

**4.0.1**

ZORZOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: "per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2009"».

---

**4.0.4**

BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, NESSA, FORCIERI, NOCCO, MANZELLA, STANISCI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Per le esigenze relative delle Forze Armate per le quali sono necessarie prestazioni in appalto esterno di manovalanza e pulizia è autorizzata, per l'anno 2006, l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **4.0.5**

BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, NESSA, FORCIERI, NOCCO, MANZELLA, STANISCI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Al fine di consentire il tempestivo rinnovo delle convenzioni annuali stipulate dalle Mariscuole di Taranto e de La Maddalena con i docenti civili adibiti all'insegnamento delle materie non militari presso le medesime scuole, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 700.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **4.0.6**

STANISCI, NIEDDU, FORCIERI, BATTAFARANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2006 e di 25 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».

---

#### 4.0.7

BRUTTI Paolo, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l'ENAC)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente nazionale aviazione civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse proprie dell'ENAC, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

#### 4.0.3

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";

b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006"».

---

## **Art. 5.**

### **5.1**

MAFFIOLI, CICCANTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004», con le seguenti: «31 dicembre 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005».*

---

### **5.3**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 dicembre».*

---

### **5.0.1**

CICOLANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Al fine di consentire la definizione del procedimento istruttorio in corso relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico – ricreativo, il termine di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è ulteriormente differito al 30 giugno 2006. I canoni versati fino al 31 dicembre 2005 si intendono versati a titolo definitivo».

---

**5.0.2**

CICCANTI

**5.0.3**

ZAVOLI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)*

1. Il termine di cui comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006».

---

**Art. 6.****6.1**

BATTISTI

*Al comma 1, dopo le parole: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007» aggiungere le seguenti: «2007-2008».*

**6.2**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007» aggiungere le seguenti: « 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008».*

---



**6.0.1**

SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in favore dei lavoratori sordomuti)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308, è inserito il seguente: "Art. 6-bis. – 1. Il numero dei posti di lavoro riservato ai sordomuti è fissato nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati".

2. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio».

**6.0.2**

SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS))*

1. La lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

3. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Il regolamento deve in ogni caso:

a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

c) prevedere l'insegnamento della LIS nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell'articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

d) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42».

---

### 6.0.3

GIARETTA, BEDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Incarichi di presidenza)*

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dopo le parole «già conferiti» sono inserite le seguenti: «entro l'anno scolastico 2005-2006, in base alle attuali graduatorie a incarichi di presidenza negli istituti superiori riformulate in ambito regionale».

---

**6.0.4**

SOLIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004, n.143, dopo le parole: "con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione" sono aggiunte le seguenti« del 15 giugno 1999, n. 153, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 40 serie speciale – n. 57 del 20 luglio 1999, del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 40 serie speciale – n. 25 del 28 marzo 2000 e del».

---

**6.0.5**

GUASTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Termine in materia di realizzazione di immobili  
per l'edilizia universitaria)*

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008"».

---

**Art. 7.****7.0.3**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, dopo le parole: "presente decreto", sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ai due periodi successivi".

## 7.0.2

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Pubblico registro per la cinematografia*). - 1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, tenuto dalla SIAE ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ridenominato 'pubblico registro per la cinematografia'. Tale registro è destinato a dare pubblicità legale ai lungometraggi e cortometraggi, a contenuto narrativo o documentaristico, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, agli effetti delle disposizioni ivi contenute. L'iscrizione delle opere nel registro, la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti di autore, dei diritti connessi del produttore cinematografico, nonché dei diritti di proprietà sull'internegativo delle pellicole cinematografiche o dei supporti equivalenti, è obbligatoria per le pellicole di produzione o coproduzione italiana, per le quali sia presentata la denuncia di inizio lavorazione alla Direzione generale competente.

2. Con decreto ministeriale avente natura non regolamentare da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti:

- a) le modalità di iscrizione delle opere di produzione o coproduzione italiana;
- b) le tipologie di atti soggetti a trascrizione;
- c) i requisiti formali richiesti per la trascrizione degli atti;
- d) le modalità di presentazione e i termini per la trascrizione degli atti;
- e) le modalità di trascrizione e di conservazione degli atti;
- f) le modalità di tenuta del protocollo generale delle richieste di iscrizione e di trascrizione degli atti;
- g) le modalità di visura e di rilascio della certificazione;
- h) la misura dei diritti e delle spese istruttorie spettanti alla SIAE per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio di certificazioni e copie re-

lative al pubblico registro per la cinematografia, nonché per consentire le visure;

i) le ulteriori modalità occorrenti a realizzare e rendere operativa la pubblicità;

j) in via transitoria, la trascrizione degli atti relativi a film già iscritti nel pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla SIAE e l'iscrizione di film per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto previsto nel presente comma, siano state inviate alla SIAE dal Ministero le denunce di inizio lavorazione.

3. L'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1994, n. 153, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 1998, n. 163, sono abrogati. Con apposita comunicazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è resa nota la data di apertura del registro di cui al comma 1. A decorrere da tale data, sono parimenti abrogati il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, ed il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, e successive modificazioni.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli atti notificati al Pubblico registro cinematografico per la trascrizione, qualora non rivestano la forma di atto pubblico, devono recare la sottoscrizione autenticata"».

---

## Art. 8

### 8.0.1

MAGNALBÒ, ULIVI, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Direttori di struttura complessa delle aziende sanitarie)*

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei direttori di struttura complessa delle aziende sanitarie ospedaliere è elevato al compimento del settantesimo anno di età, previa domanda dell'interessato.

2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con incarico di direttore di struttura complessa, svolge le ordinarie attività assistenziali fino al compimento del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno di età in

base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al personale è conferito, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, un incarico che implica lo svolgimento delle attività assistenziali connesse all'attività didattica, ma non comporta l'attribuzione di responsabilità, e della connessa indennità, di direzione di struttura complessa, semplice o di programma».

---

### 8.0.2

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Ai dirigenti avvocati del Servizio sanitario nazionale si estendono le disposizioni previste dall'articolo 37 del CNL 23 dicembre 1999, valevole per le analoghe professionalità del comparto Regioni autonomie locali, e dell'articolo 6 del CCN integrativo dell'8 gennaio 2003, relativo al personale dell'area professionisti del comparto enti pubblici non economici».

---

### 8.0.3

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Il requisito del limite di età previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applica anche per la nomina dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

---

**8.0.4**

MANZIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)*

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7.000 euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa previdenziale ENPAM e Quota fissa B. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni ... Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 8.0.5

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Proroga della durata delle idoneità di professore ordinario e associato)*

1. Nelle more dell'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230, la durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2006».

---



**8.0.6**

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria, ZAVOLI,  
MONTICONE, D'ANDREA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Abrogazione del divieto di partecipazione a concorsi universitari)*

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il comma 10 è abrogato».

---

**Art. 9.****9.1**

FAVARO

**9.2**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».*

---

**Art. 10.****10.3**

DELOGU

*Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».*

---

**10.5**

DELOGU

*Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2006».*

---

**10.6**

DELOGU

*Al comma 1, lettera b), le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».*

---

**10.7**

DELOGU

*Al comma 1, lettera b), le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2006».*

---

**10.2**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 ed all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda».

---

**10.8**

VITALI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 ed all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda».

---

**10.4**

DELOGU

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, non si applicano agli esercenti la professione di avvocato».

---

**10.1**

MALAN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 196».

---

**Art. 11.****11.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

PASTORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 37, comma 32, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "entro il 31 ottobre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2006"».

---

**11.0.1**

MAGNALBÒ, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 11-bis.**

*(Modifica all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513)*

1. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le Regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dall'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi"».

**11.0.2**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Differimento termini in materia di efficienza energetica degli edifici)*

1. La disposizione di cui al punto 4 dell'allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di impianti esistenti alla data dell'8 ottobre 2005, è abrogata a decorrere dal 10 ottobre 2006.

2. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applicano anche agli edifici di categoria E8, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

**Art. 12.****12.0.2**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Omessa o tardiva esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi)*

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

**Art. 13.****13.3**

STIFFONI, MONTI, MORO, PEDRAZZINI, CHINCARINI

*Sopprimere l'articolo*

**13.2**

FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,» con le seguenti: «17-ter del decreto-legge 4 giugno*

2003. n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, e successive modificazioni,».

---

### 13.1

FABBRI

### 13.4

MENARDI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi nei programmi di cui al commi 1 e 2, per i quali i prefetti non abbiano potuto procedere all'assegnazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato aventi i requisiti, sono destinati agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Vigili del fuoco con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 215 del 10 maggio 2002.

2-ter. I programmi di cui al comma 1 e 2 potranno essere rilocalizzati anche in altra regione con le modalità previste dal comma 150, articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il finanziamento degli stessi potrà avvenire entro i limiti delle disponibilità, in ordine cronologico rispetto alla data di ratifica dell'accordo di programma. Ai fini della localizzazione il parere del prefetto territorialmente competente viene sostituito dall'assenso espresso dalla Regione in sede di accordo di programma.

2-quater. Agli interventi di edilizia sovvenzionata compresi nei programmi di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale.

2-quinquies. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 sono destinati alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a cooperative costituite tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine o alle Forze armate secondo il prezzo indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità del concessionario, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

---

**13.6**

MALAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 10-bis della legge n. 560 del 24 dicembre 1993, è inserito il seguente:

"10-ter. I costi relativi agli interventi di cui al comma 10-bis, realizzati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono recuperati, a favore dell'ente gestore che li ha sostenuti, all'atto del trasferimento della proprietà"».

---

**13.5**

MALAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se opera di autore non più vivente, e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, possano essere venduti se inseriti in edifici nei quali una percentuale, non inferiore al 25 per cento, sia già stata ceduta a privati cittadini».

---

**13.0.3**

COLLINO, BOBBIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguarda almeno il 50 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. In tal caso la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale".

2. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dell'articolo 97, le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato" sono soppresse;

b) la lettera c) dell'articolo 97 è sostituita dalla seguente:

"c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;

c) all'articolo 116, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi *more uxorio*, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.»;

d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo le parole: "dei figli minorenni" inserire le seguenti: "uguale diritto è riservato agli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti ovvero, in loro mancanza,".

4. I benefici derivanti dal presente articolo si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente».



**13.0.5**

NIEDDU, BATTAFARANO, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Alloggi demaniali in uso al personale militare)*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della difesa, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 9, della legge n. 537 del dicembre 1993, con proprio unico decreto ministeriale provvede ad adeguare la soglia di reddito per gli anni 2004 e 2005, a disporre contestualmente una moratoria non inferiore a sei mesi, a sospendere i procedimenti di recupero forzoso intrapresi o da intraprendere nei confronti degli assegnatari di alloggi di servizio, a fronteggiare le specifiche e particolari emergenze non altrimenti assolvibili mediante l'utilizzo di alloggi non assegnati, e a predisporre le necessarie spese di prima sistemazione dell'immobile a carico dell'assegnatario a titolo di anticipazione degli oneri di concessione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

**13.0.1**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Sono sospesi su tutto il territorio nazionale le azioni ed i procedimenti di recupero forzoso, compresi quelli attualmente in corso, degli alloggi appartenenti della Ministero della difesa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**13.0.6**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia)*

1. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà proposte, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed assegnati in uso e godimento, non ancora definite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.

2. Il socio assegnatario o l'erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al comma 1, possono richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell'articolo 141 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite, le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all'ente mutuante prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. L'ente mutuante provvederà entro 60 giorni alla stipula del mutuo individuale sulla base dei millesimi di proprietà redatti per ogni cooperativa dalla Commissione di collaudo ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio nei confronti dei quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione da socio, sempre che al momento della entrata in vigore della presente legge tale provvedimento non sia divenuto definitivo ed irretrattabile ed il relativo giudizio non ancora definito né estinto, quindi, sia pendente.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della legge 30 aprile 1999, n. 136, si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975 n. 492.

6. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».

---

#### **13.0.4**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "tra le imprese di costruzione" sono inserite le seguenti: "o le cooperative edilizie di abitazione"».

---

#### **13.0.2**

BIANCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Modifica dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513)*

1. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 20**

1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11

della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi».

---

## Art. 15.

### 15.0.4

ZAVOLI, VITALI, CHIUSOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo)*

1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 32 comma 21 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006. Entro la predetta data i Comuni in collaborazione con le Regioni, compiono una ricognizione delle superfici effettivamente utilizzate per finalità turistico-ricreative accertando l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni demaniali a partire dall'anno 2004. Ove accertata, l'evasione viene sanzionata per la porzione di superficie per la quale non è stato corrisposto il canone, con un versamento corrispondente al canone dovuto secondo l'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 nella categoria superiore a quella di appartenenza. Le somme rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento sono destinate per il 50% alla Regione e per il restante 50% al Comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l'attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.

2. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione a disposizione dell'amministrazione dello stato, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, utili ai fini di agevolare l'accertamento dell'evasione.

3. Determinate le superfici effettivamente utilizzate soggette a corresponsione di canone demaniale con finalità turistico-ricreative, entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, determina i

nuovi canoni demaniali. Essi sono calcolati adeguando la tabella A allegata al presente articolo, tramite la diminuzione o l'aumento proporzionale di ogni singola voce e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. A decorrere dal 2006 il gettito relativo ai canoni demaniali con finalità turistico-ricreative è suddiviso al 50 per cento tra lo Stato e le Regioni. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l'attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative».

TABELLA A

	ALTA VALENZA TURISTICA	NORMALE VALENZA TURISTICA
Concessioni inferiori a 250 mq.	Euro 1.000,00	Euro 1.000,00
Fino a mq. 1000	Euro mq. 2,00	Euro mq. 1,40
Da 1001 a 3000 mq	Euro mq. 1,80	Euro mq. 1,30
Da 3001 a 5000 mq	Euro mq. 1,70	Euro mq. 1,20
Da 5001 a 50.000 mq	Euro mq. 1,60	Euro mq. 1,10
Oltre 50.000 mq	Euro mq. 1,50	Euro mq. 1,00

### 15.0.1

FABBRI

### 15.0.3

MENARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. Nel caso di attività manutentive o di rinnovo di massicciate ferroviarie con presenza di materiali provenienti da pietre verdi, le disposizioni disciplinanti le attività di bonifica o rimozione dell'amianto e dei beni contenenti amianto e relative lavorazioni, trovano applicazione soltanto quando tali materiali siano classificabili come pericolosi ai sensi del DM sanità 14 maggio 1996 e relativo allegato 4 e sue eventuali modificazioni».

**15.0.2**

CICOLANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Le lavorazioni relative agli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario, quelle relative agli impianti per la trazione elettrica ferroviaria e quelle relative all'armamento ferroviario – qualora siano ricomprese in interventi da realizzare mediante le procedure di affidamento di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 – nonché le lavorazioni di manutenzione delle gallerie e della sede ferroviaria in presenza di esercizio ferroviario, non possono essere eseguite da imprese prive delle relative adeguate qualificazioni a norma del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, salva la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere il possesso di ulteriori specifici requisiti tecnici e/o finanziari.

---

**Art. 16.****16.1**

FAVARO

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno, al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto».*

**16.0.1**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Esenzione per cori, bande e filodrammatiche)*

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, lettera *m*), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" inserire le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati";

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1,5 per cento».

---

## Art. 17.

### 17.1

FABBRI

### 17.10

VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».*

### 17.2

FALCIER, *Relatore*

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sostituito dal seguente» con le seguenti: «sostituito dai seguenti».*

### 17.8

MANZIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f)-bis, è inserita la seguente:

"f-ter) dal personale dei soggetti privati iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che svolgono attività di servizi nei confronti degli Enti proprietari delle

strade, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strada su cui espletano il servizio"».

---

**17.6**

EUFEMI

**17.9**

PICCIONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione degli accessi stradali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, stabilito dalla disposizione dell'ANAS S.p.A. n. 97 del 9 aprile 2004, è riaperto e differito al 31 dicembre 2006 e non si fa luogo alla riscossione delle somme contenute nei preavvisi bonari di accertamento adottati ai sensi dello stesso articolo 22».

---

**17.3**

PEDRAZZINI, STIFFONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, Il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo"».

---

**17.7**

MENARDI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che



ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.".

1-ter. All'Appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alla sezione 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) aggiungere alla prima colonna il punto "1.1.5. Spessore e stato del disco freno" e alla seconda colonna il punto "1.1.4 Spessore e stato del disco freno"».

---

### 17.0.3

GUBETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino del requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo"».

---

### 17.0.4

GUBETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.

d) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 4 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h"».

---

**17.0.2**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Accessi stradali)*

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione della sanatoria degli accessi stradali, di cui alla disposizione n. 97 del 9 aprile 2004 del Presidente dell'ANAS S.p.a., già prorogato al 31 gennaio 2005 dalla disposizione n. 155 del 24 giugno 2004 del Presidente dell'ANAS S.p.a., è ulteriormente differito al 31 dicembre 2007».

---

**17.0.1**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Misure per prevenire incidenti stradali derivanti da uso di determinati prodotti farmaceutici creanti effetti negativi nella guida degli utenti della strada)*

1. Nella parte esterna delle confezioni o dei contenitori nonché all'interno del foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada, deve essere riprodotto un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Il simbolo, citato al comma 1, oltre ad essere facilmente individuabile, dovrà contenere l'immagine di un'auto stilizzata all'interno di un triangolo rosso, con la dicitura "Attenti alla guida" come segnale di pericolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2006.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.

6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della Salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

7. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.

8. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministero della Sanità sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1 del presente articolo».

---

### 17.0.5

ZAVOLI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

(Obbligo di patente nautica per la navigazione su moto d'acqua)

1. L'obbligo della patente nautica per la navigazione su moto d'acqua, di cui all'articolo 39 comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 18 luglio 2003 n. 171, recante il codice della nautica da diporto, limitatamente al noleggio per fini turistico-ricreativi, è differito al 30 settembre 2006.

2. Per consentire la temporanea navigazione per fini turistico-ricreativi a soggetti non provvisti della patente nautica, entro la data di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto contenente le regole cui i noleggiatori debbono attenersi nell'esercizio della loro attività, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a*) obbligo del noleggiatore di possedere la patente nautica;
- b*) maggiore età del conducente;
- c*) obbligo di navigazione delle moto d'acqua in uno specchio d'acqua riservato, posto a non meno di 1000 metri dalla riva e di dimensione non inferiore a un chilometro quadrato;
- d*) obbligo di atterraggio e partenza delle moto d'acqua solo attraverso appositi corridoi e a una velocità non superiore ai tre nodi;
- e*) determinazione del massimo di durata oraria del noleggio;

f) obbligo di presenza del noleggiatore con un mezzo di soccorso per tutta la durata del noleggio;

g) obbligo di introdurre un dispositivo di telecomando per lo spegnimento automatico delle moto, funzionante sia da terra che in mare, utilizzabile dal noleggiatore sia nel caso di condotta pericolosa del conducente sia nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dello stesso;

h) obbligo di noleggio delle moto d'acqua ad un massimo di due persone, anche nel caso di moto omologate per tre persone;

i) determinazione di sanzioni a carico del conducente e del noleggiatore in caso di violazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale».

---

## Art. 18.

### 18.5

MAGNALBÒ, MUGNAI, COLLINO, BOBBIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade il 15 dicembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma primo, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006».

### 18.9

MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «il cui mandato» inserire le seguenti: «è scaduto o».*

---

**18.7**

MAFFIOLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i procedimenti di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio e delle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71 del Regio decreto suddetto, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71 e 42-ter. Coloro che sono confermati ai sensi dell'articolo 42-quinquies del regio decreto suddetto conservano l'incarico a tempo indeterminato fino al settantacinquesimo anno di età e: percepiscono la seconda indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 se la permanenza in servizio determinata dal compimento di attività dell'ufficio superiori nello stesso giorno lavorativo la durata di tre ore, anche non consecutive.

Alla lettera a) dell'articolo 72 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla lettera a) dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole da: "da personale" alla fine del periodo sono soppresse».

---

**18.8**

MAFFIOLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comma 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: "Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e al termine è confermato per uguali periodi fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età».

---

**18.3**

BOBBIO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni"».

---

**18.12**

CALVI

**18.13**

LEGNINI, VITALI

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

**18.10**

CAVALLARO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**18.14**

BASSANINI, VILLONE, LEGNINI

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

"3. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogata la lettera e)".

---

**18.6**

VALDITARA

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. Per fronteggiare indifferibili esigenze, il ruolo del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità di Consiglieri di Stato; i predetti posti sono conferiti, a domanda, in deroga ad ogni altra disposizione e senza imputazione ad alcuna delle aliquote di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai candidati risultati idonei nei concorsi a posti di Consigliere di Stato espletati entro il 31 dicembre 2004 che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La lettera e) dell'articolo 1, comma novantasette della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogata. All'onere recato dalla applicazione del presente comma pari a 500.000 Euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 18.2

FALCIER, *relatore*

*Al comma 4, sostituire le parole: «articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205» con le seguenti: «articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186».*

---

## 18.11

SCARABOSIO, BOSCIETTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e secondo periodo del presente comma è legislativo n. 545 del 1992».*

---

**18.4**

BOBBIO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Fino alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17, e i), numero 6, della legge 25 luglio 2005, n.150, nei confronti dei magistrati che, avendo già compiuto il sessantottesimo anno di età e non ancora il settantaduesimo, si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16 comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, agli effetti delle predette disposizioni della citata legge n.150 del 2005 in luogo della data di ordinario collocamento a riposo si fa riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio».

---

**18.1**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le funzioni di Referente presso le Sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, sono svolte da impiegati inquadrati in posizione non inferiore all'area B – posizione economica B3».

---

**18.0.1**

EUFEMI

All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il secondo periodo del comma due è sostituito dal seguente: "sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi Professionali gli avvocati, i dottori commercialisti ragionieri e i periti commerciali, i revisori contabili iscritti nei Registri del Ministero di grazia e giustizia nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica"».

---



**Art. 19.****19.0.1**

EUFEMI

**19.0.3**

DANIELI Franco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 è sostituito dal seguente:

"187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione"».

---

**19.0.2**

DANIELI Franco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 19-bis.**

*(Differimento decorrenza contributi ai quotidiani italiani all'estero)*

1. La decorrenza prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differita al 10 gennaio 2006 per i contributi previsti dal secondo periodo, del comma 2-ter, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni.».

---

**Art. 20.****20.2**FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 291,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,» e sostituire le parole: «sono aggiunte» con le seguenti: «sono inserite».*

---

**20.1**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 291,» inserire le seguenti: «le parole 43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: "63 milioni di euro" e».*

---

**20.7**

LEGNINI, VITALI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:

a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni;

b) siano stati impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;

c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;

d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.

*2-ter.* L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea.

*2-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».

---

## 20.6

LEGNINI, VITALI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive saranno definite le modalità selettive ed applicative.

*2-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento"».

---

**20.3**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

---

**20.4**

SCARABOSIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis.* Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

---

**20.5**

VITALI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis.* All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

---

**20.0.7**

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007."».

**20.0.1**

EUFEMI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

*(Proroga dei termini contenuti  
nel decreto legislativo 6 novembre 2001 n. 423)*

1. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della vigente tabella delle attività lavorative al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, le parole "per l'anno 2006" di cui alla lettera *d*), comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2007".

2. Per le medesime imprese, il termine del 10 gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è prorogato al 10 gennaio 2009»

**20.0.3**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni della legge 2 dicembre 2005, n. 248)*

1. All'articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole "anno 2006" sono sostituite con le parole "anno 2005";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini di cui al comma precedente, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 18 milioni di euro per il 2005; al relativo onere si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311."».

**20.0.5**

RUVOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)*

1. All'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite con le seguenti "i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

**20.0.4**

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Proroga dei termini per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione)*

1. Il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, è differito al 31 dicembre 2006".».

---

**Art. 22****22.2**

SALERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si applica anche agli avanzi di gestione accantonati dai Consorzi obbligatori di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151».

**22.1**

STIFFONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007.”»

---

**22.0.1**

EUFEMI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente la compensazione dell'onere delle sistemazioni fluviali, con valore del materiale estratto, sono prorogate di un anno».

---

**22.0.2**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.

---

**22.0.3**

PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Conferimento in discarica dei rifiuti)*

1. Al comma 9 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le seguenti: ", di tipo *ex* 2A e alle discariche per inerti"».

---



**22.0.5**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Al comma 9, dell'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifiche, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il secondo periodo è abrogato e la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: "Rifiuti"».

---

**22.0.4**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"9. Le attività di cui al presente articolo non sono in ogni caso soggette alle autorizzazioni previste dal presente decreto legislativo anche quando la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è organizzata in isole ecologiche o centri di raccolta materiali o altre forme analoghe e comunque tali autorizzazioni non devono essere rilasciate quando le attività soggette ad autorizzazione sono svolte dallo stesso ente titolare dei relativi poteri autorizzativi».

---

**Art. 23.****23.10**

MONTI, STIFFONI, FRANCO PAOLO

**23.11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**23.3**

FABRIS

*Sopprimere il comma 1.*

---

**23.19**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora» con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2007, e può essere prolungato fino al 31 dicembre 2009, qualora, un anno prima della gara.».*

---

**23.2**

EUFEMI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di gestione di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico locale, alle quali gli enti locali, entro i termini di cui al presente comma, abbiano trasferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas, possono partecipare senza limitazioni alla gara di affidamento del servizio stesso.».*

---

**23.9**FALCIER, *relatore*

*Al comma 4, dopo le parole: «n. 784,» e «n. 266,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».*

---

**23.14**

BONGIORNO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, già prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30*

giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre *tranche*, per i progetti non ancora ultimati a causa dei ritardi del rilascio di concessione edilizia vengono prorogati di ulteriori 6 mesi, dalla data del rilascio della concessione edilizia stessa, se già ottenuta all'entrata in vigore del presente articolo. Le eventuali revoche per tali ritardi sono nulle.

4-ter. L'entrata a regime dei progetti di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per i bandi 40 e 80, per il settore dell'industria relative alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel caso di attività industriali che necessitano di autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni ministeriali ai fini dell'inizio delle attività, e non ancora ottenute, può essere prorogata fino ad un massimo di 2 anni.».

---

### 23.16

BOSCETTO, MALAN, D'IPPOLITO

*Al comma 5, dopo la parola: «termini» sopprimere le parole da: «non ancora» fino a: «decreto».*

---

### 23.4

MANFREDI

### 23.5

MAFFIOLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'interno dei piani di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, gli impianti di produzione idroelettrica sono assimilati alle infrastrutture lineari a rete relative a servizi pubblici essenziali».

---

**23.6**

MALAN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2007". Conseguentemente, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 non sono considerate, per l'anno 2006, ai fini della determinazione delle aliquote provvisorie di cui all'articolo 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000».

---

**23.7**

MALAN

**23.12**

SAMBIN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e partecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

---

**23.13**

SAMBIN, MALAN, BOSCHETTO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006.»

---

**23.8**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I termini per la realizzazione delle iniziative produttive, assistite da finanziamenti o contributi pubblici, da realizzarsi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono sospesi per tutta la durata della dichiarazione di stato di emergenza».

---

**23.8 (testo 2)**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I termini per la realizzazione delle iniziative produttive, assistite da finanziamenti o contributi statali, da realizzarsi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità nazionale, sono sospesi per tutta la durata della dichiarazione di stato di emergenza».

---

**23.15**

SCARABOSIO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000».

---

**23.0.4**

NESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2005, n. 26, nonché i termini di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 13 aprile 2000, n. 125 e all'articolo 1-*bis*, comma 5 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-*quinquies*, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni e 4-*bis*, comma 5, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia nonché le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383 si applicano anche ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto interministeriale 24 aprile 1990, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacità produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento».

**23.0.1**

EUFEMI, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 ed all'articolo 15 del de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

---

### **23.0.7**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Convenzione di Parigi per il disarmo chimico)*

1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997 n. 93, e rinnovati ai sensi dell'articolo 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni».

---

### **23.0.6**

EUFEMI

### **23.0.11**

PICCIONI

**23.0.12**

STANISCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Denunce dei pozzi)*

1. All'articolo 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

---

**23.0.13**

VITALI, CHIUSOLI, MACONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono inserite le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007";

*b)* al comma 2, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede, per l'anno 2006 e fino a concorrenza degli importi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2006 nel Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (U.P.B. 4.1.2.17, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---



**23.0.3**

NESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Risparmio energetico)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4 al comma 1, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2010";

b) all'articolo 6 al comma 1, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2010";

c) all'articolo 11 al comma 1, le parole: "come modificata dal presente decreto dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "e dal decreto ministeriale 27 luglio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2005";

d) all'articolo 16 sono abrogati i commi 1, 2 e 4"».

---

**23.0.9**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Differimento termini in materia di efficienza energetica degli edifici)*

1. La disposizione di cui al punto 4 dell'allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di impianti esistenti alla data dell'8 ottobre 2005, si applica a decorrere dal 10 ottobre 2006.

2. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applicano anche agli edifici di categoria E8, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo».

---

**23.0.5**

PICCIONI, MALAN, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 143, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.";

b) al comma 147, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché delle spese in conto capitale derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Torino".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2006, a 20 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

---

**23.0.10**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Disposizioni in materia di attività produttive)*

1. A decorrere dall'anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell'azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l'anno 2008, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

---

## **Art. 24.**

### **24.1**

PETRINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».

---

### **24.0.2**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Confidi)*

1. All'articolo 13, comma 23-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "a decorrere dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007".

2. All'articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due anni decorrenti da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2007"».

---

### **24.0.3**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, SALERNO

**24.0.4**

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Confidi agricoli)*

1. All'articolo 13, comma 23-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "a decorrere dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007"».

---

**24.0.1**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Confidi)*

1. All'articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due anni decorrenti da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2007"».

---

**Art. 25.****25.1**

FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento» *con le seguenti:* «Il termine di cinque anni stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2001, e successive modificazioni,».

---

**25.2**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, SALERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;"

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;

d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola –, senza attribuzione di rendita. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita.»;

---

### 25.3

EUFEMI

### 25.5

PICCIONI

### 25.6

STANISCI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

«3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 2135 codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.».

---

### 25.4

EUFEMI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A far data dal primo gennaio 2006, le unità immobiliari comprese nei quartieri fieristici sono censite nel gruppo «E» solo se destinate ad attività espositive o convegnistiche; le unità immobiliari, ancorché comprese nei quartieri fieristici ma con diverse utilizzazioni e aventi di fatto un'autonomia funzionale e reddituale, devono essere ricondotte alle categorie catastali corrispondenti all'uso prevalente dell'unità immobiliare stessa.

---

**25.7**

EUFEMI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

“1-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) all'articolo 67, comma 3 è soppresso;
- c) all'articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole «visure ipotecarie» sono aggiunte le seguenti: «alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento»;
- d) All'articolo 67, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo:

«L'organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale»

**25.0.9**

MAGNALBÒ, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis**

*(Canoni demaniali marittimi)*

1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì delle situazioni di rilevante delusione. A tal fine il termine di cui all'articolo 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è differito alla data di entrata in vigore del predetto decreto.».

**25.0.6**

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(IRAP in agricoltura)*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso allo gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

---

**25.0.3**

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 25-bis.**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore agricolo)*

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "dal 1 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2007".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'al-



cole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2006».

---

#### **25.0.4**

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Adempimenti contributivi per il settore agricolo)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui al comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano alle imprese del settore agricolo.

2. Agli oneri di cui al comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro».

---

#### **25.0.1**

CHINCARINI, VANZO, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili)*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006 limitatamente alle annualità d'imposta 2001 e successive».

---

**25.0.11**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Uffici delle conservatorie)*

1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: "1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11"».

---

**25.0.8**

CHINCARINI, STIFFONI, MONTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Patto di stabilità)*

1. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 21 della legge 30 dicembre, 2004 n. 311 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario».

---

**25.0.10**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 25-bis.**

*(Disposizioni per la ricostruzione nei territori della regione Marche colpita dal sisma del 1997)*

1. Il termine di cui al comma 6, dell'articolo 42 della legge 1 agosto 2002, n. 166, è prorogato al 30 giugno 2006.

---

**Art. 26.****26.3**FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,» con le seguenti: «decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,» e le parole: «27 dicembre 2002, n. 28,» con le seguenti: «20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni.»*

---

**26.2**

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, AZZOLLINI, MAGNALBÒ, PACE, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO, ZAPPACOSTA, SALERNO

*Aggiungere i seguenti commi:*

*1-bis.* Il comma 17-bis dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modificato dall'art. 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le parole «40 rate trimestrali» sono sostituite dalle seguenti: «80 rate trimestrali».

*1-ter.* All'art. 4, comma 24 dicembre 2003, n. 350, modificato dal comma 2 dell'art. 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le parole «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

*1-quater.* Al comma 23 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «il tasso di interesse di differimento da applicare sulle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione» con le seguenti «per le singolate non è dovuto alcun interesse».

1-*quinquies*. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 202.

---

## **26.1**

SPECCHIA, BONGIORNO, TOFANI, AZZOLLINI, MAGNALBÒ, PACE, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO, ZAPPACOSTA, SALERNO

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per il settore agricolo si applica a partire dal 10 gennaio 2007»

*Conseguentemente, e sostituire la rubrica con la seguente:*

«Fondo per lo sviluppo e la meccanizzazione in agricoltura e documento unico di regolarità contributiva nel settore agricolo».

---

## **Art. 27.**

### **27.1**

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **27.5**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, SALERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro il 31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2006"».

---

**27.2**FALCIER, *relatore*

*Al comma 1 e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «n. 410,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».*

---

**27.6**

BOSCETTO

**27.7**

MALAN

*Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita con: «novanta» e l'espressione: «o in amministrazione straordinaria» è soppressa.*

---

**27.0.1**

BUCCIERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di gestioni commissariali)*

1. All'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dalla data del provvedimento di gestione commissariale e per tutta la durata della gestione medesima, sui beni dell'ente commissariato, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, anche se prevista da leggi speciali, né possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni dell'ente, né iscriversi ipoteche e/o pignoramenti per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di commissariamento".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure di gestione commissariale in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

---

**Art. 28.****28.0.2**

COLLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio, con caratteristiche non previdenziali, il cui accantonamento è comunque obbligatorio per legge, non sono deducibili dal reddito a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto già versato all'erario dal contribuente».

---

**28.0.3**

CURTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. I dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore trasporti, inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di ingegnere direttore coordinatore e di direttore amministrativo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano rivestito per almeno quindici anni l'incarico di Direttore degli Uffici ex MCTC, ora Uffici Provinciale DTI, sono nominati Dirigenti secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo, in considerazione dell'esperienza professionale maturata».

---

**28.0.4**

CURTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che tra le posizioni fatte salve s'intendono inserite, oltre a quelle i cui gradi di giudizio siano stati già formati alla data del 10 gennaio 2006, anche le posizioni per le quali le relative procedure siano state già attivate con fissazione delle udienze anche in data successiva al 10 gennaio 2006».

---

**28.0.5**

BATTAGLIA Antonio

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 2001, sono soppresse le parole da "sulla base" a "organiche".

2. La regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico, individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge 448 del 2001 fino all'esaurimento delle stesse. Successivamente la regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».

---

**28.0.1**

GUBERT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

(Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austro-ungarici, e ai loro discendenti)

1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni».

---

**Art. 29.****29.1**FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 448,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».*

---

**29.0.1**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, è prorogato di tre anni dal 30 gennaio 2007».

---



**29.0.6**

MALAN, BOSCKETTO, D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Tasse brevettali)*

1. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la piena funzionalità dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) gli effetti della abrogazione prevista dall'articolo 1, comma 351, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006), limitatamente a quanto previsto in materia di tassa di deposito e alle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità nonché alla tassa di deposito e alle tasse di mantenimento in vita a decorre dai quindici anni successivi al primo, previste, rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 30 dicembre 1995, sono differiti al 10 gennaio 2007.

2. Per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i pagamenti già maturati e dovuti ai sensi del comma 1 sono corrisposti entro il termine di trenta giorni a decorrere dall'anno in vigore della stessa legge di conversione senza sovrattasse, ovvero nei sei mesi successivi comprensivi di quest'ultima».

**29.0.2**

NOVI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali».

**29.0.3**

CARRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali».

---

**29.0.5**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali».

---

**29.0.4**

CARRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni».

---

**Art. 30.****30.1**FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 99», inserire le seguenti: « e successive modificazioni.».*

---

**30.0.1**

BONGIORNO, SPECCHIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. L'obbligo di cui al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , per le imprese agricole decorre dallo gennaio 2007».

---

**30.0.2**

STANISCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Regolazione contributiva in agricoltura)*

«1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l'estinzione delle ob-

bligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento";

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

## Art. 31.

### 31.2

VIZZINI, PASTORE

*Al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265», aggiungere le seguenti: «relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto».*

---

**31.11**

VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265», aggiungere le seguenti: «relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto».*

---

**31.8**

SALERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2006, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2006, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 100.000».

---

**31.3**

STIFFONI, FRANCO PAOLO

*Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.

2-ter. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all'ar-

articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005.

*2-quater.* Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000».

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni in materia fiscale»

---

### 31.4

STIFFONI, FRANCO Paolo

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.».

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni in materia fiscale»

---

### 31.5

STIFFONI, FRANCO Paolo

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005.».

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»*

---

**31.6**

STIFFONI, FRANCO Paolo

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.»

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»*

---

**31.7**

STIFFONI, FRANCO Paolo

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al periodo di sospensione dei termini processuali previsto dall'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono in ogni caso aggiungere sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»*

---

**31.1**

MAFFIOLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Consequentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute

negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

---

### 31.9

SCARABOSIO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. La mancata separata indicazione nelle singole dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2002-2003-2004 delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, non comporta la loro indeducibilità, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti e delle altre condizioni indicati dal comma II dello stesso articolo 110 citato, ed è sanzionata in tutti i casi ed ad ogni effetto, mediante il versamento di una somma determinata in misura doppia della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo del 1997 n. 471 per ciascun periodo di imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione».

---

### 31.10

SCARABOSIO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 9, al comma 7, dopo le parole: «canoni di locazione o di concessione,» sono aggiunte le seguenti parole: «ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997».

---



**31.0.10**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**Art. 31-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.

**Art. 31-ter.**

1. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005.

**Art. 31-quater.**

1. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.

---

**31.0.4**

MAGNALBÒ

**31.0.14**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di studi di settore)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente articolo:

"10-bis. - *(Asseverazione degli studi di settore)*. - 1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:

a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;

b) dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.

2. Con l'asseverazione viene altresì attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. possono essere inoltre giustificate, con separata ed ulteriore attestazione, le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.

3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.

4. In caso di ricorso contro l'atto di accertamento relativo ai periodi d'imposta per i quali è stata rilasciata l'asseverazione fedele, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.

5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l'asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.».

2. Sono soppressi:

*a)* la lettera *b)* del primo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

*b)* l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

*c)* le parole: «o l'asseverazione» e «, delle asseverazioni» contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

*d)* le parole: «e l'asseverazione», «ovvero l'asseverazione», «dell'asseverazione» contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell'articolo 35, nel primo comma lettera *a)* dell'articolo 39 e nel primo comma, lettera *c)* dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole «l'asseverazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1 dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l'asseverazione di cui all'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146».

---

**31.0.12**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

Il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

---

**31.0.5**

BOSCHETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.

2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall'articolo 2, comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**31.0.9**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Concessionari privati per l'esazione di tributi di finanza locale)*

1. In deroga al primo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 446, la misura minima di capitale sociale interamente versato richiesto per l'iscrizione all'albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in euro 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei predetti termini, comporterà l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso».

---

**31.0.7**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Differimento termini in materia di etichettatura)*

1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 10 gennaio 2007 e, comunque, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice».

---

**31.0.8**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Semplificazione della fiscalità locale)*

1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale provinciale e comunale

2. Al fine di consentire la stipulazione e l'esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le Regioni, le Province e i Comuni, possono istituire banche dati e moduli completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedurali».

**31.0.1**

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";

b) le parole: "16 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre 2005";

c) le parole: "16 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2003"».

**31.0.2**

MINARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)*

Al comma 2-ter, dell'articolo 1, della legge 10 agosto 2003, n. 212, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2003, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 30 giugno 2006, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 31 marzo 2006. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo"».

**31.0.3**

BOLDI, PEDRAZZINI, BRIGNONE, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Proroga di agevolazioni fiscali)*

1. Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2006».

**31.0.11**

SCARABOSIO

**31.0.13**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di dichiarazioni)*

1. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dai seguenti commi: "137. All'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge 18 aprile 1986, n. 121, le parole (20.000) ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti (12 euro).

137-bis Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello "730", di contribuenti cui si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73. La disposizione di cui al periodo precedente non trova applicazione nelle ipotesi di dichiarazioni modello "730" che evidenziano una imposta a credito superiore a 12 euro».

---

**31.0.15**

VITALI

**31.0.17**

MAGNALBÒ, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì, delle situa-



zioni di rilevante elusione. A tal fine il termine di cui all'articolo 3-ter, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è differito alla data di entrata in vigore del predetto decreto.»

### 31.0.16

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)*

1. All'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano in ogni caso le ipotesi di concorso e continuazione previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

d) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

## Art. 33.

### 33.0.1

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 33-*bis*.

*(Differimento termini in materia di etichettatura)*

1. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, decorre dal 10 gennaio 2007 e, comunque, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice».

---

**33.0.3**

BOSCKETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Uso di marchi e false e fallaci indicazioni)*

1. All'articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana" siano inserite le seguenti: " ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o da un'altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estesa;

2. All'articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo l'ultimo periodo sia aggiunto il seguente: "Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libertà pratica.

---

**Art. 34.****34.0.1**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori,"».

---

**Art. 35.****35.1**

FERRARA, MONTAGNINO, PETRINI, MANZIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il214*  
seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3 - figura professionale del Direttore di Cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale.

1-ter. All'onere finanziario della spesa di provvede con 78.410.000,00 euro derivanti dal Fondo Unico di Amministrazione del Ministero della giustizia anno 2006 e seguenti, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, nonché dall'aumento del 5 per cento delle spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002».

---

**35.2**

BALBONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: "15 maggio 2005" sono aggiunte le seguenti: "e prima del 31 gennaio 2006"».

---

**35.3**

PASTORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 2-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato».

---

**35.0.1**

VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2 comma 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 in quanto sprovvisti, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000, di titolo di studio considerato valido per l'accesso alla classe di abilitazione o di concorso richiesta, purché abbiano sostenuto e superato, ai sensi del decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, gli esami universitari necessari per rendere valido il titolo posseduto entro la sessione estiva dell'anno accademico 1999/2000».

---

**35.0.2**

COMPAGNA, MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Procedure di reclutamento docenti universitari)*

1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. È abrogato l'articolo 2-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7».

---

**Art. 37.****37.2**FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «settoriale del» con le seguenti: «del settore» e le parole: «nei comuni delle aree» con le seguenti: «nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali» e sostituire la parola: «Salentino-Iccese» con la seguente: «Salentino-Leccese».*

---

**37.5**

SCARABOSIO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria, la disciplina della durata e delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, fermo restando le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. In attesa della regolamentazione di cui al precedente comma, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987».

---

**37.6**

IZZO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3-bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 2004 n. 77, le parole: "10 gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2007"».

---

**37.3**

RUVOLO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, le parole: «entra in vigore dal 10 gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008» sono sostituite dalle seguenti: «entra in vigore dal 10 gennaio 2007 e sarà operativo per il triennio 2007-2009».

1-*ter*. Sono prorogate per l'anno 2006 le linee guida adottate con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, all'uopo utilizzando le pertinenti dotazioni finanziarie stanziare per l'anno 2006 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266».

---

**37.4**

CARRARA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

In presenza di particolari circostanze di traffico mercantile ed al fine di accelerare l'espletamento delle operazioni portuali l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, valutate le condizioni tecnico operative, può disporre l'uso transitorio delle banchine non in concessione applicando una addizionale sul canone concessorio, proporzionata all'uso del suolo pubblico.

---

**37.1**

FABRIS

*Aggiungere il seguente comma:*

1-*bis*. Al comma 369 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

---

**37.0.2**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Conversione per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, conuna l della legge 26 novembre 1993, n. 489 ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.».

---

**37.0.3**

BOSCATTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di attività produttive)*

1. A decorrere dall'anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell'azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione a spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

---



**37.0.4**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.

2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito delle imposta valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall'articolo 2, comma 34 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**Art. 38.****38.1**

TIRELLI, BOLDI, STIFFONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa.».

**38.0.6**

EUFEMI, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Disposizioni in materia di cooperative)*

1. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricom-

prese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 623 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, previo pagamento del 10% della somma richiesta con il verbale di accertamento ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

3. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'artilo 5 della legge, 8 agosto 1985 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, amma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e della prestazione previdenziale degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 142 del 2001, le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative all'estinzione del rapporto di lavoro e alle prestazioni mutualistiche, queste ultime comprendenti sia lo svolgimento della attività lavorativa, sia il trattamento economico, si intendono di competenza del Tribunale ordinario.

5. Il disposto dell'articolo 3 decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore deio trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto ricevente. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma 1 secondo priodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicebre 1986, n. 917 nella formulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.».

**38.0.2**

BARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati: il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi delle precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al presente articolo. La restante

parte degli importi è corrisposta, decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a decorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi di imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **38.0.3**

BARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. L'esercizio dell'attività professionale in medicina legale e delle assicurazione è consentito oltre a coloro che secondo la disciplina vigente abbiano conseguito il relativo diploma universitario di specializzazione anche ai medici italiani o stranieri che, all'entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo almeno pari a quello del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attività medico-legale pubblico-istituzionale o libero-professionale.

2. Ai fini delle attività di consulenza o peritali, gli organi giurisdizionali si avvalgono prioritariamente, di medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o di medici a questi assimilati secondo la presente norma, fatta salva la facoltà di ricorrere, ove necessario ai fini di giustizia all'ausilio di ulteriori specifiche competenze professionali».

---

### **38.0.4**

CICOLANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. L'esercizio dell'attività professionale in medicina legale e delle assicurazioni è riservato ai medici che hanno conseguito il relativo diploma universitario di specializzazione.

2. In deroga a tale principio detto esercizio è altresì consentito ai medici italiani o stranieri che all'entrata in vigore della presente disposizione hanno già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo almeno pari a quello del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attività medico - legale pubblico - istituzionale o libero professionale.

3. Ai fini delle attività di consulenza o peritali, gli organi giurisdizionali si avvalgono, prioritariamente, di medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o di medici a questi assimilati secondo la lettera della deroga, fatta salva la facoltà di ricorrere, ove necessario ai fini di giustizia, all'ausilio di ulteriori specifiche competenze professionali».

---

### **38.0.5**

MAGNALBÒ, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Gli interessi passivi riguardanti i mutui concessi per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa a tutto il 2004 possono essere portati in detrazione, anche se la enunciazione di mutuo prima casa non è contenuta nel contratto di mutuo stesso, ma possa essere desunta da altri documenti in possesso dell'Istituto mutuante o del mutuatario».

---

### **38.0.7**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della legge 18 novembre 1995, n. 495, come modificata dalla legge 4 aprile 1997 n. 93, e rinnovati ai sensi dell'articolo 25 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni».

---

**Art. 39.****39.1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.2**

CICCANTI, MAFFIOLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 457 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005".

*Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, ridurre lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B.9.1.1.0.).*

---

**39.0.3**

PERUZZOTTI, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Nomina delle Guardie Particolari Giurate)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale, delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «albo».

2. L'albo è suddiviso in due sezioni:

la prima sezione contiene l'elenco degli aspiranti Guardie Particolari Giurate, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, determinati con decreto del Ministro dell'interno;

- d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
- e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata;

la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle Guardie Particolari Giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell'interno.

3. Le modalità di istituzione dell'albo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria.

4. In conformità con le norme vigenti in materia, la nomina delle guardie particolari giurate dev'essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all'albo, così come previsto al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.

5. Le Guardie Particolari Giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, prima dell'approvazione sono tenute ad esibire l'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.

6. La Guardia Particolare Giurata è autorizzata a svolgere attività di sorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla Pubblica sicurezza.

7. Se la Guardia Particolare Giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso un Ente Pubblico, o sia comandata o richiesta dall'autorità di Pubblica Sicurezza la Guardia Particolare Giurata riveste la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza.

8. La Guardia Particolare Giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o l'ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo.

9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell'interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».

**39.0.59**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifica all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513)*

1. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati ad interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi».

---

**39.0.28**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre



1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera *b*), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

*b*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

*c*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

*d*) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**39.0.7**

CARUSO Antonino, MAGNALBÒ, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«39-bis.***(Modifiche agli articoli 6 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista")*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 le parole: "decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto" sono sostituite dalle seguenti: "decorse diciotto ore dall'inizio delle operazioni di voto, da distribuirsi nell'arco di due giorni,".

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicita per ogni Ordine regionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 600 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 600 superiore alla metà. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 pubbliciti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.200 pubbliciti eccedenti tale numero o frazione di 1.200 superiore alla metà"».

**39.0.8**

COMINCIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Estensione di taluni benefici previsti per il Corpo Forestale dello Stato ai Corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano".

2. All'articolo 57, comma 1, lettera *b*) del codice di procedura penale, le parole: "e del Corpo Forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Re-

gioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano". All'articolo 57, comma 2, lettera b) dopo: "le Guardie Forestali" e altresì aggiunto "dello Stato e gli Agenti dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano".

3. A carico dei bilanci regionali, in materia previdenziale si applicano al personale dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le medesime norme degli appartenenti alle altre forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni».

---

### 39.0.9

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Attività del CNSAS)*

1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

---

### 39.0.4

CICCANTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, aventi come scopo, previa autorizzazione delle autorità compe-

tenti in materia di prevenzione degli inquinamenti, il riempimento con residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie o estrattive, si applica il canone minimo determinato ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, aggiornato ai sensi degli articoli 04 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La presente disposizione si applica a decorrere dal 10 gennaio 2006, anche alle concessioni vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**39.0.18**

CHIRILLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Fino al 31 dicembre 2006 ed esclusivamente per accelerare le operazioni portuali, l'Autorità portuale o se non istituita l'Autorità marittima, dispone a titolo oneroso l'uso temporaneo delle banchine non in concessione anche da parte di imprese concessionarie».

---

**39.0.62**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 39-bis.**

*(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)*

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d'ufficio, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall'annualità d'imposta 2001 e successive.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; 12 dalle parole "; il ruolo" fino a "di sospensione" e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

---

### **39.0.55**

BOSCETTO, D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Concessionari privati per l'esazione di tributi di finanza locale)*

1. In deroga al primo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997

n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'Albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in Euro 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei predetti termini, comporterà concessionario dai contratti in corso».

---

### **39.0.54**

BOSCHETTO, D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Semplificazione della fiscalità locale)*

1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale provinciale e comunale.

2. Al fine di consentire la stipulazione e l'esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le Regioni, le Province e i Comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedurali».

---

**39.0.61**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Proroga di termini per l'accertamento e la liquidazione dell'ICI)*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive».

---

**39.0.10**

D'ONOFRIO, MAFFIOLI, RUVOLO

**39.0.13**

FABRIS

**39.0.25**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione».

---

**39.0.11**

D'ONOFRIO, MAFFIOLI, RUVOLO

**39.0.12**

FABRIS

**39.0.26**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

Per il completamento degli interventi di cui alla legge n. 536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**39.0.71**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 come modificato dall'articolo 5 comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306 sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2005" con le seguenti parole: "31 dicembre 2006".

---



**39.0.14**

NESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)*

1. Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata al, 31 luglio 2006.

2. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**39.0.15**

NESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di opere idrauliche di seconda categoria)*

1. Alla legge 24 luglio 1980, n. 495 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 dopo le parole: "di Roccabianca" sono inserite le seguenti: "nonché l'argine della località Bocca d'Enza nei comuni Mezzani e Sorbolo in Provincia di Parma";

b) all'articolo 2 le parole: "nell'annessa corografia che forma" sono sostituite dalle seguenti: "dalle annesse corografie che formano,".

---

**39.0.16**

PEDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**39.0.58**

VERALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Personale in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

---

**39.0.17**

CHIRILLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifica alla legge n. 326 del 2003)*

1. Al comma 27 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, alla lettera *d*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", salvo che l'autore dell'illecito abbia ottenuto la sanatoria di cui all'articolo 1, comma 37 della legge n. 308 del 2004».

---

**39.0.5**

CICCANTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Al comma 37 dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire le parole: "entro il 31 ottobre 2005", con le seguenti: "entro il 31 marzo 2005"».

---

**39.0.20**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)*

1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presneta legge come gerenti provvisori senza titolo di conferimento diretti, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell'articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini

di legge della rivendita vacante, conseguono l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestione, dietro il versamento del corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

### 39.0.21

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)*

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 10 gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

3. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.";

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile"».

---

### 39.0.22

FERRARA, COMINCIOLI, MINARDO, OGNIBENE, PICCIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Dal 10 gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal comma 10 articolo 11, comma 27 della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa sulla calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

3. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti previdenza informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate, trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

5. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 3, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

6. A decorrere da 10 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per dette categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, della legge 27 dicembre 1989, n. 389.

7. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilari.

8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

9. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'espletamento delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

10. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

11. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

12. I datori di lavori agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per la telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente articolo competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono potare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

14. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finanziati all'emissione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: "il mantenimento del gettito" con le seguenti: "un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro".*

---

**39.0.24**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Al fine di assicurare la funzionalità dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali, le somme di cui alla legge 144/99 art. 1 e successivi rifinanziamenti, relative alle annualità 2004 e 2000 e 2005, e non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono iscritte nella competenza dell'esercizio dei Ministeri per l'annualità 2006 secondo la tabella allegata».

TABELLA 1

## QUOTA 2004

*(Importi in euro)*

Amministrazioni centrali	Totale assegnazioni anno 2004
Ministero affari esteri . . . . .	322.683
Ministero ambiente . . . . .	408.635
Ministero attività produttive . . . . .	387.365
Ministero beni culturali . . . . .	387.365
Ministero infrastrutture . . . . .	250.280
Ministero interno . . . . .	312.599
Ministero istruzione, università . . . . .	217.939
Ministero del lavoro e previdenza sociale . . . . .	—
Dip. pari opportunità . . . . .	319.012
Ministero politiche agricole . . . . .	322.683
Ministero salute . . . . .	371.195
<b>TOTALE MINISTERI . . . . .</b>	<b>3.299.756</b>



TABELLA 2

1<sup>a</sup> TRANCHE QUOTA 2005*(Importi in euro)*

Amministrazioni centrali	Importo quota ripartibile (come da delibera CIPE n. 122/2003)	1 <sup>a</sup> tranche 2005 pari al 50% della base ripartibile
Ministero affari esteri . . . . .	322.683	161.341
Ministero ambiente . . . . .	435.878	217.939
Ministero attività produttive . . . . .	387.365	193.683
Ministero beni culturali . . . . .	387.365	193.683
Ministero infrastrutture . . . . .	500.560	250.280
Ministero interno . . . . .	322.683	161.341
Ministero Istruzione, università . . . . .	435.878	217.939
Ministero lavoro e previdenza sociale . . . . .	322.682	-
Dip. pari Opportunità . . . . .	322.683	161.341
Ministero politiche agricole . . . . .	322.683	161.341
Ministero salute . . . . .	371.195	185.598
<b>TOTALE MINISTERI . . . . .</b>	<b>4.131.655</b>	<b>1.904.486</b>
Funzioni orizzontali	Quota intera	Assegnazione
- MIP . . . . .	774.682	774.682
- Rete dei Nuclei . . . . .	1.032.914	1.032.914
- UVAL . . . . .	258.224	258.224
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.065.820</b>	<b>2.065.820</b>

**39.0.70**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 39-bis.**

1. Al comma 2, dell'articolo 7-vicies ter, della legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «Dalla stessa data di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1 gennaio 2007» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».

**39.0.23**

BOSCIETTO, IOANNUCCI, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

«1. L'articolo 11-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpreta nel senso che gli immobili ivi indicati possono essere venduti esclusivamente alle condizioni previste nella proposta di vendita e solo per il prezzo nella stessa formulato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, se tale proposta è stata espressamente accettata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le condizioni o riserve eventualmente contenute nella dichiarazione di accettazione si considerano non apposte».

---

**39.0.30**

BOSCIETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Disposizioni in materia di dirigenti pubblici)*

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in maniera continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; sono inquadrati, allo medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione presso cui è conferito l'incarico medesimo.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9-6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**39.0.31**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Incarichi dirigenziali)*

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno diciotto mesi, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**39.0.32**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dirigenziali del Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. Per far fronte alle esigenze del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di funzionamento dei propri uffici dirigenziali di livello generale, i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in materia continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti presso il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, alla medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia della medesima Amministrazione.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**39.0.19**

CHIRILLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, secondo periodo del presente articolo, non è soggetta ad accoglimento da parte dell'amministrazione».

---

**39.0.46**

BOBBIO, CARUSO Antonino

1. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 che, essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, hanno ottenuto di rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età, possono ottenere il conferimento delle funzioni direttive di I e di II grado se, alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantunesimo anno di età e di quelle direttive e direttive superiori, anche apicali, di legittimità se alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantaduesimo anno di età e sono in possesso dei requisiti per accedere stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera I, n. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 2005 n. 150.

---

**39.0.33**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifica di termini alla legge 11 novembre 2003, n. 310)*

All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La Fondazione di cui al comma 1 è titolare del diritto d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari».

---

**39.0.47**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e al secondo periodo, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2009»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La Fondazione di cui al comma 1 è titolare del diritto d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari».

---

**39.0.48**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non im-

pegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.

3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, cinque milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili.

---

### **39.0.49**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. L'Istituto Internazionale di Studi «G. Garibaldi», fondato in Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella Rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo I, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

---

### **39.0.34**

BRIGNONE, BOLDI, MORO, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

(Regolarizzazione degli accessi sulla rete stradale nazionale)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolazione di cui al provvedimento dell'ANAS S.p.A. n. 97, del 9 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2004, Parte II, da ultimo prorogato al 31 gennaio 2005, dal provvedimento dell'ANAS S.p.A. n. 155 del 24 giugno 2004, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006».

---

**39.0.36**

NESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifica del comma 3 dell'articolo 33 della legge  
23 dicembre 2000, n. 388)*

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento».

---

**39.0.37**

NESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Concessionari)*

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"I concessionari autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 potranno avvalersi, tramite i mezzi di partecipazione a distanza presenti nei punti di raccolta, dei concessionari delle reti AAMS, purché questi ultimi punti raccolta siano ad una distanza minima di 2500 metri dagli attuali locali dei concessionari.

Al di sotto di tali distanze il punto di raccolta sarà obbligato a collegarsi al concessionario autorizzato più vicino, secondo modalità e provvedimenti che verranno emanati e disciplinati dall'AAMS.

La raccolta non potrà comunque mai essere effettuata in locali che siano ad una distanza inferiore agli 800 metri da qualsiasi concessionario autorizzato"».

---

**39.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n 146)*

1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, così come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, le parole da: "A partire dal 10 gennaio 2013" fino alla fine sono soppresse.».

---

**39.0.39**

MAGNALBÒ, MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. I versamenti già scaduti entro le scadenze della precedente rimodulazione possono essere scomputati da quelli da effettuarsi ex articolo 11 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, riguardante la rivalutazione al 10 gennaio 2005 dei terreni già parzialmente rivalutati alla data del 10 gennaio 2002, ex legge 448 del 28 dicembre 2001 e successive modifiche».

---

**39.0.84**

SCARABOSIO, BOSCIETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 25, sono soppresse le parole da "fermo" a "pubblica";
  - b) il comma 25-bis è soppreso».
-



**39.0.40**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"».

---

**39.0.52**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 10 luglio 2008.

---

**39.0.29**

FABBRI

**39.0.42**

MENARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003 n. 200 è prorogato al 31 dicembre 2006».

---

**39.0.51**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche agli artt. 13, 17 e 27 del decreto legislativo  
n. 28 del 2004)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, i commi 9 e 10 sono soppressi. Di conseguenza, all'articolo 13, comma 1, le parole: "e 9" sono egualmente soppresse; all'articolo 17, al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 13, comma 9," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis", e dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all'attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3.";

b) all'articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.".

Di conseguenza, il comma 7 è così sostituito:

"7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis."».

**39.0.50**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 28)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3."

b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"».

---

### **39.0.43**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Comuni di nuova istituzione)*

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 10 gennaio 1999"».

---

### **39.0.38**

MORO, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Comunicazione antiterrorismo)*

1. All'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2004, n.311, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai fini dell'esplicitamento della comunicazione di cui al presente comma, il Governo predispone, entro il termine del 15 marzo 2006, il decreto di approvazione del modello in formato elettronico previsto per la comunicazione stessa"».

---

**39.0.6**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni urgenti relative all'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80)*

1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980 n.146 e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.

5. L'Alto Commissario, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, secondo le procedure di cui all'articolo II della legge 31 marzo 2000, n.78, di un nucleo speciale composto dai rappresentanti delle Forze di polizia nonché dell'Agenzia delle Dogane.

6. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

7. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n.266 dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro" sostituire le parole: "per l'anno 2006" con le parole: "dall'anno 2006".

8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, paria 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al "Fonso per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. A decorrere dall'anno 2009 la spesa viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n.468.»

---

**39.0.41**

VALDITARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Lotta alla contraffazione)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 maggio 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, come modificato dall'articolo 2, comma 4-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, al primo periodo, le parole: "da 100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"».

---

**39.0.67**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n.266, aggiungere la seguente lettera:

"c-bis) Tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti"».

---

**39.0.68**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n.266, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione del 10 per cento del loro ammontare massimo spettante ai sensi del decreto ministeriale n.119 del 2000, i seguenti emolumenti"».

---

**39.0.57**

CASTELLANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Interventi in favore delle zone terremotate  
delle regioni Marche e Umbria)*

1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: "articolo 5" sono sostituite dalla seguente: "articolo 15"».

---

**39.0.86**

DI GIROLAMO, ANGIUS, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n.266, al quinto periodo, le parole: "di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15, comma 1"».

---

**39.0.27**

FERRARA

**39.0.87**

BRUNALE, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"137. A decorrere dal 10 gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello "730". Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello "730" dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale". L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121 è abrogato».

**39.0.63**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

All'articolo 1, comma 138, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, le parole: "Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140" sono sostituite con le seguenti parole: "Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 141"».

**39.0.35**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Il comma 149 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«149. Gli Enti istituiti a decorrere dal 10 gennaio 1999 sono soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno decorso l'ottavo esercizio dalla loro istituzione».

---

**39.0.60**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Al comma 155 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire le parole: "31 marzo 2006" con le seguenti parole: "31 maggio 2006".

---

**39.0.64**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, il comma 3 dell'articolo 4-bis, è sostituito con il seguente:

"3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Negli stessi Enti, in fase di prima attuazione della suddetta disposizione e in alternativa alla nomina della Commissione Elettorale, il Consiglio comunale può



attribuire al Sindaco tutte le funzioni di Ufficiale elettorale. Il Sindaco può delegare, con facoltà di revoca, tutte le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto"».

---

**39.0.65**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per l'elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di consiglieri non superiore a 16, non inferiore a tre nei comuni con i consigli composti da 20 a 50 consiglieri, a quattro negli altri comuni. A parità di voti è eletto il più anziano di età».

---

**39.0.66**

BATTISTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270 sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il termine per l'elezione della commissione elettorale comunale da parte dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è differito al 15 febbraio 2006. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva"».

---

**39.0.56**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2006"».

---

**39.0.44**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Convenzioni per la gestione di interventi  
in favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489 ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

---

**39.0.45**

CARRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Per gondoliere s'intende il titolare di apposita licenza rilasciata dal Comune di Venezia ed iscritto nel Ruolo specifico dei gondolieri. Tale soggetto è il solo autorizzato a trasportare persone e/o cose a mezzo gon-

dola nel Comune di Venezia, nonché ad effettuare qualsiasi servizio di trasporto con la gondola, secondo gli usi, le consuetudini e le tradizioni».

---

**39.0.89**

CICCANTI, MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, è prorogato fino all'inizio della stagione calcistica 2006-2007».

---

**39.0.89 (testo 2)**

CICCANTI, MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, è prorogato all'inizio "della stagione calcistica 2006-2007"».

---

**39.0.88**

VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

b) "1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati

a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata dei consiglieri, assessori, sindaci o presidenti di provincia o su forme di condizionamento degli stessi, che concretamente compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Il procedimento di scioglimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che riferisce le risultanze degli accertamenti svolti, che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. La relazione del prefetto è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dal completamento degli accertamenti di cui al presente comma, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto del divieto.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dando ne comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con il decreto sono pubblicate in allegato la relazione del Ministro dell'interno e, qualora non sia stata già pubblicata ai sensi del comma 2, la relazione del prefetto di cui al medesimo comma 2, salvo che il Ministro dell'in-

terno non disponga diversamente per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto di divieto.»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

"6-bis. Quando, a seguito del procedimento di cui al comma 2, i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti di cui al comma 1 e i conseguenti pregiudizievoli effetti sulla vita amministrativa dell'ente o sullo stato della sicurezza pubblica siano rilevati con riferimento a dirigenti, funzionari o dipendenti a qualunque titolo dell'ente, il prefetto assume in rapporto ai dirigenti, funzionari e dipendenti medesimi ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione ovvero la destinazione ad altra amministrazione, o ad altro ufficio o mansione nella medesima amministrazione. I provvedimenti conservano i loro effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, ovvero, nel caso in cui venga adottato anche il decreto di scioglimento del consiglio, per lo stesso periodo di tempo del decreto medesimo. I provvedimenti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

4. All'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di due membri per i comuni fino a diecimila abitanti, e di tre membri per i comuni oltre diecimila abitanti e le province. I membri sono scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

d-bis). Nel caso che il prefetto adotti i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 6-bis, e non venga anche disciolto il consiglio comunale o provinciale, la commissione viene istituita al solo fine di eseguire le verifiche di cui all'articolo 145, comma 4, e di adottare le determinazioni eventualmente conseguenti».

5. All'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "indicate nel comma 1" sono inserite le seguenti: "e nel comma 6-bis";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi in cui lo scioglimento, ovvero i provvedimenti del prefetto in ordine a funzionari, dirigenti o dipendenti dell'ente, sono disposti anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione delle verifiche, qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino confermati, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e dispone d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. Qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino insussistenti, la commissione straordinaria conferma le deliberazioni già adottate e i contratti già conclusi. Le deliberazioni di revoca, conferma o rescissione sono rese pubbliche con le stesse modalità utilizzate per gli atti originariamente assunti dall'amministrazione".

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano agli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali il cui procedimento è già iniziato ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 1 della presente legge e per i quali il decreto di scioglimento non è stato ancora adottato.

7. Qualora il decreto di scioglimento sia stato adottato e abbia prodotto i suoi effetti, ma il termine in esso previsto non sia ancora interamente trascorso, il prefetto invia al Ministro dell'interno una relazione integrativa di quella presentata ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Qualora non sussistano i presupposti per lo scioglimento del consiglio ai sensi della presente legge, il Ministro dell'interno revoca lo scioglimento con effetto immediato. Il prefetto e la commissione straordinaria adottano altresì i provvedimenti e le determinazioni previsti dagli articoli 143, comma 6-*bis*, e 145, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, rispettivamente introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e modificato dall'articolo 3 della presente legge.

---

**39.0.91**

MUGNAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1988, n. 426 e successive modifiche, dopo la lettera *p*-quaterdecies, è aggiunta la seguente:

«*p*-quiesdecies. - "Discarica Le Strillaie" situata nel comune di Grosseto».

---

**39.0.75**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Commercio elettronico)*

1. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 103, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle Attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006».

---

**39.0.74**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Differimento termini in materia di etichettatura)*

1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 10 gennaio 2007 e, comunque, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice».

---

**39.0.81**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazione procedure di certificazione)*

1. L'articolo 2 della legge 12 agosto 1982 n. 597 è abrogato.

---

**39.0.69**

BATTISTI

**39.0.90**

BASSANINI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. La fase sperimentale del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prevista dall'articolo 1, comma 79 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è prorogata fino al 31 dicembre 2006.



2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, saranno individuati ulteriori enti ai quali estendere la sperimentazione e nei confronti dei quali i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai propri tesorieri».

---

### **39.0.72**

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. I termini di completamento delle iniziative imprenditoriali agevolate relative ai Contratti d'Area e ai Patti territoriali previsti dalla lettera e), comma 3, dell'articolo 12, del decreto ministeriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 320 del 31 luglio 2000, anche se già prorogati, sono differiti ulteriormente, su richiesta dell'impresa interessata, fino al 30 giugno 2007.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**39.0.77**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Differimento termini in materia di efficienza energetica degli edifici)*

1. La disposizione di cui al punto 4 dell'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di impianti esistenti alla data dell'8 ottobre 2005, si applica a decorrere dal 10 ottobre 2008.

2. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applicano anche agli edifici di categoria E8 fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo».

---

**39.0.76**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.

2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall'articolo 2, comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**39.0.83**

BARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)*

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) svolgimento del corso secondo la normativa all'eposa vigente in materia, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dal Ministero della salute, sono determinati la misura della borsa di studio, il termine entro il quale, a pena di decadenza deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'affermazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della

presente legge, non valgono le istanze di corresponsione della corse di studio presentata ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi, sono fissati in 1 milione di euro per l'anno 2007.

*Conseguentemente, alla tabella a), del disegno di legge finanziaria, alla voce: "Ministero dell'Economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:*

2007-1.000.000 euro».

---

### **39.0.82**

BARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

"18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto pre-

visto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18-ter introdotto dal comma 1 del presente articolo, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### **39.0.94**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. L'Istituto nazionale per la montagna (IMONT), costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2001, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 284, è autorizzato, nel limite di 5 milioni di euro, a incrementare le proprie spese per l'anno 2006, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante una riduzione pari a 5 milioni di euro dell'importo complessivo previsto al comma 33 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

---

**Emendamenti al testo del disegno di legge  
di conversione**

**x1.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».

---

**x1.2**

EUFEMI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137 le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

---

**x1.3**

VITALI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, le parole: "entro il 31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2006"».

---

**x1.4**

EUFEMI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

---

**x1.5**

EUFEMI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, è prorogato al 31 ottobre 2006».

---

**x1.6**

BOSCETTO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229 e successive modificazioni, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "trentatre".».

---

**x1.0.1**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art 1-bis.**

*(Proroga di termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)*

1. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica che hanno riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed

alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili con i decreti legislativi di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, con entrata in vigore entro il giugno 2007, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ferme restando le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali ed i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)».

3. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».

---

## **x1.0.2**

ZORZOLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art 1-bis.**

*(Proroga della delega per interventi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, è riaperto fino al 31 dicembre 2006, con esclusivo riferimento agli interventi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti il Ministero della difesa.

---



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**547<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***BOREA**

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CIRAMI (*UDC*) il quale sottolinea in premessa come il disegno di legge in titolo, approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, dia risposte adeguate al problema della tutela delle persone con disabilità in un'ottica generale, introducendo i necessari strumenti giuridici diretti a garantire la parità di trattamento e la pari opportunità di tutte le persone disabili che si trovino a subire discriminazioni dirette ed indirette.

Sotto questo profilo, il provvedimento in esame è volto a rafforzare ulteriormente il processo di integrazione dei soggetti disabili nella vita politica, sociale ed economica, dando concreta attuazione al disposto dell'articolo 3 della Costituzione che prevede tra i doveri fondamentali della Repubblica la rimozione degli ostacoli che impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini.

Anche in ambito comunitario, il Governo italiano ha fornito un decisivo contributo alla formazione di direttive finalizzate a rimuovere ogni forma di preconcetta disparità di trattamento tra le persone disabili e quelle normodotate. In particolare, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, recepita nell'ordinamento nazionale

con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

È da sottolineare peraltro che nella parte seconda del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, all'articolo 81 si vieta esplicitamente qualsiasi discriminazione fondata, tra le altre cose, anche sulla disabilità e, sulla scia dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, nella parte III l'articolo 124 stabilisce che le istituzioni comunitarie dovranno adottare le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale.

Passando ad una disamina dei singoli articoli, il relatore rileva come l'articolo 1 definisca l'oggetto del progetto di legge in esame, volto ad attuare le misure necessarie a garantire l'attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità nei confronti delle persone disabili, al fine di assicurare loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali, stabilendo il comportamento cui le istituzioni sono tenute nei confronti dei disabili per garantire il rispetto effettivo del principio della parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità facendo salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio dei disabili relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le citate disposizioni legislative emanate in attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.

L'articolo 2 definisce la condotta discriminatoria, enucleando i diversi comportamenti che la costituiscono sia in maniera diretta sia indiretta, facendo riferimento implicito, anche in questo caso, alla recente normativa comunitaria – la direttiva 2000/43/CE – in base alla quale rientrano nel concetto di discriminazione anche quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante.

L'articolo 3 dispone in materia di tutela giurisdizionale avverso gli atti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità con riferimento sostanziale alle disposizioni previste per la tutela in ambito di lavoro; detta tutela è, infatti, quella di natura civilistica prevista dall'articolo 44 del testo unico sull'immigrazione, cui la norma in esame fa espresso rinvio e che prevede, in presenza del comportamento produttivo di una discriminazione, la possibilità di agire in giudizio davanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di poter ottenere un'ordinanza che, anche in via di urgenza, possa rimuovere gli effetti della discriminazione e risarcire il danno subito, anche se di natura non patrimoniale. In caso di accoglimento i provvedimenti richiesti sono immediatamente esecutivi. Una sanzione penale è irrogata in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro).

È prevista, poi, la possibilità, per il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio, di dedurre elementi di fatto relativi, ad esempio, alle assunzioni, ai regimi contribu-

tivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Al comma 2 dell'articolo 3 si introduce una disposizione processuale che stabilisce che, ai fini probatori, il ricorrente possa produrre in giudizio elementi di fatto «gravi, precisi e concordanti»; tali indizi saranno valutati liberamente dal giudice, alla stregua, vale a dire, di presunzioni semplici. Il giudice valuta tali elementi indizianti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile, a norma del quale le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice che deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il giudice impartisce, inoltre, con il provvedimento favorevole al disabile, le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente.

Quale ulteriore modalità di riparazione del danno, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta «su un quotidiano di tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato» a spese del convenuto (comma 4).

L'articolo 4, infine, disciplina la legittimazione ad agire in sede civile, in nome e per conto del disabile discriminato, riconosciuta alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco. Gli indicati organismi collettivi possono intervenire nel giudizio civile per danni subiti dalle persone discriminate ed, eventualmente, ricorrere al giudice amministrativo per l'annullamento di atti lesivi degli interessi dei disabili e sono altresì legittimati ad agire in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 quando questi assumano carattere collettivo, venendosi così a creare, in sostanza, due livelli di intervento da parte delle richiamate organizzazioni, a seconda che la tutela abbia per oggetto una discriminazione ben individuata sia nel soggetto leso che nel soggetto a cui è riferibile la discriminazione stessa o una discriminazione collettiva.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Cirami, sottolineato il grande valore sociale delle norme contenute nel disegno di legge in titolo e l'unanime consenso registrato da parte delle forze politiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ritiene che la Commissione possa licenziare il testo così come pervenuto, senza apportarvi modifiche, anche in considerazione dei tempi residui a disposizione della legislatura in corso.

Il presidente BOREA dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale preliminarmente ritiene condivisibile ed apprezzabile l'obiettivo e le finalità perseguite dall'iniziativa in titolo anche se permane una sensazione di parziale insoddisfazione che deriva dalla considerazione che la piena tutela delle persone disabili può realizzarsi soltanto attraverso l'erogazione effettiva di prestazioni che sono destinate al loro sostegno, ma che non sempre in concreto sono erogate in conformità alle previsioni normative. In altri termini sarebbe stata auspicabile una iniziativa che avrebbe dovuto porre rimedio

non soltanto alle singole pratiche discriminatorie, ma anche alle vere e proprie omissioni imputabili alla pubblica amministrazione nella erogazione dei servizi. Un'opzione normativa che avrebbe comportato di contro la necessità di affrontare questioni di natura sistematica di una certa complessità come, ad esempio, quelle derivanti dalla eventuale attribuzione al giudice ordinario del potere di obbligare la pubblica amministrazione ad un *facere* nei confronti dei disabili a fronte di omissioni nella erogazione di servizi. Si sofferma quindi brevemente su alcune disposizioni dell'articolo sulle quali formula alcune riserve trattandosi di imprecisioni tecniche che sarebbe stato auspicabile emendare ma che, in considerazione della bontà del fine perseguito e della imminente conclusione della legislatura, non sono di portata tale da impedire di giungere alla approvazione della legge. Ad esempio, riferendosi al comma 2 dell'articolo 3, non appare pertinente il riferimento alla presunzione legale di cui all'articolo 2729 del codice civile; al tempo stesso imprecisioni sussistono con riferimento all'omissione del richiamo del settimo comma dell'articolo 44 del testo unico in materia di immigrazione.

Il senatore CENTARO (*FI*), intervenendo in discussione generale, preannuncia il pieno e convinto sostegno della sua parte politica rispetto a una iniziativa che incontra anche il favore dell'opposizione e che, anche per tale ragione, dovrebbe giungere a rapida approvazione senza modifiche. Propone quindi che non si dia luogo alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore TIRELLI (*LP*), dopo aver espresso a nome del suo Gruppo una valutazione favorevole sul disegno di legge in titolo, dichiara di convenire con la proposta del senatore Centaro anche se sarebbe stato auspicabile che l'articolo in esame avesse altresì preso in considerazione le pratiche discriminatorie nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive.

Il relatore CIRAMI (*UDC*), pur nella consapevolezza che le disposizioni che giungono dall'altro ramo del Parlamento potrebbero essere ulteriormente migliorate sotto il profilo tecnico-giuridico, si dichiara favorevole, in considerazione dei fini perseguiti, alla proposta espressa dal senatore Centaro.

Anche il senatore SEMERARO (*AN*), in considerazione della valenza dell'iniziativa in titolo e della sua significatività per i soggetti che di essa sono i destinatari, ritiene doveroso aderire alla proposta del senatore Centaro.

Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), il quale chiede invece che venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ha manifestato la sua adesione alla richiesta espressa dal senatore Dalla Chiesa, il ministro Stefania PRESTIGIACOMO interviene per sottolineare l'interesse generale perseguito dal disegno di legge in titolo che ricorda essere stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati. Pur ritenendo che le disposizioni in esame possano essere migliorate, l'imminenza del termine della legislatura non lascia spazio ad una modifica dell'articolato qualora si voglia ragionevolmente giungere all'approvazione definitiva dello stesso. In considerazione della materia affrontata e del contenuto delle disposizioni non comprende pertanto le ragioni alla base della richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e fa appello alla coscienza degli esponenti dell'opposizione anche perché si tratta di una iniziativa che giungerebbe ad approvazione nell'anno europeo del disabile e che incontra il favore ed è attesa da tutte le associazioni impegnate nell'ambito considerato. Gli eventuali dubbi di natura tecnica potranno di contro costituire oggetto di intervento nella prossima legislatura senza che l'esigenza degli stessi impedisca sin d'ora il varo di una normativa che risponde senza alcun dubbio ad un interesse generale.

Segue un breve intervento del presidente BOREA il quale, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 1a Commissione permanente, invita a valutare l'eventuale proposta di fissazione di un breve termine per la presentazione di emendamenti in modo da consentire alla Commissione già nella serata odierna di riprendere l'esame dell'iniziativa in titolo.

Interviene nuovamente il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), il quale insiste sulla richiesta di concessione di un termine per la presentazione di emendamenti che tenga conto dell'intensità del programma dei lavori della settimana, con riferimento innanzitutto a quelli dell'Assemblea che affronta materie di stretto interesse per i componenti della Commissione giustizia, a partire dalla relazione del Ministro della giustizia al Parlamento, ma considerando anche la discussione in svolgimento nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile, nonché gli impegni della Commissione giustizia, un termine che sia inoltre adeguato ritenendo difficilmente accoglibile l'indicazione testé avanzata dal presidente Borea alla luce del lavoro che i senatori della Commissione sono chiamati a svolgere nella giornata odierna. Si tratta di una richiesta che è inoltre la conseguenza di una molteplicità di fattori, come ad esempio il fatto che l'iniziativa giunge soltanto ora all'attenzione della Commissione dopo che per lungo tempo il suo esame è stato trascurato presso l'altro ramo del Parlamento, o ancora lo stato dei rapporti tra maggioranza e opposizione anche alla luce del mancato riconoscimento da parte della prima della disponibilità dell'opposizione – testimoniata di contro dal consenso che la sua parte politica ha espresso alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo e di altri disegni di legge – ad affrontare temi di interesse generale come appunto quello in esame.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) condivide il rammarico derivante dalla circostanza che alcuni provvedimenti di interesse generale, come quello in esame e, ad esempio, il disegno di legge n. 3537 in materia di affido condiviso, giungono solo ora all'attenzione del Senato, ponendo lo stesso di fronte alla scelta di approvare un testo non corretto sotto il profilo tecnico ovvero emendarlo con però la conseguenza dell'abbandono dell'iniziativa alla luce dell'imminente scadenza della legislatura.

Formula comunque un invito al senso di responsabilità di tutti i Gruppi al fine di consentire l'approvazione di un provvedimento che non risponde all'interesse di una sola parte politica.

Il senatore TIRELLI (*LP*), dopo aver ribadito la sua valutazione favorevole nei confronti di una iniziativa che peraltro, in diverse condizioni, si sarebbe potuta ulteriormente migliorare, non comprende la difficoltà di concedere un termine che, pur nel rispetto delle esigenze di celerità, consenta anche in termini sostanziali di poter svolgere una compiuta attività emendativa.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiara di condividere pienamente le argomentazioni espresse dal senatore Dalla Chiesa e non comprende l'appello che viene formulato da esponenti della maggioranza dopo che si è perso molto tempo per l'esame di iniziative che non avevano certo il rilievo sociale e l'importanza di quella in esame. Considerato però che, nel caso di specie, ad essere penalizzati sarebbero dei soggetti come i disabili, propone che sia fissato per le 20 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti in modo da consentire alla Commissione di poter riprendere l'esame del disegno di legge nella serata odierna nell'ambito di una seduta da convocarsi al fine di consentire l'approvazione definitiva dell'iniziativa in titolo.

Seguono brevi interventi del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), il quale dichiara di non comprendere la difficoltà di addivenire alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti nella giornata di domani – del presidente BOREA, il quale dà conto dell'intenso programma dei lavori della Commissione per la settimana in corso e che suggerisce di convenire con la proposta del senatore Zancan – del ministro Stefania PRESTIGIACOMO – che ricorda come il provvedimento sia stato ampiamente dibattuto e condiviso dalle forze politiche presso l'altro ramo del Parlamento.

Ha quindi la parola nuovamente il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) il quale ritiene non convincente l'argomento da ultimo addotto in quanto molte volte, nella legislatura in corso, disposizioni approvate all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento hanno poi presentato problemi tecnici di particolare rilievo. Non convince inoltre l'appello al senso di responsabilità delle forze di opposizione quando risulta che l'iniziativa in titolo è stata trasmessa dall'altro ramo del Parlamento il 1° dicembre

scorso e che il suo esame è stato posposto a quello di altre iniziative che, certo, non possono dirsi rispondenti all'interesse della generalità dei cittadini. La verità è che la maggioranza ha bisogno del sostegno dell'opposizione per consentire ad una legge di interesse generale di poter essere definitivamente approvata avendo la stessa maggioranza preferito dare priorità ad altre iniziative che, certo, non avevano il valore di quella ora in esame, mentre il consenso delle forze di opposizione alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo dimostra la ben diversa sensibilità di queste ultime nei confronti di provvedimenti di generale utilità.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara di condividere pienamente le osservazioni testé formulate dal senatore Dalla Chiesa.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 20 di oggi.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BOREA avverte che la Commissione è ulteriormente convocata questa sera alle ore 20,30, con il medesimo ordine del giorno, per il seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3674.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**548<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BOREA**

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente BOREA avverte che non sono stati presentati emendamenti. È stato invece presentato l'ordine del giorno n. 0/3674/1/2<sup>a</sup> che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) illustra l'ordine del giorno n. 0/3674/1/2<sup>a</sup> esponendo le ragioni ad esso sottostanti ed evidenziando, in particolare, le difficoltà che i disabili incontrano nella loro quotidianità all'interno di strutture edilizie prive di impianti adeguati alle loro esigenze.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) dichiara di condividere pienamente il contenuto dell'ordine del giorno n. 0/3674/1/2<sup>a</sup>.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno n. 0/3674/1/2<sup>a</sup>.

È quindi dichiarata chiusa la discussione generale.

Dopo che il presidente BOREA ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge.

È infine approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 21,15.*



**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3674****0/3674/1/2<sup>a</sup>**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

La Commissione giustizia del Senato,

premessi che:

– il disegno di legge AS 3674 detta una disciplina relativa alla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, definendo tanto le ipotesi di discriminazione diretta quanto quelle di discriminazione indiretta;

– il disegno di legge omette, però, di considerare forme rilevanti di «discriminazioni di fatto» presenti nell'esperienza in particolare delle grandi città, le quali – pur non assumendo i caratteri di comportamenti volontari finalizzati ad emarginare i disabili e rendere più difficile la loro vita di relazione – raggiungono in concreto tale effetto;

– particolare rilievo assume, a tale proposito, la mancata realizzazione ovvero l'insufficiente manutenzione degli impianti degli ascensori negli edifici di edilizia economica e popolare ed in quelli pubblici in generale; circostanza questa che, come è evidente, appare fortemente in grado di condizionare il diritto alla mobilità e le fondamentali esigenze di relazione interpersonale dei disabili;

– nel momento in cui il Parlamento approva una disciplina volta a contrastare l'odioso fenomeno delle discriminazioni nei confronti dei disabili costituirebbe un segnale di insensibilità politica la mancata considerazione dei bisogni e delle sofferenze di chi subisce quotidianamente «discriminazioni ambientali», a ragione della propria disabilità;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure legislative ed amministrative opportune affinché le amministrazioni preposte alla gestione degli immobili di edilizia economica e popolare e pubblici in generale mantengano in perfetta efficienza tutti gli impianti – ed in particolare gli ascensori necessari a consentire ai disabili l'esercizio dei propri diritti civili, politici, economici e sociali.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**268<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PROVERA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore designato senatore Pellicini, il presidente PROVERA (*LP*), il quale ricorda che l'Accordo con gli Emirati Arabi Uniti ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, inserendosi nel quadro delle azioni stabilizzatrici di valenza politica che seguono la valutazione degli interessi strategici nazionali e degli impegni assunti in ambito internazionale.

Per la corretta applicazione delle direttive contenute nei 12 articoli dell'Accordo, prosegue il relatore, è prevista dall'articolo 2 la costituzione di un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che controllerà l'operato nei campi identificati dai seguenti articoli, tra cui sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi.

L'esportazione ed importazione di armamenti sono regolamentate dall'articolo 5, che individua le categorie di materiale d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

L'articolo 5 dell'Accordo costituisce una «apposita intesa intergovernativa», che, secondo la relazione illustrativa, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, su controllo, esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La clausola di non cedibilità del materiale d'armamento, ivi richiesta, è prevista al successivo articolo 8, lettera F dell'Accordo. Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi, l'autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest'ultimo ha già effettuato «a monte» le valutazioni di propria competenza mediante l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo. Inoltre, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall'impegno, assunto dalle Parti all'articolo 8 dell'Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benessere del Paese cedente.

Gli aspetti finanziari sono regolati dall'articolo 6, mentre le questioni legate al diritto di giurisdizione sul personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante sono regolate dall'articolo 7. L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell'Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.

I rimanenti articoli stabiliscono le norme relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo, che ha durata quinquennale rinnovabile tramite consenso scritto delle Parti.

Per le ragioni sopra esposte, il relatore conclude il suo intervento invitando la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (FI), il quale rende noto che, con il disegno di legge all'esame, il Governo sottopone alla ratifica parlamentare il Protocollo di Bruxelles del 27 novembre 2003, che introduce una serie di modifiche alla Convenzione Europol del 1995. Il Protocollo si inquadra in un contesto europeo di lotta alla criminalità organizzata che trova la sua legittimazione nel Trattato UE del 1992 e nei Piani quinquennali in materia di giustizia adottati prima a Tampere nel 1999 e poi all'Aja nel 2004.

Con il Protocollo del 2003 si tende a rendere più incisivo il ruolo di Europol nella cooperazione tra le polizie e a rafforzare la sua funzione di sostegno alle autorità nazionali.

Il relatore prosegue la sua esposizione precisando che l'azione di Europol ne risulta rafforzata soprattutto per tre ragioni.

In primo luogo, viene riscritto l'articolo 2 relativo agli obiettivi di Europol, con la razionalizzazione dell'ambito applicativo – che nella precedente formulazione risentiva dell'applicazione progressiva della Convenzione ai vari reati contemplati nell'oggetto del mandato di Europol – e con l'estensione della competenza a tutte le forme gravi di criminalità internazionale. Secondo il nuovo articolo 2, sono forme gravi di criminalità internazionale i seguenti reati: reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e beni, il traffico illecito di droga, le attività illecite di riciclaggio, il traffico illecito di materie nucleari e radioattive, l'organizzazione clandestina di immigrazione, la tratta di esseri umani, la criminalità connessa con il traffico di veicoli rubati e altri reati. Va sottolineato che una certa discrezionalità nella fissazione dell'oggetto del mandato viene recuperata in base al paragrafo 2 dell'articolo 2 citato, per il quale il Consiglio può stabilire all'unanimità le priorità di Europol nella prevenzione e repressione dei reati che rientrano nel suo mandato.

In secondo luogo, vengono maggiormente specificate le condizioni e i limiti del trattamento di dati personali in ragione dell'attività di Europol.

In terzo luogo, con la sostituzione dell'articolo 34 della Convenzione viene ridisegnato il rapporto con il Parlamento europeo, con la previsione di una sua consultazione per tutta una serie di provvedimenti conseguenti all'attivazione dei compiti che la Convenzione assegna ad Europol, oltre che naturalmente per tutte le modifiche alla Convenzione, e con la previsione di un dialogo maggiormente strutturato e trasparente. Sono impregiudicati, come del resto già nel precedente testo, i diritti dei parlamenti nazionali.

Per le motivazioni ora esposte, egli auspica pertanto un pronunciamento favorevole della Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3703) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PROVERA (LP), in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano, osserva che il Tribunale internazionale del diritto del mare è un organo giurisdizionale indipendente, istituito nel 1997 allo scopo di garantire la corretta interpretazione e applicazione della Conven-

zione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione di Montego Bay) in vigore dal novembre 1994 e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

L'indipendenza e lo svolgimento delle attività del Tribunale, dei suoi giudici e dei suoi funzionari, sono garantiti da privilegi e immunità di tipo diplomatico previsti dal suo Statuto. Il provvedimento in titolo garantisce ai beni, documenti e personale del Tribunale stesso privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, che contraddistinguono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.

Il Tribunale, che ha sede ad Amburgo, si compone di tre sezioni (per la procedura sommaria; per il regolamento delle controversie relative alla pesca; per il regolamento delle controversie relative all'ambiente marino); i suoi giudici vengono eletti tra personalità di altissimo profilo sia per quanto pertiene alla loro reputazione d'imparzialità che alla loro indiscussa competenza nel settore del diritto del mare.

Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia, e le sue disposizioni non abbisognano di adattamento del diritto interno. Esso si compone di 35 articoli, che definiscono, tra l'altro, l'attribuzione della capacità giuridica, i poteri e le prerogative d'immunità del Tribunale e il suo regime fiscale; sono inoltre fornite disposizioni sul mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e sulla cooperazione con le autorità degli Stati parte, nonché le diverse modalità di applicazione delle clausole dell'Accordo.

Conseguentemente, il Presidente relatore conclude il proprio intervento invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PELLICINI (AN), il quale apre la propria relazione sul disegno di legge in titolo con una riflessione sulla portata del problema: il traffico illecito di stupefacenti, difatti, è fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli.

I 9 articoli di cui l'Accordo si compone prevedono la condivisione del patrimonio comune di informazioni riguardo a nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi, metodi di produzione, sistemi e tec-

niche di occultamento utilizzati dai trafficanti, da conseguirsi anche attraverso lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche, lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, di eventi e tecniche. In tal senso, è altresì prevista la limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici delle suddette sostanze. Sono altresì previsti il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito, e l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga, nonché nuovi metodi di lotta.

La sovranità, la sicurezza o altri interessi fondamentali dello Stato non sono in alcun modo pregiudicati, in quanto viene, infine, sancito che le Parti possono respingere le richieste di collaborazione e assistenza, qualora ritengano che siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In conclusione, egli invita la Commissione ad accogliere la richiesta di autorizzazione alla ratifica per il provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3705) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore designato senatore Calogero Sodano, il presidente PROVERA (LP) evidenziando che l'Accordo di cui viene proposta la ratifica con il disegno di legge in titolo rappresenta la piena espressione delle favorevoli relazioni diplomatiche tra l'Italia e il Governo del Regno della Thailandia. Incentrato sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, in un contesto di globalizzazione nel campo culturale, economico e commerciale, esso intende ampliare un esistente ma non sufficiente programma di cooperazione culturale ed avviare un'efficace collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

L'accesso all'istruzione, considerata la chiave di volta del patrimonio culturale dell'altro Paese, è uno dei principali obiettivi dell'articolato, che prevede misure per la reciproca conoscenza e insegnamento della lingua dell'altra Parte Contraente, prevedendone il rafforzamento attraverso cattedre e lettori. L'Accordo intende, poi, promuovere i reciproci testi letterari e saggi, mediante incentivi alla traduzione e pubblicazione.

Anche le manifestazioni artistiche in diversi settori della cultura trovano una forte incentivazione nell'articolato, dove grande importanza è data ai festival e gli scambi tra rappresentanti dei vari settori culturali.

L'Accordo individua nell'archeologia un settore importante di cooperazione e prevede progetti di intervento diversificati, inclusa la formazione professionale, nei settori della protezione e conservazione del patrimonio archeologico e del restauro. Uno degli aspetti innovativi dell'Atto è l'im-

pegno previsto per le Parti in una stretta collaborazione volta ad impedire ogni traffico illegale dei beni.

L'articolo 15 costituisce uno dei cardini dell'Atto, individuando nella possibilità di concedere borse di studio, in regime di reciprocità, uno degli strumenti essenziali di cooperazione culturale e di sviluppo di progetti di ricerca. Il percorso previsto nell'Accordo consiste nello scambio di esperti, scienziati e ricercatori, di conoscenze ed esperienze, nell'aggiornamento e nella formazione nell'area scientifico-tecnologica e, fatto innovativo, nella possibilità di realizzare progetti di ricerca ed attività scientifiche congiunti, nonché di istituire centri di ricerca congiunti.

L'articolo 24 attesta la volontà delle Parti Contraenti a conseguire gli obiettivi sopra esposti ed a verificare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mediante l'istituzione di una Commissione Mista preposta alla formulazione e alla verifica di Programmi Esecutivi pluriennali dell'Accordo in parola.

La durata dell'Accordo è prevista in cinque anni rinnovabili, come previsto dall'articolo 27, che regola altresì le modalità dell'entrata in vigore, affermando la non incidenza, in caso di denuncia dell'Accordo, sulla validità e la durata dei programmi o attività in corso, avviati durante il periodo di vigenza dell'Atto. Conclude invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3706) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PROVERA (LP) segnala che l'Accordo di cui il disegno di legge in titolo propone la ratifica costituisce un primo passo verso l'espansione dei rapporti economici tra i due Paesi, offrendo la possibilità di formalizzare alcuni precedenti rapporti tra l'Amministrazione e le autorità diplomatiche della Macedonia.

I due Paesi riconoscono la valenza del turismo, la sua capacità di offrire preziosi scambi di natura culturale e sociale, sviluppando maggiore comprensione ed amicizia tra i due popoli.

Un primo passo verso tali obiettivi, così come previsto dall'articolo 1, consiste nella maggiore conoscenza reciproca della storia e della cultura dei rispettivi popoli; in tal senso, si prevedono lo scambio di esperti e la collaborazione nel campo dell'offerta formativa, promuovendo studi e programmi di insegnamento in materia turistico-alberghiera (articolo 4). Sono inoltre previste (articolo 5) borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche.

I punti nodali per raggiungere gli obiettivi prefissati sono elencati nell'articolo 6, che li identifica in missioni tecniche e scambio di pubbli-

cazioni, istituzione nei rispettivi Paesi di Uffici di rappresentanza e Promozione turistica, sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici, armonizzazione delle rispettive normative e utilizzazione della rete Internet come strumento di promozione e scambio di informazioni.

Gli articoli 8 e 9 prevedono semplificazioni per l'ingresso di turisti e incoraggiamenti per le attività di prestatori di servizi turistici, favorendo l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario e fiscale (articolo 10) diretto a facilitare gli investimenti reciproci.

L'organo preposto all'applicazione dell'Accordo è una Commissione mista, la cui istituzione è prevista dall'art. 13, composta pariteticamente da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo competenti dei due Paesi.

Gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi non sono da ritenersi pregiudicate dall'Accordo (art. 14), la cui durata è fissata in cinque anni (art. 16). Il Presidente relatore conclude auspicando un rapido e positivo *iter* per il provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3707) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (FI) secondo il quale il provvedimento in titolo è volto ad autorizzare la ratifica dell'adesione italiana al Protocollo del 1996 alla «Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altri materiali», cosiddetta «Convenzione di Londra», adottata il 29 dicembre 1972 ed entrata in vigore a livello internazionale il 30 agosto 1975, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 maggio 1983, n. 305. Il Protocollo in esame è destinato a sostituire la Convenzione di Londra, innovandone diversi aspetti sulla base dell'esperienza maturata negli anni più recenti. Le Parti contraenti, difatti, hanno progressivamente ampliato i campi di intervento, adottando atti che regolano, ad esempio, il divieto assoluto di scarico di sostanze radioattive e il divieto assoluto di incenerimento e scarico in mare di rifiuti industriali.

L'articolato chiarisce da subito gli aspetti innovativi di tale procedimento: si è scelto di adottare un approccio precauzionale, che tende a far gravare i costi della prevenzione sul soggetto autorizzato allo scarico, applicando così il principio «chi inquina paga», in linea con gli impegni comunitari (articolo 3).

Mentre la Convenzione di Londra elencava i materiali che non potevano essere scaricati, al contrario il Protocollo in esame adotta il sistema



della «lista inversa», in base al quale le Parti sono impegnate a proibire l'immersione in mare di ogni materiale, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato 1 del Protocollo (rifiuti di dragaggio, fanghi di epurazione, ecc.), per i quali è comunque necessaria un'apposita autorizzazione conforme ai dettami previsti nell'allegato 2 (articolo 4). Un'altra sostanziale innovazione è costituita dal divieto di incenerimento in mare, ovvero la combustione a bordo di nave o piattaforma o altra struttura, di rifiuti o altre materie, salvo che essi risultino dalla normale utilizzazione della nave, piattaforma o struttura (articolo 5).

Il testo fornisce altresì indicazioni per quanto pertiene all'applicazione del Protocollo (articoli da 9 a 14), per la quale è prevista la designazione di un'autorità competente da parte di ciascun contraente, nonché alla cooperazione regionale, all'assistenza tecnica e alla ricerca scientifica. Sono inoltre stabilite le responsabilità, le norme per la soluzione di controversie, le modalità di riunione delle parti contraenti (articoli da 15 a 18). Le funzioni di segretario sono delegate all'Organizzazione marittima internazionale (articolo 19), organismo *super partes* incaricato di fissare riunioni, fornire pareri consultivi su richiesta, e determinare ogni due anni un bilancio preventivo e un conto finanziario ai fini dell'amministrazione del Protocollo. Auspica quindi un pronunciamento positivo della Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3708) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA (*LP*), in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano, il quale rende noto che l'Accordo in esame è uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e la Bosnia, in grado di contribuire allo sviluppo dell'interscambio mercantile; sollecitato dalla Parte bosniaca, esso nasce con lo scopo di fornire un quadro normativo chiaro a supporto degli operatori che intendono avviare e condurre un'attività commerciale tra i due Paesi nel settore del trasporto di viaggiatori e merci, basato sul principio della reciprocità di trattamento. I 29 articoli di cui esso si compone regolamentano i servizi regolari di transito, i servizi occasionali, il trasporto di merci, e forniscono disposizioni di carattere generale per una corretta applicazione delle clausole.

Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, l'Accordo prevede che esso sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria. Stesso regime di autorizzazioni vale anche per quel che riguarda il trasporto di merci, ma con una serie definita di

eccezioni (trasporti funebri, trasporti di merci destinati ad esposizioni, da e per aeroporti in caso di deviazione dei servizi, trasporti postali, di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti, trasporti scortati di merci di valore).

L'Accordo vieta espressamente il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale), liberalizzando invece il trasporto di cose in solo transito in uno dei due Paesi.

Tra le disposizioni generali è indicato quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa. Inoltre, è previsto che le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, siano eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, debbano avvenire senza limitazioni o ritardi.

La funzione di monitoraggio del sistema di autorizzazioni è assegnata a una Commissione Mista appositamente costituita, alle cui spese di riunione sono imputati gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo. La durata inizialmente prevista è di un anno, con rinnovo automatico salva denuncia da parte di uno dei due contraenti.

Il Presidente conclude il proprio intervento invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3709) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)*

Il relatore PROVERA (LP) osserva che l'Accordo in esame è stato proposto da parte azera, e s'inserisce nella serie di accordi bilaterali volti ad una sempre maggiore collaborazione con Paesi emergenti sulla scena mondiale, le cui realtà, per ragioni storiche, sono a tutt'oggi poco conosciute.

Il testo, che si compone di un preambolo e di 14 articoli, identifica (articoli da 1 a 6) i settori in cui verranno concentrati gli sforzi delle Parti contraenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: istruzione e insegnamento della lingua, cooperazione tra università, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica. Gli articoli da 7 a 11 regolamentano le modalità pratiche per l'attuazione di tale collaborazione, mentre il 12 riguarda la tutela dei diritti della proprietà intellettuale.

Allo scopo di esaminare lo sviluppo della cooperazione e di redigere programmi esecutivi pluriennali, l'articolo 13 istituisce una Commissione

mista, che darà applicazione all'Accordo stesso, la cui durata è fissata (dall'art. 14) in cinque anni con rinnovo automatico per ulteriori periodi quinquennali salva denuncia per vie diplomatiche da parte di uno dei due Paesi contraenti.

Il relatore auspica infine un positivo pronunciamento della Commissione sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3663) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

**(3645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005.

Il Presidente PROVERA dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge, che risulta essere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di modificare il comma 1 dell'articolo 3.

Il relatore PELLICINI (AN) illustra pertanto l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato al resoconto, che accoglie la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione, nel senso di modificare l'esercizio finanziario di riferimento della copertura degli oneri prevista al comma 1 dell'articolo 3.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 e conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, nel testo come emendato.

**(3644) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre 2005.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, considerate le circostanze, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,00, riprende alle ore 16,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (n. 573)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2005.

Il relatore presidente PROVERA (LP) illustra la proposta di parere, allegata al presente resoconto che, verificata la presenza del numero legale, è approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO N. 573**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole, raccomandando che il rappresentante italiano al consiglio di amministrazione della Fondazione Anna Lindh per il dialogo fra le culture operi nel senso di garantire un rapporto strutturato tra la Fondazione stessa e l'Assemblea parlamentare euromediterranea.

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3645

### Art. 3.

#### 3.1

IL RELATORE

*Al comma 1:*

– *al primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2005» con le altre: «a decorrere dall'anno 2006»;*

– *al secondo periodo, sostituire le parole: «2005 – 2007,» con le seguenti: «2006 – 2008,», nonché sostituire le parole: «per l'anno 2005,» con le altre: «per l'anno 2006,».*

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**201<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***PASCARELLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3475) Deputato RAMPONI.** – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente PASCARELLA ricorda che il provvedimento è già stato definito dalla Commissione in sede referente nella seduta del 23 novembre 2005. Propone quindi di considerare acquisito il lavoro già svolto nella precedente fase di esame e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 15,20 di oggi.

La Commissione conviene.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 581)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Illustra lo schema di decreto il senatore MANFREDI (FI), rilevando che esso mira ad adeguare la struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa ad una più incisiva attività di supporto e raccordo con l'Amministrazione, resa necessaria dal processo di professionalizza-

zione delle Forze armate e dai nuovi compiti derivanti dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale. Tali esigenze di adeguamento costituiscono altresì il riflesso delle recenti innovazioni in materia di ordinamento della Pubblica Amministrazione e di riordino della Dirigenza statale. Segnala in particolare l'articolo 2, comma 2 dello schema, che esclude dagli uffici di diretta collaborazione il Servizio pubblica informazione, nella considerazione che la peculiare attività da esso svolta nei confronti degli Stati Maggiori e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri imponga un più stretto coordinamento con le funzioni espletate in via generale dall'Ufficio di gabinetto e disciplinate dal successivo comma 3. L'articolo 5, comma 2, prevede invece che il Capo ufficio legislativo, oltre che tra i dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possa essere nominato dal Ministro anche tra gli ufficiali generali o gli ammiragli in servizio permanente. Il successivo comma 6 del medesimo articolo attiene invece alla decadenza dall'incarico di Capo di gabinetto del Capo dell'ufficio per la politica militare e del Capo dell'ufficio legislativo, se militare. In particolare, la norma prevede che questi ultimi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, possano permanere nell'incarico fino a tre mesi dopo la data di insediamento del nuovo Ministro. L'articolo 6, comma 1, stabilisce invece la decadenza automatica al termine del mandato governativo del Ministro anche per il personale estraneo all'Amministrazione della Difesa in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. A similitudine di quanto già previsto in altri Dicasteri, l'articolo 8, comma 3, estende infine la corresponsione della cosiddetta «indennità di gabinetto» ad alcune figure che esplicano funzioni preminenti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, attualmente escluse da tale beneficio, ovvero alle quali esso viene oggi riconosciuto in via interpretativa.

Dopo aver dato conto del parere del Consiglio di Stato sul testo, il relatore invita conclusivamente ad esprimere al riguardo un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3475) Deputato RAMPONI.** – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il presidente PASCARELLA avverte che non sono pervenuti emendamenti al testo.

Si passa quindi alle votazioni.



Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori e dopo dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori NIEDDU (*DS-U*), PERUZZOTTI (*LP*), PALOMBO (*AN*), MANFREDI (*FI*) e MELELEO (*UDC*), nonché del sottosegretario BERSELLI, la Commissione, con separate votazioni, approva quindi gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta

**(1100) CUTRUFO.** – *Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria*

**(3340) LONGHI.** – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PASCARELLA avverte che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3476 – scelto come testo base – e sugli emendamenti ad esso riferiti, è necessario ancora una volta rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**815<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore GRILLOTTI (AN), in sostituzione del senatore Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, in relazione alle modifiche apportatevi presso l'altro ramo del Parlamento rispetto al testo licenziato dal Senato, che la clausola finanziaria di cui all'articolo 22, comma 2 (relativa all'attuazione delle norme antiriciclaggio di cui al comma 1), è stata aggiornata al bilancio triennale vigente 2006-2008 e che lo stanziamento richiamato a copertura presenta comunque adeguate disponibilità.

Per quanto concerne le altre modifiche introdotte, ossia la soppressione degli articoli 20 (relativo all'utilizzo della denominazione di «cioccolato puro» nei prodotti alimentari e alle relative sanzioni) e 28 (sulle modalità di allevamento degli animali da pelliccia), osserva che le stesse hanno valore meramente ordinamentale. Non vi sono, pertanto, osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce infine mandato al relatore a formulare una relazione favorevole sul disegno di legge in titolo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile» (n. 577)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI (*UDC*), in sostituzione del senatore Ferrara, illustra lo schema di decreto in esame, segnalando che, posto che l'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria, occorre acquisire conferma che dalla raccolta, valutazione, registrazione ed elaborazione degli eventi oggetto delle segnalazioni di cui agli articoli 5 e 6, ivi compreso il necessario adeguamento dei sistemi informatici, non derivino effetti finanziari a carico, rispettivamente, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) in quanto, come asseverato nella relazione tecnica, i suddetti enti già dispongono a legislazione vigente di idonee risorse umane, tecnologiche e finanziarie destinate a tali finalità.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle osservazioni del relatore, tenuto conto di quanto precisato nella relazione tecnica ed attesa la formulazione degli articoli 5 e 6, i quali prevedono che l'ENAC e l'ANSV utilizzino le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente, ritiene di poter confermare che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica, come stabilito dall'articolo 10.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**311<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Contento.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» (n. 579)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GIRFATTI (*FI*), il quale osserva che il contenuto dello schema trae origine dalla distinzione operata dalla riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione nel definire le competenze legislative tra Stato e Regioni ordinarie tra la materia relativa a «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario» riservata alla competenza esclusiva dello Stato e la materia «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» attribuita alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Nell'impostazione della riforma costituzionale, pertanto, risulta che l'attribuzione alle Regioni di potestà legislative sulle banche regionali assume carattere di eccezione rispetto alla regola generale rappresentata dalla riserva allo Stato per le competenze concernenti il settore del risparmio e dei mercati finanziari.

A seguito dell'approvazione della riforma costituzionale con legge costituzionale n. 3 del 2001, si è evidenziata la necessità di procedere all'introduzione di norme di rango legislativo che attuassero le nuove disposizioni di principio di rango costituzionale.

In sostanza, prosegue l'oratore, il provvedimento in titolo riguarda un duplice ordine di interventi: in primo luogo, tende all'individuazione dei principi fondamentali vigenti nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente e, in secondo luogo, mira ad individuare con precisione gli ambiti normativi che non sono riguardati dalla legislazione delegata e che, quindi, rientrano esclusivamente nella potestà legislativa statale.

Per quanto concerne l'esatta individuazione dell'ambito di applicazione dello schema di decreto, l'oratore fa riferimento alle disposizioni generali contenute nel Capo I dello schema, che si compone di due articoli. Passa quindi a commentare dettagliatamente l'articolo 1, concernente l'ambito di applicazione, e l'articolo 2, riferito alla nozione di banche a carattere regionale. In particolare, i tratti distintivi di dette banche a carattere regionale consistono nella sussistenza di un forte collegamento tra la banca e il territorio regionale e sono riconnessi all'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa Regione, nonché alla localizzazione regionale dell'operatività. A tale ultimo proposito, fa presente che l'individuazione dei requisiti per ritenere sussistente tale localizzazione regionale dell'operatività è affidata alla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, sulla base di criteri che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e l'effettivo legame con il territorio regionale, individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Per quanto concerne, invece, il caso di banche appartenenti a gruppi bancari, l'oratore precisa che esse possono qualificarsi come banche a carattere regionale qualora anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino il medesimo carattere regionale: in tal modo, si evita l'instaurarsi di un regime giuridico differenziato tra capogruppo e singole componenti del gruppo bancario.

Il relatore commenta poi analiticamente i contenuti dell'articolo 3 dando conto delle disposizioni da esso recate. Conclude consegnando alla Presidenza il testo del proprio intervento, riservandosi di proporre alla Commissione un parere in base alle risultanze del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI avverte che è stato deferito in sede deliberante il disegno di legge n. 2768-2786-3139-3292-3316-B, in materia di accompagnatore militare, già approvato dalla Commissione e modificato dalla Camera dei deputati. Propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani con la discussione dello stesso.

Conviene la Commissione.

Avverte inoltre che la Commissione sarà chiamata ad esaminare, congiuntamente alla Commissione Industria, il disegno di legge n. 3731, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2006 recante, tra l'altro, norme di modifica della legge di tutela del risparmio.

Prende atto la Commissione.

In ragione anche delle modifiche all'ordine del giorno testè illustrate il PRESIDENTE avverte che nella prossima settimana la Commissione concentrerà la propria attenzione sui disegni di legge in sede deliberante, o di conversione di decreti-legge ovvero su atti del Governo in sede consultiva.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2768-2786-3139-3292-3316-B.

*PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE*

Il senatore BRUNALE (DS-U) sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02320.

Il presidente PEDRIZZI avverte di aver già sollecitato la risposta.

Il sottosegretario CONTENTO dichiara la propria disponibilità a rispondere nelle prossime sedute all'interrogazione sollecitata.

*MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 15, inizierà alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**460<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale dà anzitutto conto dell'articolo 3, comma 1, che opera un'ulteriore proroga di un anno del termine (fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306) entro cui – ai sensi del decreto legislativo n. 419 del 1999 – la Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamata ad individuare gli enti, fra quelli elencati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, da sottoporre a misure di razionalizzazione (privatizzazione, trasformazione e fusione).

In proposito, la proroga si rende a suo giudizio opportuna atteso che, per alcuni enti inseriti nella richiamata tabella e vigilati dal Ministero per i beni culturali, non si sono ancora concluse dette procedure di razionalizzazione.

Il comma 2 differisce a sua volta sino al 31 dicembre 2006 il termine per la revisione dello statuto, nonché per l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Al riguardo, il relatore ricorda che esso, inserito nella citata tabella allegata al decreto legislativo n. 419, è stato oggetto del procedimento di unificazione strutturale in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2001. Il Governo ritiene necessaria detta proroga in considerazione della complessità della struttura associativa dell'Istituto, articolata su base provinciale.

Relativamente all'articolo 6, esso estende all'anno scolastico 2006-2007 la vigenza della disposizione recata all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, di riforma della scuola. Detta norma, egli ricorda, ha sino ad oggi consentito in via transitoria l'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia (limitatamente agli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006) «secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni», ai bambini che avessero compiuto i tre anni di età entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile (che costituisce la data a regime per le iscrizioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 53 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).

Quanto all'articolo 7, esso proroga di 120 giorni il termine, fissato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 agosto 2005, n. 168, entro cui l'università «Carlo Bo» di Urbino è chiamata ad approvare il piano programmatico per il risanamento economico-finanziario del medesimo ateneo.

Al riguardo, rammenta il relatore, il richiamato decreto-legge n. 115 aveva subordinato lo stanziamento di un contributo straordinario all'Università di Urbino, in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie nelle quali versava, ad un effettivo risanamento economico. A tal fine, veniva demandato al consiglio di amministrazione dell'Ateneo, appositamente integrato da due esperti di elevata qualificazione nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'economia, la definizione di un apposito piano programmatico di razionalizzazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della richiamata legge di conversione.

La proroga, richiesta dall'ateneo urbinato, si rende ora necessaria, come si evince nella relazione governativa, atteso il ritardo nell'avvio dei lavori di predisposizione di detto piano, che non consente il rispetto del termine originariamente fissato.

L'articolo 8 differisce poi sino al 31 dicembre 2006 la vigenza delle disposizioni recate all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Quanto al comma 1, esso è diretto a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti ai docenti e ai ricercatori delle università ai fini della determinazione del limite contemplato dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998). Nello specifico, il relatore ricorda che tale norma dispone che le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non debbano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario, stabilendo che le università che abbiano superato il predetto limite possano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi il 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito delle cessazioni dal ruolo nell'anno di riferimento.

Quanto al comma 2 dell'articolo 5, esso prevede di computare solo i due terzi dei costi del personale che presta attività in regime convenzio-



nale con il Servizio sanitario nazionale, ai fini della valutazione del richiamato limite.

Per quanto concerne l'articolo 9 del decreto-legge in esame, esso proroga sino al 31 giugno 2006 il termine, da ultimo stabilito al 31 dicembre 2005 dal decreto-legge n. 266 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306 del 2004, entro cui l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) può continuare ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato per la realizzazione del programma Socrates relativo al periodo 2000-2006.

Si tratta di una misura, come indicato nella relazione governativa, indispensabile per poter assicurare il completamento di detto programma che - egli rileva - rappresenta una preziosa iniziativa diretta a favorire la mobilità degli studenti.

In proposito, il relatore segnala che il programma, totalmente finanziato dall'Unione europea, è gestito nei Paesi membri attraverso un'agenzia nazionale che, in Italia, opera presso l'INDIRE. Per assicurare il funzionamento della richiamata agenzia, l'INDIRE ha assunto personale a tempo determinato ed essendo i relativi contratti scaduti nel 2005, risulta ora necessaria un'iniziativa che consenta di poter continuare a utilizzare, anche per l'ultima annualità del programma Socrates, risorse umane già adeguatamente formate. A tal fine, il relatore giudicherebbe peraltro preferibile estendere la proroga sino al 31 dicembre prossimo ovvero sino alla conclusione del Programma Socrates.

L'articolo 14 proroga anche per l'anno 2006 la disciplina recata all'articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004 (recante interventi per contrastare la pirateria informatica, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004. In particolare, essa consente - nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 - alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) di poter contare su una quota, pari al 3 per cento, degli investimenti per infrastrutture da destinare ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali nonché dello spettacolo.

Quanto all'articolo 16, esso proroga il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) in carica fino al 30 aprile 2007, in attesa della definizione del provvedimento di riordino. Ciò, ad avviso del Governo, risulta opportuno onde assicurare la continuità dell'attività relativa alla valutazione delle nuove classi di laurea, in attuazione del decreto n. 270 del 2004 di riordino degli ordinamenti didattici.

L'articolo 29 dispone a sua volta una proroga sino al 31 dicembre 2006 del termine stabilito dalla legge n. 448 del 2001, all'articolo 28, comma 1, entro cui devono essere individuati gli enti indispensabili e scaduto il quale i restanti enti sono soppressi e posti in liquidazione. Si tratta di una scelta a suo avviso opportuna, in quanto consente di evitare che - in mancanza di un'idonea tempistica per un effettivo approfondimento - finiscano con l'essere soppressi enti, alcuni dei quali operanti negli ambiti di interesse della Commissione, che svolgono un'attività di rilievo.

Infine, l'articolo 35 modifica l'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005 sui docenti universitari, nel senso di far salve le procedure concorsuali per professori e ricercatori già bandite (ai sensi della legge n. 210 del 1998) fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della medesima legge n. 230 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, e non solo – come previsto nella formulazione originaria – fino alla data di entrata in vigore della stessa legge delega.

In questo modo, rileva il relatore, si supera una lacuna della normativa, che avrebbe potuto determinare un eventuale blocco delle assunzioni nelle more dell'esercizio della delega legislativa.

Non va peraltro dimenticato, egli conclude, che la modifica in esame è stata introdotta anche al fine di dare attuazione ad un apposito ordine del giorno degli onorevoli Pepe ed altri, accolto dal ministro Moratti in sede di approvazione della richiamata legge di riforma del sistema universitario presso l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale prende anzitutto atto della complessità e dell'eterogeneità delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Nello specifico, ritiene che solo in taluni casi il differimento dei termini sia giustificabile da evidenti considerazioni di necessità ed urgenza.

Al riguardo, giudica senz'altro opportuna la proroga, recata all'articolo 3, in tema di razionalizzazione degli enti elencati nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 419 del 1999. Inoltre conviene con il differimento sino al 31 dicembre 2006 del termine per la revisione dello statuto, nonché per l'adozione di atti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Occorre infatti assicurare all'Istituto, che peraltro può vantare una rilevante tradizione culturale, un'adeguata tempistica, tanto più in considerazione del forte radicamento territoriale della struttura associativa. Coglie peraltro l'occasione per sottolineare l'importante funzione svolta proprio dai comitati locali, con riferimento al reperimento, alla conservazione e alla diffusione della documentazione, nonché alla valorizzazione della storia locale in quanto componente della storia nazionale.

Giudica poi favorevolmente il differimento dei termini recato agli articoli 7 (con riguardo all'approvazione del Piano programmatico per il risanamento finanziario dell'università «Carlo Bo») e 9 (relativamente alla possibilità da parte dell'INDIRE di avvalersi del personale assunto a tempo determinato per la conclusione del programma Socrates).

Il senatore esprime invece vive perplessità con riferimento alla proroga dei termini recati agli articoli 6, 14 e 16, che riguardano – rispettivamente – disposizioni in materia di iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia, di ARCUS S.p.A., nonché di CNSU.

Quanto all'articolo 6, il senatore stigmatizza che l'anticipo dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia continui ad essere una misura sperimentale,

che evidentemente crea disparità a livello territoriale, e non si inserisca ancora all'interno di una specifica programmazione.

Relativamente alle disposizioni in materia di ARCUS S.p.A., egli lamenta che la Società, da tempo istituita, non rappresenti ancora il centro propulsivo di attività culturali.

Giudica altresì singolare la scelta di prorogare l'attuale CNSU sino al 30 aprile 2007, che rischia di ridurre la rappresentatività del mondo studentesco, atteso che nel frattempo taluni componenti potrebbero perdere lo *status* di studente.

Conclusivamente, il senatore auspica la presentazione di uno schema di parere articolato, che tenga conto delle considerazioni testé illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (*FI*), il quale si sofferma anzitutto sull'articolo 3, diretto a modificare l'attuale formulazione dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale. Quest'ultimo, che autorizzava il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire un'apposita lotteria istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006», viene ora riformulato nel senso di sancire che gli utili – fino ad un massimo di 30.000.000 di euro – saranno destinati alla promozione, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, dei medesimi Giochi olimpici.

Si tratta senz'altro di una scelta a suo avviso opportuna per il buon fine delle imminenti Olimpiadi invernali, che rappresentano una straordinaria occasione per il rilancio dell'immagine internazionale del nostro Paese, offuscata dai recenti scandali finanziari.

Nello specifico, lo stanziamento consentirà di affrontare, almeno in parte, le difficoltà finanziarie in cui versa il Comitato organizzatore dei Giochi, TOROC (*Torino Organising Committee XX Olympic Winter Games*), che potrà così concentrare al meglio il proprio impegno sugli aspetti organizzativi della manifestazione.

Non va poi dimenticato – egli prosegue – che il decreto-legge, all'articolo 1, reca norme volte a potenziare gli organici della Polizia di Stato, mediante l'assunzione di 1.115 agenti ausiliari, anche per le esigenze connesse con le prossime Olimpiadi.

In considerazione della richiamata visibilità internazionale dei Giochi olimpici, egli giudica senz'altro condivisibile l'iniziativa testé richiamata, che risponde pienamente all'esigenza di assicurare un'effettiva attività di prevenzione e contrasto di possibili azioni criminose.

Raccomanda quindi conclusivamente l'espressione di un convinto parere favorevole.

Nella discussione generale ha indi la parola il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale dichiara anzitutto di riconoscersi nella relazione illustrativa del Presidente relatore.

Nel preannunciare sin d'ora il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere, giudica tuttavia opportuno evitare ogni riferimento ai recenti scandali bancari.

Il PRESIDENTE RELATORE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) prosegue il suo intervento, lamentando che il sostegno finanziario a settori rilevanti, quali quello culturale e sportivo, sia assicurato mediante il ricorso a lotterie o altri giochi a premio.

Si tratta infatti di modalità, poste del resto in essere da Paesi, anche europei, meno avanzati, che sottendono l'incapacità di riconoscere il dovuto rilievo alla cultura, allo sport e alla formazione dei giovani.

Quanto al tema della sicurezza, pur giudicando favorevolmente la misura recata all'articolo 1, volta a potenziare gli organici della Polizia di Stato, egli richiama conclusivamente l'esigenza di dare un segnale di fiducia nei confronti del mondo sportivo italiano.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) conviene senz'altro con l'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, che assicura un finanziamento *ad hoc* per i Giochi olimpici. Con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Monticone, egli condivide che i finanziamenti al settore dovrebbe avere carattere strutturale e riconosce l'opportunità di un ripensamento generale.

Non vanno tuttavia dimenticate, egli prosegue, le scelte più recenti adottate nel settore, che hanno del resto interessato anche la scorsa legislatura.

Coglie peraltro l'occasione per sottolineare le conseguenze derivanti dal venir meno del sistema basato sul Totocalcio, a suo avviso atipico ma al contempo lineare e trasparente, attraverso cui il calcio professionistico contribuiva a finanziare gli sport olimpici.

Nell'augurarsi infine che nella prossima manifestazione sportiva non vi siano emergenze di ordine pubblico, egli preannuncia il convinto voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Monticone e preannuncia, a sua volta, voto favorevole a nome del suo Gruppo sulla proposta di parere del Presidente relatore.

Coglie tuttavia l'occasione per lamentare che l'individuazione di tali risorse avvenga attraverso un decreto-legge e non nell'ambito degli ordinari stanziamenti per il settore.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara chiusa tale fase procedurale e avverte che si passerà direttamente alla votazione.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al presidente relatore Asciutti di redigere un parere favorevole alla Commissione di merito, nei termini emersi nel dibattito.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già convocate per la settimana in corso è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02369 del senatore Pizzinato.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**528<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra le parti di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione del disegno di legge in titolo, facendo presente che lo stesso reca la conversione in legge del decreto-legge n. 273 del 2005 relativo alla definizione e alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte di pubbliche amministrazioni, nonché per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed amministrativo.

Si sofferma in particolare sull'articolo 13 che proroga il termine per l'utilizzo dei fondi destinati alla realizzazione degli alloggi per i dipendenti dello Stato impegnati nella lotta della criminalità organizzata dal programma straordinario previsto dall'articolo 18 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, finalizzato alla realizzazione di alloggi di servizio. Gli interventi in programma sono circa quaranta, indirizzati all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria con un contributo finanziario da parte del Governo di circa 300 milioni di euro. L'articolo 15 fa poi riferimento al comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2003, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2005, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria siano calcolati sulla base dei criteri indicati in appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione. La norma in esame prevede che i nuovi canoni per l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale siano invece stabiliti con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una relazione del gestore

dell'infrastruttura ferroviaria (R.F.I. S.p.A.) e siano adottati previo parere del CIPE e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Pur prevedendo di presentare entro il corrente anno la proposta di decreto per stabilire i nuovi canoni, tenuto conto dei tempi tecnici per l'acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza Stato-Regioni, il Governo ha ritenuto indispensabile fissare il termine per l'adozione dello stesso decreto entro il 30 giugno 2006, al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione ed adozione del nuovo decreto.

L'articolo 17 reca una modifica all'articolo 72 del Codice della strada, prorogando al 30 giugno 2006 il termine, fissato al 31 dicembre 2005 concernente l'equipaggiamento obbligatorio per gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i quali devono essere dotati di strisce posteriori e laterali retro-riflettenti. Lo stesso articolo fissa al 1° gennaio 2007 l'obbligo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate di munirsi di dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di pioggia. Quest'ultima proroga è necessaria poiché è attualmente in corso di elaborazione una nuova direttiva comunitaria, nonché un apposito studio, che tende a verificare la reale sicurezza di tali dispositivi ai fini della circolazione stradale. L'articolo 19 fissa al 2008 il termine di scadenza per la completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica a quella digitale. Tale proroga è stabilita in sintonia con quanto previsto nelle comunicazioni della Commissione europea sullo *switch-over*, nonché nelle conclusioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 1° dicembre 2005, secondo le quali alcuni Stati membri prevedono di completare la migrazione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica terrestre a quella digitale entro il 2012, mentre altri conseguiranno tale obiettivo a livello regionale o nazionale prima del 2008. L'articolo 34 mira ad assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati dalla Motorizzazione civile a beneficio dei cittadini e degli utenti professionali. In considerazione della perdurante carenza delle risorse finanziarie necessarie, era stato già prorogato fino al 31 dicembre del 2005 il contratto per la gestione in *outsourcing* del Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione civile. Poiché, allo stato attuale, indipendentemente dalla mancanza delle risorse necessarie al nuovo affidamento, non sussistono neanche i tempi tecnici per la conclusione delle procedure relative allo stesso – il cui *iter* dovrebbe concludersi nei primi tre mesi del 2006 – si rende indispensabile autorizzare l'ulteriore proroga del contratto vigente per un importo complessivo di 6,2 milioni di euro, rinvenibili negli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 39 reca infine la conservazione delle quote dei limiti di impegno decorrenti dagli anni 2002 e 2003, autorizzati dalla legge n. 166 del 2002, non ancora utilizzati o non ancora impegnati.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene osservando che il decreto legge in conversione non si limita a prorogare disposizioni già vigenti nell'ordinamento giuridico ma inserisce norme nuove, come nel caso dell'articolo 17 che introduce l'obbligo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate di munirsi di dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di pioggia. Propone pertanto al Relatore di esprimere un parere contrario sul punto.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) manifesta la propria perplessità sulla disposizione recata dall'articolo 19, che individua nuove aree cosiddette *all digital*, oltre alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in cui accelerare la completa conversione alla tecnologia digitale terrestre oltre, e propone a sua volta di suggerire alla Commissione di merito la soppressione della medesima.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) ritiene necessario sopprimere l'articolo 13 del decreto legge che riprende un vecchio disegno di legge che già in passato ha causato un contenzioso con le amministrazioni locali, poiché mira alla realizzazione sul territorio di tali amministrazioni di aree abitative destinate al personale militare, non previste nei vigenti piani regolatori generali. Fa inoltre presente la necessità di sopprimere l'intero articolo 19 relativo alla proroga all'anno 2008 del termine per la conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri, nonché dell'articolo 39 che prevede la conservazione delle quote dei limiti di impegno relativi alle cosiddette «grandi opere», decorrenti dagli anni 2002-2003 e non ancora utilizzate.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GRILLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore, senatore CICOLANI (*FI*), in sede di replica, dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Brutti e dal senatore Zanda. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole nel quale la Commissione suggerisca la soppressione del comma 1, lettera *b*) dell'articolo 17, del decreto legge in conversione, nonché dell'articolo 19 limitatamente alla parte in cui prevede l'individuazione di aree *all digital* in cui accelerare la completa conversione alla tecnica di trasmissione digitale terrestre.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al Relatore a redigere una proposta di parere favorevole con le osservazioni dal medesimo recepite.



## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli» (n. 574)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore PESSINA (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che attua la direttiva 2003/20/CE, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, che interviene sulla direttiva 91/671/CE il cui campo di applicazione era limitato agli autoveicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate. L'obiettivo principale della nuova normativa è di accrescere il livello di sicurezza stradale attraverso l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza su tutte le categorie di autoveicoli. L'attuazione della direttiva 2002/20/CE richiede quindi la modifica dell'articolo 172 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) che a suo tempo è stato redatto sulla base delle prescrizioni della direttiva 91/671/CEE.

In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo sostituisce il citato articolo 172. Il comma 1 prevede pertanto l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza per gli adulti nei veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), N1 (autocarri leggeri), N2 ed N3 (veicoli commerciali per trasporto di cose pesanti). Sui suddetti veicoli i bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta per bambini di tipo omologato costituito di norma da un seggiolino, assicurato al sedile mediante le cinture di sicurezza del veicolo o da un cuscino sollevatore ed adattatore che permette al passeggero di altezza inferiore a metri 1,50 di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza di cui il veicolo è munito. Il comma 2 individua nel conducente la persona responsabile dell'efficienza dei sistemi di trattenuta presenti a bordo del veicolo, prescrizione questa già presente nel codice della strada vigente. Il comma 3 è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture e nei veicoli commerciali non provvisti di sistemi di ritenuta. In tale caso i bambini di età sino a tre anni non potranno viaggiare, mentre quelli di età superiore a tre anni e di altezza sino a 1,50 metri non potranno occupare un sedile anteriore. Il comma 4 prevede una deroga per i bambini che viaggiano in taxi o su veicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che i bambini non occupino un sedile anteriore. Il comma 5 vieta l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da *airbag*, a meno che quest'ultimo non possa essere disinserito. Il comma 6 stabilisce che i passeggeri di età superiore a tre anni che viaggiano in autobus devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti (di norma, le cinture di sicurezza per adulti). Il comma 7 obbliga gli operatori del trasporto ad informare i passeggeri degli autobus circa l'obbligo di utilizzo delle cinture. Il comma 8 tratta delle esenzioni dall'uso delle cinture, ri-

producendo le stesse esenzioni previste dalle lettere da *a*) ad *f*) della norma vigente ed esentando altresì i passeggeri degli autobus nei quali è previsto il trasporto anche di passeggeri in piedi quando tali veicoli sono adibiti al trasporto locale e circolano in zona urbana, nonché gli appartenenti alle Forze armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza. Il comma 9 poi limita all'8 maggio 2009 la possibilità di trasporto di passeggeri in soprannumero prevista dall'articolo 169, comma 5 del codice della strada. I contenuti dei commi da 10 a 13 riproducono gli attuali commi da 8 a 11 del vigente articolo 172 del codice della strada in materia di sanzioni che non subiscono variazioni rispetto a quelle vigenti. L'articolo 2 interviene quindi sulla tabella dei punteggi – allegata all'articolo 126-*bis* del codice della strada – da decurtare in caso di infrazione, aggiornandola alla nuova numerazione dei commi sopra proposta. L'articolo 3 modifica l'articolo 169, comma 5, del Codice della strada coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 9. L'articolo 4 stabilisce infine la data di entrata in vigore del decreto legislativo che sulla base dell'articolo 2 della direttiva 2003/20/CE non dovrà essere successiva al 9 maggio 2006.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**362<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PICCIONI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore RUVOLO (*UDC*), rilevando che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 2 del 2006, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca e della fiscalità d'impresa.

In particolare, osserva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di contribuzione previdenziale agricola ed in materia catastale, rilevandone l'estrema importanza in quanto il tema del riordino dei contributi previdenziali in agricoltura è stato affrontato approfonditamente nel corso del recente esame della legge finanziaria per il 2006, ed ha costituito, in tale sede, l'oggetto di uno specifico ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione agricoltura.

Precisa che l'articolo 1 del decreto-legge prevede, al primo comma, il rinvio al 1° marzo 2006 dell'aumento dell'aliquota contributiva prevista al decreto legislativo n. 146 del 1997, mentre al comma 2 dispone il rinvio, alla medesima data, dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione della disoccupazione speciale in agricoltura.

Di tenore più propriamente attinente alla materia catastale risultano invece i commi successivi, in quanto al comma 3 è affidato ad un provvedimento interdirezionale dei direttori delle agenzie delle entrate del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, il compito di stabilire modalità e termini dell'estensione delle procedure telematiche applicabili a tutti gli atti rilevanti per il catasto. Al comma 4 è attribuito ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze il

compito di stabilire gli importi delle relative tariffe dell'imposta di bollo, per ciascuno di tali atti.

Al comma 5, poi, viene regolato l'accesso ai servizi di consultazione telematica, con pagamento in via convenzionale ovvero contestuale per ogni consultazione effettuata, mentre al comma 6 sono previste alcune mere precisazioni di carattere applicativo.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per i rinvii delle norme previdenziali ivi previsti, si provveda mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6.

L'articolo 2 reca interventi urgenti al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero, prevedendo, al comma 1, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Comitato interministeriale, quale fondamentale punto di raccordo tra i titolari dei Dicasteri competenti in materia.

Precisa che al comma 2, sono attribuite importanti funzioni al citato Comitato, quali l'approvazione entro quarantacinque giorni dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, del piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, il coordinamento delle misure per la riconversione industriale e le connesse problematiche sociali, nonché, infine, la formulazione di direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione.

Al comma 3 viene disciplinata più dettagliatamente la procedura per la riconversione delle imprese, le quali presentano al MIPAF un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti ove cesserà la produzione di zucchero, ai fini dell'approvazione nella quale si terrà conto anche della salvaguardia dell'occupazione nel territorio relativo. Di particolare rilevanza appare il comma 4 che prevede l'istituzione presso l'AGEA del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, quale specifico strumento finanziario nel quale far confluire le risorse comunitarie e di diritto interno destinate ai processi di ristrutturazione. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo saranno disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 3 reca disposizioni per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo prevedendo, al primo comma, alcune modifiche alla disciplina transitoria della riforma degli incentivi, di cui al decreto-legge n. 35 del 2005. Osserva che con le modifiche previste dal decreto-legge in esame si vuole consentire l'applicazione dell'agevolazione mediante contributo a fondo perduto non solo ai contratti di programma già approvati, ma anche a quelli per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato la proposta di adozione al CIPE nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 settembre 2005, e comunque nel limite di un importo di contributi statali di non oltre i 400 milioni di euro.

Nel ricordare che la legge finanziaria per il 2003, all'articolo 61, comma 10, prevede che le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge n. 488 del 1992, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, tra l'altro, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma, rileva che al comma 2 del decreto-legge in esame è ora prevista l'elevazione dal 30 al 60 per cento della quota di tali economie.

L'articolo 4 contiene alcune misure finalizzate a rafforzare il contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali. In tal senso, il comma 1 attribuisce la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, rispettivamente agli operatori o collaboratori e ai revisori e periti del Corpo forestale dello Stato, personale al quale può altresì essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il comma 2 apporta delle modifiche alla normativa concernente la disciplina sanzionatoria in materia di denominazioni protette, in particolare all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2004. Si prevede sia un ampliamento del riferimento a denominazioni protette nei casi di etichette o pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati, sia la soppressione della «denominazione come componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza» quale causa di esclusione dalla violazione.

In tale contesto, il comma 3 riconduce gli aspetti sanzionatori attualmente vigenti per la denominazione del Prosciutto San Daniele alla disciplina sanzionatoria generale prevista per le altre denominazioni protette.

Il comma 4 dispone riguardo ai controlli di competenza del MIPAF in materia di aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, attribuendone il compito al Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 5 stabilisce la proroga al 1° gennaio 2007 degli adempimenti necessari a completare le procedure relative all'obbligo, che coinvolge numerosi pescherecci, di installare le apparecchiature previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 5 agosto 2002, n. 218.

Ricorda poi che l'espletamento delle procedure per accertare l'idoneità al titolo di abilitazione per il loro utilizzo ha incontrato difficoltà operative che giustificano la proroga in oggetto, al fine di evitare un blocco dell'attività di pesca per molte unità già comunque dotate di tali apparecchiature.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 1, comma 131, della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), chiarendo che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, il costo fiscalmente rilevante delle stesse deve essere assunto al netto delle svalutazioni dedotte anche precedentemente al periodo d'imposta in corso al dicembre 2002.

L'articolo 7, infine, prevede a favore degli imprenditori agricoli la possibilità di costituire in pegno, oltre alle quote di produzione e ai diritti di reimpianto, i diritti all'aiuto della Politica Agricola Comune, quale garanzia di obblighi e finanziamenti contratti nell'esercizio dell'impresa.

Il presidente PICCIONI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) ritiene che il decreto-legge in esame contenga un insieme di misure complessivamente deludenti, tanto più se confrontate con quanto in più occasioni dichiarato dal ministro Alemanno, che aveva preannunciato l'adozione di provvedimenti di riordino della previdenza agricola e di soluzione delle questioni inerenti i contributi pregressi. Ricorda infatti che, tanto nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2005, che del cosiddetto decreto-legge fiscale, le questioni relative al problema della previdenza agricola erano state già affrontate approfonditamente e che lo stesso Governo aveva assicurato la propria disponibilità ad introdurre apposite misure, che non hanno tuttavia trovato accoglimento nei cosiddetti maxi emendamenti presentati.

In particolare, lamenta l'assenza di disposizioni volte ad ottemperare all'ordine del giorno 0/3613-B/1/9ª (testo 2) presentato in Commissione nel corso dell'esame in terza lettura del disegno di legge finanziaria, che impegna il Governo a risolvere la questione dei contributi previdenziali in agricoltura; tale assenza risulta a suo avviso tanto più grave ove si tenga conto della recente conversione in legge della disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 203 del 2005 che subordina, anche per il settore primario, l'erogazione alle imprese dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie al pieno adempimento di tutti gli obblighi contributivi.

Si sofferma quindi in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 1, che ritiene gravemente insufficienti, tenuto conto del particolare momento di difficoltà in cui versa l'agricoltura nazionale, lamentando altresì la mancata previsione di norme volte a finalizzare gli sgravi contributivi all'emersione del lavoro sommerso. Fa inoltre osservare che lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale non sembra attualmente in grado di fornire in tempi ragionevoli un quadro aggiornato dei versamenti percepiti, con ciò determinando ulteriori incertezze per gli stessi operatori del settore. Preannuncia pertanto sin d'ora la presentazione di alcuni emendamenti, volti in primo luogo a sopprimere la citata disposizione del decreto-legge n. 203 del 2005.

Con riguardo all'articolo 2 del decreto-legge in esame, ritiene anche in questo caso insufficienti le misure adottate dal Governo, sottolineando inoltre le difficoltà per il settore determinate dalla riforma dell'organizzazione comune di mercato per il settore bieticolo-saccarifero. Nel soffermarsi approfonditamente sulle disposizioni previste al comma 1, lamenta il mancato stanziamento da parte dell'Esecutivo delle risorse di cofinanziamento nazionale - pari a 65,8 milioni di euro - che la riforma comunitaria ha autorizzato ad erogare e la mancata previsione di misure atte a favorire il processo di conversione produttiva orientato alla produzione di energia. Auspica sul punto che il rappresentante del Governo possa fornire gli opportuni chiarimenti.

In relazione all'esigenza di rafforzare ulteriormente il meccanismo di contrasto delle frodi agroalimentari, sottolinea fortemente la necessità di

istituire un'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, anche a seguito dell'ordine del giorno approvato in occasione del dibattito sull'insediamento a Parma dell'Autorità europea, considerati i recenti casi concernenti il confezionamento del latte per l'infanzia e l'importazione di grano contaminato, dai quali è emersa l'importanza di un maggiore coordinamento dei servizi di controllo e di una più completa informazione ai consumatori.

Cita inoltre la recente circolare del Ministero delle attività produttive, in data 20 dicembre 2005, che prevede un'interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli: tale circolare ammette tale attività su aree private solo in locali aperti al pubblico e comporterà, a suo avviso, gravi difficoltà per gli imprenditori, limitando un'attività di grande importanza sia sotto il profilo reddituale che del rapporto con i consumatori.

Con riguardo poi al settore della pesca, soggetto ad un forte incremento dei costi di produzione determinato dall'ascesa dei prezzi dei carburanti, ricorda come a più riprese siano stati sollecitati interventi volti ad equiparare l'aliquota IVA a quella agevolata già prevista per il comparto primario, auspicando la disponibilità del Governo a riesaminare tale questione.

Per tali ragioni ritiene gravemente insufficienti le misure varate dal Governo, ribadendo, la presentazione di numerose proposte emendative.

Interviene, a nome del suo Gruppo, il senatore BONGIORNO (AN), il quale nell'osservare come il decreto-legge in esame contenga numerose disposizioni di grande interesse per il comparto primario, ritiene in particolare che gli articoli 1 e 5 prevedano norme che preludono all'adozione di provvedimenti più organici, atti a risolvere in via definitiva i gravi problemi connessi al riordino dei contributi previdenziali in agricoltura ed ai costi di produzione del settore ittico. A tale proposito, sottolinea l'opportunità che il Parlamento ed il Governo promuovano uno sforzo congiunto per l'adozione delle misure necessarie e sulla cui adozione lo stesso Esecutivo si è in più di un'occasione impegnato.

Qualora, peraltro, tali indispensabili misure non venissero inserite nel decreto-legge nel corso dell'*iter* di conversione, dichiara che sussisterebbero forti perplessità in ordine all'effettiva necessità di assicurarne la conversione in legge.

Il senatore BASSO (DS-U), nel lamentare preliminarmente la scarsità delle misure previste nel decreto-legge in esame, nonostante le dichiarazioni del ministro Alemanno, che aveva annunciato l'adozione di provvedimenti di carattere risolutivo, si sofferma in particolare sulle disposizioni concernenti il settore della pesca, sottolineando le gravi difficoltà in cui versa attualmente tale comparto, ricollegabili al forte aumento dei costi di produzione - sui quali il solo rincaro del costo del gasolio ha inciso per una percentuale pari a circa il 40 per cento - con significative conseguenze sul versante del reddito e dell'occupazione.

Nel sottolineare la necessità di adottare misure ben più incisive e coraggiose, auspica la parificazione del regime dell'IVA per il settore della pesca a quello agevolato già operante per il comparto primario, ricordando, inoltre, che il Governo ha già accolto, presso la Camera dei deputati, un ordine del giorno in tal senso, e che la stessa Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento aveva approvato un apposito emendamento nel corso dell'esame della manovra finanziaria per il 2006, poi non più accolto nel maxiemendamento presentato dal Governo.

Per tali ragioni, nel ribadire le più vive perplessità sull'impianto complessivo del decreto-legge in esame, preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) dichiara di condividere le considerazioni emerse nel corso del dibattito circa il contrasto tra le dichiarazioni del Ministro e le misure previste nel decreto-legge in esame, che considera di gran lunga insufficienti.

Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, adottare per tempo provvedimenti di carattere maggiormente organico e non ispirati ad una logica emergenziale e non risolutiva.

Si sofferma in particolare sull'articolo 1 del decreto-legge, incentrato su mere disposizioni di rinvio, osservando inoltre che, anche le disposizioni finalizzate ad una semplificazione procedurale e burocratica, per quanto astrattamente condivisibili, determineranno un significativo aumento dei costi.

Con riguardo poi al settore bieticolo-saccarifero, dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dalla senatrice De Petris, in quanto il taglio del 50 per cento della produzione imposto con i nuovi regimi dei prezzi comunitari determinerà, oltre alla crisi di numerose aziende, un significativo aumento dei costi e della disoccupazione. Lamenta altresì la mancata previsione di misure atte a promuovere lo sviluppo delle colture energetiche e per sviluppare la filiera dell'energia da biomasse agricole.

Pur ritenendo astrattamente condivisibili le disposizioni in materia di contrasto alle frodi agroalimentari, esprime forti perplessità sul potenziamento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, osservando come in varie aree del Paese i presidi di tale Ispettorato sono destinati alla chiusura in tempi brevi, come sta avvenendo per l'unico presidio in Sardegna, situato presso Cagliari.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi di opposizione circa il carattere deludente delle disposizioni previste nel decreto-legge in esame, a suo avviso inidoneo a risolvere i problemi affrontati.

Si sofferma in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 2, richiamando le considerazioni emerse nel corso dell'esame dell'atto comunitario n. 14 e sottolineando il forte impatto che la riforma dell'OCM di settore determinerà per il comparto dello zucchero in Italia.



In particolare, esprime perplessità circa la reale idoneità delle misure previste, ed in particolare sull'introduzione di un apposito Comitato interministeriale, che difficilmente risolverà i gravi problemi produttivi e occupazionali che l'introduzione della riforma del settore comporterà nel breve periodo.

Nel rilevare inoltre l'attribuzione di numerose nuove funzioni all'AGEA, ritiene che tali ulteriori compiti potrebbero determinare forti difficoltà operative per l'Agenzia, esprimendo altresì perplessità circa le modalità di impiego del personale aggiuntivo previsto per il Corpo forestale dello Stato e per l'Ispettorato centrale repressione frodi.

Nel dichiarare infine di condividere le considerazioni della senatrice De Petris sulla mancata adozione delle misure di cofinanziamento nazionale, auspica l'accoglimento delle opportune modifiche al decreto-legge in esame.

Il senatore AGONI (*LP*), nel rilevare come il decreto-legge in esame costituisca, con ogni probabilità l'ultimo provvedimento della legislatura in grado di assumere valore centrale per il comparto primario, si sofferma in particolare sulle disposizioni in materia di contrasto alle frodi agroalimentari, informando la Commissione di aver ottenuto dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, lo scorso mese di novembre, i dati più volte richiesti sulla reale consistenza del patrimonio bovino nazionale. Da tali dati – prosegue l'oratore – si evince che in Italia il patrimonio bovino ammonta a poco più di un milione e duecentomila bovini da latte in grado di fornire una produzione massima complessiva annua di circa 70 milioni di quintali e, pertanto, di gran lunga inferiore ai 109 milioni di quintali attribuiti al nostro Paese.

Per tali ragioni risulta a suo avviso confermata l'introduzione nel territorio nazionale di rilevanti quantitativi di latte proveniente dall'estero, ovvero di latte in polvere, utilizzato per la produzione di formaggi freschi. Nel ricordare di essersi in più occasioni battuto, nel corso della legislatura, per l'emersione e la diffusione di tali dati e per l'adozione di un sistema di identificazione del patrimonio zootecnico nazionale basato su *microchip*, in contrasto, a suo parere, con gli interessi delle multinazionali e degli importatori, sottolinea fortemente la necessità di adottare tempestivamente le misure necessarie per contrastare un fenomeno che costituisce una vera e propria frode alimentare su scala nazionale.

In particolare, richiama l'attenzione della Commissione sulla documentazione depositata dal rappresentante del Governo in occasione dell'esame, presso la Camera dei deputati, della risoluzione n. 7-00719 sull'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte. Tale documentazione – prosegue il senatore Agoni – muove dall'indimostrato presupposto di uno «splafonamento» della produzione lattiera nazionale rispetto alle quote assegnate, circostanza contraddetta dai dati forniti sulla consistenza del patrimonio bovino nazionale, dai quale emergono inoltre, a suo parere, gravi responsabilità a carico dell'AGEA.

Ritiene che, al fine di contrastare le frodi alimentari e di promuovere la diffusione delle produzioni di qualità, potrebbe essere opportuno – come già suggerito dalla senatrice De Petris – prevedere la destinazione nei supermercati di appositi spazi di vendita destinati a prodotti interamente italiani, tanto nelle materie prime che nel ciclo di lavorazione.

Per tali ragioni, nel preannunciare la presentazione di alcune proposte emendative, dichiara sin d'ora, a nome del suo Gruppo, che il voto sul disegno di legge di conversione in esame sarà condizionato dall'esito dell'esame di tali emendamenti.

Il senatore MINARDO (*FI*), nel sottolineare l'importanza del decreto-legge in esame, volto a risolvere problemi, di particolare gravità, e più volte sollecitato dagli operatori del settore, ricorda che il ministro Alemanno si è in più di un'occasione impegnato per risolvere il problema del riordino dei contributi previdenziali in agricoltura e della sorte del pregresso contributivo. Osserva, infatti, che tale riordino risulta indispensabile al fine di limitare il costo del lavoro in agricoltura, considerato che per taluni comparti tale costo risulta addirittura pari al doppio della media europea.

Rileva pertanto l'esigenza di adottare provvedimenti di carattere strutturale per porre le imprese nelle condizioni di poter produrre, su basi competitive, anche attraverso l'introduzione di sistemi di etichettatura atti a tutelare le produzioni di qualità.

Ritiene inoltre necessario introdurre un'equiparazione dell'IVA per il settore della pesca rispetto all'aliquota agevolata già vigente per il comparto primario.

Con riguardo alle considerazioni testé svolte dal senatore Agoni, che ritiene di particolare interesse, osserva che numerosi problemi applicativi connessi alla legge n. 119 del 2003 sono da ascrivere, tra l'altro, alle limitazioni poste alla movimentazione degli animali ed ai connessi provvedimenti di compensazione, adottati al fine di affrontare l'emergenza *blue tongue*, in quanto anche la produzione lattiera di tali bovini veniva comunque computata ai fini del calcolo complessivo della produzione nazionale.

Preannuncia infine la presentazione di alcune proposte emendative.

Il presidente PICCIONI, tenuto conto dei presumibili tempi di conversione del decreto-legge, ritiene opportuno proporre sin d'ora la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 18 gennaio.

La Commissione conviene.

Interviene brevemente il senatore PIATTI (*DS-U*), lamentando la mancata presenza di un rappresentante del Governo alla seduta.

Si associa il senatore BASILE (*Mar-DL-U*).

Il presidente PICCIONI, in considerazione della rilevanza delle tematiche affrontate dal decreto-legge in esame, auspica la presenza di un rap-

presentante del Governo già a partire dalla seduta già convocata per domani alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Riferisce il relatore MINARDO (*FI*), il quale ricorda l'iter del provvedimento in esame che torna all'esame del Senato per alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la più significativa delle quali ha ad oggetto l'etichettatura del cioccolato e dei prodotti di cacao.

Rileva infatti che la Camera dei deputati ha soppresso, a larga maggioranza, l'articolo 20 del disegno di legge, introdotto con un emendamento governativo nel corso dell'esame presso il Senato, mediante il quale, intervenendo sulla disciplina vigente, si intendeva evitare la procedura di infrazione comunitaria in atto, relativa alla dizione «cioccolato puro» che, secondo la vigente disciplina, può essere consentita in etichetta ai prodotti di cioccolato contenenti soltanto burro di cacao e non grassi vegetali diversi.

Giudica decisamente condivisibile la modifica in esame, che elimina l'articolo 20, da ritenere una svista nel corso dell'esame presso il Senato, mantenendo perciò intatta la normativa vigente, e confermando pertanto la distinzione tra prodotti di cacao a base di grassi vegetali e prodotti di cioccolato puro, a base di solo burro di cacao.

La modifica in oggetto infatti intende perseguire la tutela delle produzioni tipiche e della qualità dei prodotti artigianali assecondando, da una parte, scelte e strategie di fondo comunemente avvertite, e dall'altra recependo le esigenze di salvaguardia della qualità e di tutela dei prodotti tipici locali, quali ad esempio il famoso cioccolato di Modica, nonché della qualità dell'attività artigianale italiana, in base alle sollecitazioni provenienti dal mondo dei consumatori e degli operatori del settore.

Conclusivamente, in base alle considerazioni esposte, propone alla Commissione l'espressione di una relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PICCIONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere una relazione favorevole.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore a trasmettere una relazione favorevole.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**293<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri

**(405) MAGNALBÒ.** – *Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità delle calzature italiane*

**(1404) STANISCI.** – *Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane*

**(1595) GUERZONI.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia*

**(1646) BASTIANONI.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

**(1736) CURTO.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

**(2698) GRECO ed altri.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione*

**(3278) MAGNALBÒ.** – *Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili*

– e petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 11 gennaio 2006.

Il presidente PONTONE, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti era stato riaperto relativamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 3463, assunto quale testo base, illustra brevemente gli emendamenti presentati, finalizzati a tener conto della proposta di regolamento sulla etichettatura dei prodotti extra europei approvata dalla Commissione europea. Precisa che gli emendamenti sono alternativi tra loro.

Prende quindi la parola il sottosegretario COTA, osservando che l'approvazione in prima lettura del disegno di legge n. 3463 e il prosieguo del suo esame presso il Senato ha avuto il merito di sollecitare la Commissione della UE ad assumere una concreta iniziativa per affrontare il problema della tutela dei prodotti europei. Appare quindi un fatto certamente positivo che finalmente l'Unione europea abbia superato la situazione di stallo che si protraeva da troppo tempo.

Precisa di non essere contrario, anche di fronte a questo fatto nuovo, all'accoglimento del disegno di legge da parte della Commissione. Questo ulteriore passaggio procedurale, infatti, può costituire un'ulteriore sollecitazione per l'approvazione definitiva della suddetta proposta di risoluzione. A suo avviso, peraltro, nel momento in cui si giungerà al varo di una disciplina europea non ci sarà bisogno di norme di carattere nazionale sulla stessa materia. Ritiene, quindi, che nella situazione attuale, qualora si giungesse alla conclusione dell'esame da parte della Commissione, il testo dell'articolo 7 potrebbe restare invariato.

Il presidente PONTONE, alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 7.100, 7.101, 7.102.

Illustra quindi l'emendamento 12.1, volto ad escludere il settore agricolo dall'ambito di applicazione del disegno di legge.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) esprime l'avviso che l'attuale formulazione dell'articolo 12 potrebbe consentire una interpretazione tale da considerare al di fuori dell'ambito di applicazione del disegno di legge i prodotti agricoli. Ciò consentirebbe di evitare l'introduzione di modifiche al disegno di legge già approvato dalla Camera.

Il presidente PONTONE ribadisce la necessità di modificare l'articolo 12 nel senso proposto dall'emendamento.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 12.1 viene posto ai voti e approvato.

Non essendovi ulteriori emendamenti si passa alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*), a nome del suo Gruppo, formula parere favorevole, esprimendo nel contempo rammarico per i tempi

eccessivamente lunghi dell'esame. Ricorda che le norme contenute nel disegno di legge sono state giudicate utili e importanti da parte di ampi settori della piccola e media impresa e ritiene che la sua approvazione costituirebbe una risposta concreta ed efficace ai problemi di tutela della produzione *Made in Italy*.

La recente proposta della Commissione europea sulla indicazione d'origine dei prodotti extra europei costituisce certamente un passo in avanti significativo. Occorre però ricordare che l'articolo 7 del disegno di legge n. 3463 contiene, in materia, altre indicazioni di notevole rilievo. Si riferisce, in particolare, a quanto previsto dal comma 2 per le informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sulla esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale. La parte restante del disegno di legge, inoltre, contiene altre disposizioni utili per la tutela del *Made in Italy*. Per tali ragioni sarebbe stato senz'altro preferibile un esame più sollecito del disegno di legge, al fine di garantirne l'approvazione definitiva. Si augura, comunque, che si possa ancora raggiungere tale obiettivo.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) si esprime in senso favorevole sul disegno di legge n. 3463. Ritiene che la Commissione abbia svolto un lavoro utile e positivo nel corso del suo esame, acquisendo – tra l'altro – le valutazioni di gran parte delle associazioni di categoria interessate alla materia. La Commissione, inoltre, ha valutato con senso di responsabilità gli argomenti proposti ed ha poi considerato con favore il raggiungimento di una intesa a livello europeo che ha consentito la formulazione della proposta di regolamento sulla etichettatura relativa alla origine dei prodotti extra europei. Quando la proposta sarà approvata definitivamente verrà ad essere superato quel divario normativo che ha visto l'Europa penalizzata rispetto alle altre grandi economie del mondo.

Ribadendo il proprio consenso per la conclusione dell'attuale fase procedimentale in Commissione, auspica che si realizzino le condizioni per una effettiva soluzione del problema a livello europeo.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) dichiara il voto favorevole della sua parte politica su un disegno di legge che avrebbe dovuto essere approvato in tempi più rapidi e che rischia ora di non poter giungere alla conclusione del suo *iter*. Non vi è dubbio che il ritardo si è determinato per la posizione incerta assunta dai Gruppi di maggioranza che, nonostante le richieste e le sollecitazioni provenienti dai settori della piccola e media impresa, hanno indugiato per tener conto della contrarietà della grande impresa. Ciò non deve stupire in quanto il Governo, anche durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, non ha assunto significative iniziative a tutela della piccola e media impresa.

Ritiene che l'approvazione della proposta di risoluzione della Commissione europea debba essere vista come un passo in avanti, ma al tempo

stesso è necessario, a suo giudizio, completare le disposizioni ivi contenute con misure di efficace tutela del *Made in Italy*. Preannuncia la sua intenzione di chiedere la immediata calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge non appena concluso l'esame in Commissione. Ciò al fine di non lasciare nulla di intentato rispetto all'obiettivo della sua approvazione finale. Ha la sensazione, peraltro, che i Gruppi di maggioranza siano a favore del provvedimento solo a parole e che poi faranno mancare il loro appoggio per la conclusione dell'*iter*.

Il senatore IERVOLINO (*UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge n. 3463. Condivide le considerazioni del rappresentante del Governo sulla funzione positiva comunque svolta dall'esame parlamentare anche per la sollecitazione della definizione di norme di carattere europeo. Ritiene che, realisticamente, si debba ritenere improbabile l'approvazione definitiva da parte del Parlamento, ma nel contempo considera positivo che la Commissione concluda i propri lavori, affinché resti una traccia di lavoro importante per la prossima legislatura.

Il senatore MUGNAI (*AN*) ritiene che il contenuto del disegno di legge costituisca un consistente ed apprezzabile sforzo per corrispondere alle esigenze largamente diffuse di tutela del *Made in Italy*. È una risposta alla crisi strutturale di determinati settori dell'industria italiana che risale nel tempo e che certamente non può essere addebitata alla responsabilità di un determinato Governo. Preannuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica.

Il presidente PONTONE propone di rinviare il voto sul mandato al relatore alla seduta di domani.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) illustra il disegno di legge in esame che ha per oggetto la conversione del decreto-legge n. 273 del 2005, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, costituito da ben 40 articoli, molti dei quali investono profili di diretta competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 5 proroga al 30 giugno 2006, il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive rispetto alle prescrizioni antincendio, di cui alla legge n. 306 del 2004.

Di differente oggetto risulta invece l'articolo 12, in materia di diritti annuali delle Camere di commercio: a seguito di tale articolo, le disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 4, articolo 44 della legge di riordino delle camere di commercio (ove si prevede che nei primi anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente), si applicano non solo per gli anni 2004 e 2005, ma anche per l'anno 2003.

L'articolo 23 contiene disposizioni in materia di energia e di attività produttive: in primo luogo, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2007 il termine del periodo transitorio per la validità delle concessioni previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000 (di attuazione della direttiva comunitaria recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale). Il periodo transitorio era stato infatti fissato in 5 anni a partire dal 31 dicembre 2000, e poteva essere incrementato di uno o due anni, al rispettivo ricorrere di alcune condizioni analiticamente descritte nel citato decreto legislativo. Il decreto-legge in esame prevede, nel caso in cui ricorrano tali condizioni, la proroga automatica al 31 dicembre 2009.

Il comma 2 stabilisce poi che i termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

Il comma 3 precisa peraltro che le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 9, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000 (ove è stabilito che gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del medesimo, sono mantenuti per la durata in essi stabilita, ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a 12 anni a partire dal 31 dicembre 2000) sono fatte salve, come pure le facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione.

Il comma 4, relativo ai termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale, ne prevede la proroga fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del più volte citato decreto legislativo n. 164 del 2000 ovvero – se successiva – dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di particolare interesse appare altresì il comma 5, nel quale è prevista la proroga di 60 giorni dei termini di adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti di autorizzazione di impianti che producono emissioni in atmosfera. Tali 60 giorni decorrono o dalla messa in esercizio dell'impianto, ovvero dall'entrata in esercizio dell'impianto, per tale ultima intendendosi la fase di funzionamento nelle condizioni operative definitive, successivamente al completamento del collaudo.

L'articolo 24 attiene alla materia assicurativa, rinviando, a partire dal 1° gennaio 2007, l'efficacia dell'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 1216 del 1961, introdotta dall'articolo 353 del recentissimo Codice delle assicurazioni sul quale, come si ricorderà, la Commissione si è espressa in sede consultiva. Tale articolo 1-*bis*, relativo all'imposta



sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti, assoggetta tali assicurazioni all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento.

L'articolo 31 prevede, al comma 1, una proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 265 del 2002) recante disposizioni in materia di fiscalità di impresa. In particolare, sono prorogati i termini per comunicare all'Agenzia delle entrate i dati necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessioni di partecipazioni, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro. Tali termini sono ora prorogati al 28 febbraio 2006.

L'articolo 33 detta disposizioni relative all'esposizione permanente del *design* italiano e del *Made in Italy*: in particolare, viene previsto che le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 costituiscono il patrimonio della Fondazione a tal fine costituita dal Ministero delle attività produttive di cui alla legge finanziaria per il 2004, e debbono essere trasferite tempestivamente a tale fondazione, entro il termine del 28 febbraio 2006.

L'articolo 36 inserisce una importante precisazione al comma 2 dell'articolo 160 della cosiddetta legge fallimentare del 1942. Tale articolo definisce le condizioni per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riferite comunque all'imprenditore che si trova in stato di crisi: l'articolo 36 del decreto-legge in esame precisa che ai fini dell'ammissione, per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

L'articolo 37, infine, estende ad alcune aree ad elevata specializzazione del settore tessile – abbigliamento – calzaturiero, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2005: tale comma, in particolare, estende gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale (di cui al decreto-legge n. 120 del 1989) anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici nonché in aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La relatrice propone, infine, di inserire nel parere della Commissione una specifica osservazione volta a prevedere, anche per il 2006, la proroga del trasferimento dal bilancio dello Stato alle regioni delle risorse necessarie a coprire gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai sensi della legge n. 59 del 1997 sul federalismo amministrativo. Precisa che si tratta delle risorse necessarie per la prosecuzione di funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali che riguardano, tra le altre, le materie relative agli incentivi alle imprese, alla mobilità e al mercato del lavoro. La quota maggiore di tali risorse riguarda proprio gli incentivi alle imprese. Osserva inoltre che il mancato inserimento della norma avrebbe un impatto negativo sul sistema produttivo in quanto potrebbe non essere garantita la continuità dei flussi finanziari.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore PONTONE (AN) sottolinea come il disegno di legge in titolo torna nuovamente al Senato dopo il secondo esame da parte della Camera dei deputati.

Rispetto al testo precedentemente licenziato da questo ramo del Parlamento, l'unica modifica che investe la competenza della Commissione industria riguarda la soppressione dell'articolo 20.

Tale articolo disponeva l'abrogazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 178 del 2003, concernente i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, al fine di ottemperare alla procedura di infrazione avviata contro l'Italia nelle sedi comunitarie. Secondo la Commissione europea, infatti, le disposizioni in oggetto, che consentono di completare con l'aggettivo «puro» o con la dicitura «cioccolato puro» l'etichettatura dei prodotti di cioccolato che non contengano grassi diversi dal burro di cacao, sono incompatibili con la normativa comunitaria relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

In ottemperanza alle richieste comunitarie e per evitare una pesante sanzione davanti alla Corte di giustizia, nel corso dell'esame in Senato era quindi stato accolto l'emendamento del Governo che introduceva l'articolo 20.

L'esigenza non solo di tutelare i consumatori ma soprattutto di salvaguardare la tipicità del cioccolato italiano e, conseguentemente, gli interessi delle imprese industriali e artigianali che operano nel settore e che basano la propria capacità competitiva proprio sulla eccellente qualità delle produzioni ha spinto la Camera dei deputati a votare per la soppressione dell'articolo 20 e il conseguente mantenimento delle norme contenute nel decreto legislativo del 2003.

Nel corso della discussione, diversi esponenti delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione hanno peraltro sottolineato come la possibilità di apporre la dicitura «cioccolato puro» per i prodotti che contenessero esclusivamente burro di cacao fosse stata una scelta specifica, operata nel momento della definizione del decreto legislativo di recepimento della relativa direttiva europea e tenendo conto del contenuto complessivo della normativa europea di settore e delle sue ricadute sulla produzione italiana.

Dopo un ampio dibattito, con il parere infine favorevole del relatore e la remissione all'Assemblea da parte del rappresentante del Governo, la Camera si è quindi espressa all'unanimità contro il mantenimento dell'articolo 20 del testo in esame.

Propone di formulare una relazione favorevole sulle modifiche introdotte dalla Camera di competenza della Commissione.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) concorda con la proposta di relazione favorevole.

Si pronuncia in tal senso anche il sottosegretario COTA.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione accoglie all'unanimità la proposta di relazione favorevole formulata dal Presidente.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3649.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3463****Art. 7.****7.100**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**7.101**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:***«Art. 7.***(Etichettatura dei prodotti)*

1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, il produttore o l'importatore dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea forniscono informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**7.102**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Etichettatura dei prodotti)*

1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è istituito un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea volto ad evidenziare il Paese di origine del prodotto importato.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui al comma 1 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri di cui al presente articolo. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 12.****12.1**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti alimentari, per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**360<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il dottor Alberto Cicinelli, vicario del direttore generale e direttore centrale delle risorse umane, il dottor Mauro Fanti, direttore centrale riabilitazione e protesi e il dottor Giuseppe Mazzetti, dirigente dell'ufficio della pianificazione e delle politiche per il reinserimento; in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il dottor Paolo Anibaldi, sindaco del comune di Castel Sant'Angelo (RI) e coordinatore delle politiche per l'handicap e il dottor Lamberto Baccini, funzionario e responsabile del dipartimento dei servizi sociali e in rappresentanza dell'Unione province d'Italia (UPI), la dottoressa Gloria Malaspina, assessore al lavoro della provincia di Roma, la dottoressa Barbara Perluigi, responsabile dell'ufficio stampa e il dottor Antonio Capitani, esperto UPI .*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente RAGNO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento delle audizioni previste nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province d'Italia (UPI).**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il presidente RAGNO, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli intervenuti e dopo aver introdotto i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Riferisce quindi sui temi della procedura informativa in titolo il dottor CICINELLI a nome dell'INAIL.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.*

Intervengono il dottor ANIBALDI a nome dell'ANCI e la dottoressa MALASPINA a nome dell'UPI.

La dottoressa MALASPINA risponde poi ai quesiti formulati dal senatore TREU (*Mar-DL-U*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda, dichiarando chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**307<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MASCIONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Marco Marchetti, professore di psicopatologia forense dell'Università Tor Vergata di Roma, in rappresentanza della Società Italiana di Criminologi; il professor Eugenio Aguglia, presidente della Società Italiana di Psichiatria (SIP) ed il dottor Mariano Bassi, vice-presidente della SIP; il dottor Antonio Picano, psichiatra presso l'Ambulatorio per la depressione dell'Ospedale San Camillo di Roma, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Psichiatri e Psicologi cattolici (AIPPC); la dottoressa Flavia Santoboni, membro dell'AIPPC; il dottor Stefano Rambelli, psicologo, presidente della Cooperativa Sadurano Salus di Castrocaro Terme, il dottor Stefano Uguzzoni, rappresentante della stessa Cooperativa; la dottoressa Gisella Trincas, presidente dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la salute mentale (UNASAM), il dottor Girolamo Di Giglio, direttore dell'UNASAM; la dottoressa Maria Luisa Zardini, presidente dell'Associazione per la riforma dell'assistenza psichiatrica (ARAP) ed il professor Luigi De Marchi, membro del Comitato scientifico dell'ARAP.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MASCIONI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per lo svolgimento dell'audizione.

Conviene la Commissione.



*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame**

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 14 dicembre 2005.

Il presidente MASCIONI introduce l'audizione.

Hanno successivamente la parola il professor MARCHETTI, il professor PICANO, il professor AGUGLIA, il dottor RAMBELLI, la dottoressa TRINCAS, la Dottoressa ZARDINI ed il professor De MARCHI. Manifestano dissenso rispetto all'intervento di quest'ultimo i senatori LONGHI (*DS-U*) e DI GIROLAMO (*DS-U*).

Intervengono ponendo quesiti i senatori BIANCONI (*FI*), TREDESE (*FI*), ULIVI (*AN*), LONGHI (*DS-U*), BOLDI (*LP*) e BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*).

Replicano la dottoressa ZARDINI, la dottoressa TRINCAS, il dottor RAMBELLI, il dottor PICANO, il professor MARCHETTI e il professor AGUGLIA.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Soffermandosi sulle parti del disegno di legge in titolo modificate dalla Camera e riguardanti l'ambito di competenza della Commissione, il relatore TREDESE (*FI*) rileva la soppressione delle disposizioni in materia di prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana e di protezione degli animali da pelliccia negli allevamenti. In particolare, ricorda che l'articolo 20 del disegno di legge 3509 disponeva l'abrogazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 178 del 2003. Fa presente a tale proposito come il citato articolo 6 preveda che i prodotti di cioccolato non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao possano riportare nell'etichettatura il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta alle denominazioni di vendita consentite dall'allegato I allo stesso decreto n. 178, o in alternativa, la dizione «cioccolato puro» in altra parte dell'etichetta. L'articolo 7, comma 8, assoggetta conseguentemente ad una sanzione pecuniaria amministrativa

l'utilizzo del termine «puro» in abbinamento al termine «cioccolato» nell'etichettatura dei prodotti contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato.

Osserva quindi il relatore che l'articolo 28 del disegno di legge n. 3509, a sua volta soppresso dalla Camera, prevedeva l'abrogazione delle disposizioni le quali stabilivano che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'allevamento degli animali, avente l'esclusivo o principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia, avrebbe potuto svolgersi esclusivamente a terra ed entro appositi recinti, arricchiti da appositi elementi quali rami su cui arrampicarsi, oggetti manipolabili dalla specie, almeno una tana o un nido per ogni animale. Per l'allevamento dei visoni è inoltre richiesta la presenza di un contenitore per l'acqua, del quale sono stabilite le dimensioni minime.

Il relatore conclude il suo intervento proponendo alla Commissione di esprimere una relazione favorevole.

Dopo aver constatato la mancanza di richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, il presidente MASCIONI pone in votazione la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**473<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), illustra le modifiche apportate al disegno di legge in esame da parte della Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione. In particolare, nel corso dell'esame, in seconda lettura, presso l'Assemblea del Senato è stato introdotto un articolo, recante una modifica al decreto legislativo n. 146 del 2001, relativa al recepimento di una direttiva comunitaria sulla protezione degli animali; con quell'articolo, si sopprimeva la data del 1° gennaio 2013 a partire dalla quale l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia doveva avvenire a terra in recinti appositamente costruiti. Nel corso della successiva lettura presso l'altro ramo del Parlamento, tale articolo è stato soppresso.

In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole sulle parti di competenza del provvedimento.

Nessun altro senatore chiedendo d'intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore a redigere una relazione favorevole.

Il presidente NOVI, stante l'assenza del prescritto numero legale per deliberare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**128<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***GIRFATTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3509-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente GIRFATTI avverte che la Commissione inizia con l'odierna seduta l'esame del disegno di legge comunitaria per il 2005, nel testo nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Rende poi noto che l'assegnazione da parte della Presidenza del Senato prevede termini di esame abbreviati e pertanto la Commissione dovrà concludere l'esame entro la giornata di domani.

A tal fine è opportuno prevedere una seduta antimeridiana alle 8,30, mentre quella pomeridiana già convocata verrà posticipata alle 15,30 per consentire il voto alla seduta comune del Parlamento delle ore 14.

Propone infine di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno che, come è noto, potranno essere riferiti esclusivamente alle parti modificate dalla Camera.

Poiché non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore CHIRILLI (FI) introduce quindi l'esame del provvedimento in titolo dando conto delle ulteriori modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo già approvato con modificazioni dal Senato lo scorso 14 dicembre 2005, che riguardano gli articoli 20, 22 e 28.

L'articolo 20 è stato soppresso. Esso riguardava l'esecuzione della procedura d'infrazione n. 2003/5258 relativa all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 178 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Le disposizioni citate riguardano l'uso della dizione «cioccolato puro», non prevista dalla direttiva comunitaria.

L'articolo 22, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è stato modificato limitatamente alle disposizioni di copertura finanziaria, in ossequio alla condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera.

L'articolo 28 è stato soppresso. Esso prevedeva l'abrogazione del punto 22 dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 2001, di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Tale punto 22 dell'allegato reca requisiti per l'allevamento degli animali da pelliccia, che in effetti non sono previsti dalla direttiva in questione.

Con particolare riferimento alla questione dell'etichettatura del cioccolato, il Relatore ricorda che l'Italia è oggetto di una procedura d'infrazione inerente le disposizioni del decreto legislativo n. 178 del 2003 che prevedono la dicitura «cioccolato puro» per quel cioccolato che non contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao. Peraltro, nel 2003, l'Italia ha già subito una condanna da parte della Corte di giustizia in questa materia, per talune disposizioni che denominavano «surrogato di cioccolato» quel cioccolato che conteneva altri grassi aggiunti oltre al burro di cacao.

Sulla base di queste motivazioni, è stato approvato nella precedente lettura un emendamento presentato dal Governo con il quale è stato introdotto quell'articolo 20 al testo del disegno di legge, che poi l'Assemblea della Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere.

In proposito occorre sottolineare il rilevante peso economico e sociale dell'industria dolciaria italiana, con particolare riguardo alla produzione tradizionale del cioccolato, che garantisce i consumatori con un prodotto di estrema qualità. Nel contempo, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea discendono una serie di oneri e obblighi che comportano il rispetto – a volte anche gravoso – delle decisioni della Corte di giustizia e delle argomentazioni espresse dalla Commissione europea.

Il Relatore coglie pertanto l'occasione per invitare il Governo a definire la procedura d'infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in modo da garantire il consumatore con un'informazione corretta, imparziale e obiettiva, tale da non indurre in errore, come richiesto dalla direttiva 2000/36/CE e da contemperare nello stesso tempo l'esigenza di tutelare anche la tradizione italiana di produzione del cioccolato, notoriamente di alta qualità.

Il sottosegretario SAPORITO si associa alle considerazioni del Relatore, esprimendo a nome del Governo l'auspicio della definitiva approvazione della legge comunitaria 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM (2005) 531 definitivo) (n. 14)**

**Programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca e finlandese (n. 16)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'Atto comunitario n. 16, congiunzione con il seguito dell'esame dell'Atto comunitario n. 14, e rinvio. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'Atto comunitario n. 14, congiunzione con l'esame dell'Atto comunitario n. 16, e rinvio)

Riprende l'esame dell'Atto comunitario n. 14, sospeso nella seduta dell'11 gennaio 2006.

Il PRESIDENTE informa che nel frattempo è stato assegnato alla Commissione l'Atto comunitario n. 16, recante il Programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca e finlandese. Ne propone pertanto la congiunzione con l'Atto comunitario n. 14, rinviando la relazione illustrativa ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione, e pertanto il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata domani mercoledì 18 gennaio alle 8,30 e che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 15,30 per consentire ai senatori di partecipare alle operazioni di voto alla seduta comune del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**233ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GENTILONI SILVERI**

*Intervengono il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado CALABRÒ, i commissari: Giancarlo INNOCENZI BOTTI, Michele LAURIA, Gianluigi MAGRI e Sebastiano SORTINO.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.**

(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del presidente GENTILONI SILVERI, il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado CALABRÒ svolge una breve illustrazione delle linee fondamentali cui si ispireranno le disposizioni che l'Autorità dovrà approvare in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000.

Il professor Calabrò ritiene, come del resto emerge anche dalla bozza delle disposizioni della Commissione formulata dal presidente Gentiloni Silveri, che i due principali elementi di novità rispetto alle precedenti consultazioni elettorali siano rappresentati dalla possibilità di confronti diretti

tra i capi delle coalizioni e dallo svolgimento delle prime elezioni nella circoscrizione estero.

Quanto alla prima questione, rispetto alle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'Autorità dovrà certamente affrontare qualche problema in più, qualora si decida di redigere una disciplina specifica, in considerazione del fatto che le emittenti private non hanno una testata istituzionale come le Tribune e Servizi parlamentari della RAI. Il professor Calabrò, esprime peraltro un orientamento favorevole alla disposizione recata dal testo del presidente Gentiloni diretta a consentire alle reti commerciali che lo richiedano di trasmettere in contemporanea le conferenze-dibattito messe in onda dalla RAI.

Per quanto riguarda poi la disciplina della comunicazione politica indirizzata ai votanti nella circoscrizione estero, la Commissione servizi e prodotti dell'Autorità sta approfondendo l'opportunità di dettare una disciplina specifica per quelle televisioni italiane che trasmettono all'estero in *simul cast*.

Il presidente Calabrò si sofferma poi sul tema dei poteri sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in primo luogo condividendo la formulazione dell'articolo 14 adottata dal testo proposto dal presidente Gentiloni che chiarisce la fonte normativa per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Autorità per violazione del regolamento della Commissione; egli si pronuncia poi a favore dell'opportunità di sviluppare l'ambito dell'intervento *ex officio* da parte dell'Autorità per le violazioni della *par condicio*, rilevando poi che da recenti interventi giurisprudenziali sembra profilarsi la possibilità di far discendere conseguenze di carattere penale dalla mancata esecuzione delle sanzioni in forma specifica irrogate dall'Autorità garante per le comunicazioni.

Il deputato GIULIETTI si sofferma in primo luogo sui compiti di monitoraggio del pluralismo e del rispetto della *par condicio* attribuiti all'Autorità.

In proposito Egli ricorda come il Presidente Calabrò abbia avuto modo di segnalare in diverse circostanze la penuria di risorse materiali ed umane sulle qual può contare l'organo di controllo, e gli chiede pertanto se a suo parere, nelle condizioni date, i monitoraggi possano essere sufficientemente attendibili.

L'oratore rileva come la sua preoccupazione sia giustificata dall'utilità dello strumento delle rilevazioni dell'autorità non tanto al fine di costituire parametri per l'irrogazione delle sanzioni – in proposito egli sottolinea di essere contrario ad un'idea disciplinare dell'informazione, e tanto più ad una concezione di tipo penalistico come quella delineata dalle decisioni giurisprudenziali a cui ha fatto riferimento il presidente Calabrò – quanto per consentire che attraverso i suddetti monitoraggi si possa garantire quella trasparenza che di per se è lo strumento migliore per salvaguardare il rispetto della legge.



In proposito egli ritiene che sarebbe quanto mai opportuno se tutti i notiziari, sia della RAI che delle televisioni commerciali, fossero obbligati a rendere noti nel corso delle loro edizioni, una o due volte la settimana, senza commenti, i risultati dei monitoraggi che ad essi si riferiscono.

Il deputato Giulietti coglie infine l'occasione per ribadire la sua contrarietà ad ogni ipotesi di surrettizia modifica della par condicio; in proposito egli osserva che i democratici di sinistra trarrebbero indubbiamente vantaggio dall'abbandono di un rigoroso criterio di parità dalle candidature in favore dei partiti più forti, tuttavia la sua parte politica non è disposta a transigere su un principio come quello della par condicio.

Il deputato CARRA nel condividere le considerazioni del collega Giulietti si sofferma sulla necessità di rendere più incisive le possibilità di intervento dell'autorità.

In particolare egli ricorda come in sede giurisdizionale sia stata segnalata l'opportunità che l'Autorità adotti delle proprie disposizioni in materia di abuso dello strumento dell'auditel.

Con riferimento poi alla tutela del diritto di replica e di rettifica, il deputato Carra segnala il caso che lo riguarda personalmente dell'inusitato attacco cui è stato fatto oggetto da parte del TG4 a seguito dell'esposto da lui presentato all'autorità in materia di conflitto di interessi.

Il presidente CALABRÒ si sofferma in primo luogo sulla questione delle risorse a disposizione dell'autorità rilevandone l'assoluta esiguità.

In proposito egli fa presente come in Gran Bretagna l'organo omologo all'Autorità garante per le comunicazioni, con competenze che non sono in nulla diverse da quelle previste dalla legislazione italiana, dispone di ottocento dipendenti, contro i duecentosessanta dell'autorità garante delle comunicazioni.

Ciò nonostante l'Autorità compie ogni sforzo per assicurare un monitoraggio efficiente, anche se non ci si possono nascondere problemi come quelli derivanti dal carattere provvisorio dell'assegnazione del relativo appalto, derivante sia dal fatto che solo recentissimamente sono state messe a disposizione le risorse necessarie, sia dalla sussistenza dei ricorsi pendenti, sia infine per il fatto stesso che il bando di assegnazione si presenta piuttosto complesso per cui la verifica dei requisiti non è del tutto agevole.

Nel ritenere personalmente percorribile l'ipotesi prospettata dal deputato Giulietti dell'obbligo di rendere pubblici i risultati del monitoraggio, il presidente Calabrò fa quindi presente al deputato Carra che vi è assoluta convergenza tra i componenti dell'Autorità circa la necessità di studiare una disciplina relativa all'abuso dell'auditel, una questione che oggi viene sollevata da emittenti minori e da privati, ma che in futuro potrebbe assumere un rilievo maggiore.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia il presidente Calabrò e gli altri ospiti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13.*

### **234ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GENTILONI SILVERI

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006**

(Esame del provvedimento e rinvio)

Riferisce alla commissione il presidente GENTILONI SILVERI.

Il provvedimento in titolo non si discosta nelle sue linee essenziali da quelli emanati dalla commissione nei cinque anni di vigenza della legge n. 28 del 2000.

Tale sostanziale continuità, pur in presenza di una rilevante modifica della legge elettorale come quella introdotta con la legge n. 270 del 2005, non può stupire dal momento che in questi anni i principi recati dall'articolo 4 della legge 28 del 2000 si sono dimostrati sufficientemente flessibili da consentire di regolamentare campagne relative ad elezioni con i più diversi sistemi elettorali, da quello puramente proporzionale adottato per il parlamento europeo, al puro *plurality system* che caratterizza le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, alle numerose varianti di sistema misto a turno unico o a doppio turno previste per le elezioni generali della Camera dei Deputati e per quelle relative al Senato della Repubblica, per le diverse discipline previste per le elezioni regionali, per le elezioni provinciali e per quelle comunali.

Va peraltro precisato che nel testo in esame si accoglie un'innovazione che fu adottata in occasione delle elezioni europee del 2004 e confermata per le elezioni regionali del 2005, quella cioè di regolare secondo il criterio paritario la distribuzione dei tempi delle tribune elettorali non solamente per la fase successiva alla presentazione delle liste, ma anche per quella intercorrente tra la convocazione dei comizi elettorali e la formalizzazione delle candidature, fase in riferimento alla quale i regolamenti precedenti stabilivano una distribuzione dei tempi con criterio semi proporzionale.

La sua decisione di proporre il mantenimento di questa innovazione è dettata dalla convinzione che l'estensione del criterio paritario anche alla prima fase sia non solo più giusta ma anche conforme alla lettera dell'articolo 4 della legge 28 del 2000 e all'impianto generale della legge stessa.

Il testo in esame peraltro introduce due importanti novità, determinate rispettivamente dalla riforma del sistema elettorale approvata lo scorso anno e dal fatto che per la prima volta si svolgeranno le votazioni della circoscrizione estero che, a norma della riforma costituzionale approvata all'inizio della legislatura, elegge dodici deputati e sei senatori.

Si tratta dell'articolo 10, che intende regolamentare i confronti diretti tra i capi delle coalizioni previste dal testo del nuovo articolo 14-*bis* del testo unico che disciplina le elezioni del parlamento, e dell'articolo 11 che regola appunto lo svolgimento della campagna elettorale per la circoscrizione estero.

Per quanto riguarda l'articolo 10, il Presidente fa presente come, evidentemente, si possa anche scegliere la strada di non formulare una regolamentazione specifica di questi confronti, lasciando che essi si svolgano, laddove gli interessati lo desiderino, in altre sedi quali le cosiddette trasmissioni di approfondimento giornalistico, sempre che ovviamente dipendano da una testata giornalistica o ad essa siano ricondotte a norma dell'articolo 2 del testo in esame per il periodo della campagna elettorale.

Bisogna però considerare che queste trasmissioni, in maniera certamente legittima e che contribuisce a formare il cosiddetto pluralismo interno dell'azienda di servizio pubblico radiotelevisivo, si caratterizzano, quale più quale meno, per lo specifico ruolo del conduttore, con il suo proprio stile e con le sue scelte editoriali; egli ha però ritenuto che – in considerazione del carattere al contempo fortemente politico e in una certa misura istituzionale del ruolo dei capi di coalizione così come previsto dalla riforma del sistema elettorale – sia opportuna una regolamentazione che, in maniera non dissimile da quanto avviene in altri sistemi, garantisca l'imparzialità assoluta del contesto in cui si svolge il confronto – quindi senza un conduttore, ma con un vero e proprio moderatore appartenente alla testata giornalistica della Rai istituzionalmente dedicata all'informazione parlamentare – che rappresenta poi il presupposto per garantire la massima libertà ai giornalisti invitati.

Il testo da lui proposto prevede perciò una rigorosa disciplina dei tempi delle domande e delle risposte, e che le domande stesse siano proposte – in parità di condizioni fra i candidati – da quattro giornalisti, a due

a due sorteggiati da due disintti elenchi di testate proposti dai capi di coalizione che partecipano al dibattito.

Per quanto riguarda poi l'articolo 11, il presidente osserva come tale disposizione, mentre estende con gli opportuni adattamenti alla circoscrizione estero gli stessi principi generali in materia di informazione e gli stessi obblighi di garantire spazi alla comunicazione politica previsti per il territorio nazionale, individuati nella sinergia nella testata dei servizi parlamentari, RAIUNO e Rai International lo strumento opportuno per garantire l'informazione sulla campagna elettorale a tutte le comunità interessate al voto.

Il deputato BUTTI si sofferma in primo luogo sulle argomentazioni del Presidente che spiegano la sostanziale riproposizione del regolamento approvato per le elezioni europee, osservando come tali considerazioni siano certamente condivisibili a legislazione vigente, ma che egli vuole in questa sede ribadire la contrarietà di Alleanza nazionale all'impianto generale della legge 28 del 2000; si tratta infatti di una legge tutt'altro che liberale, approvata nella scorsa legislatura dal centro sinistra in risposta ai lusinghieri risultati ottenuti nelle elezioni europee da due partiti, quali Forza Italia e i Radicali italiani, che avevano fatto un uso particolarmente efficace della comunicazione radiotelevisiva. Il testo in esame comunque, come ha rilevato il relatore, contiene anche delle novità di rilievo.

In particolare, per quanto riguarda le conferenze-dibattito tra i capi di coalizione, egli preannuncia che valuterà la possibilità di un emendamento per consentire i dibattiti stessi anche tra i responsabili delle liste nazionali.

Il deputato Butti conclude rilevando come il punto più delicato della regolamentazione resti però quello relativo alla disciplina delle cosiddette trasmissioni di approfondimento che, proseguono anche in corso di campagna elettorale e che riportano alla responsabilità di una testata giornalistica; resta perciò irrisolto il grave *vulnus* ad una reale imparzialità rappresentato da trasmissioni come Ballarò, evidentemente costruite nelle modalità di conduzione, nelle scenografie, nei contributi editoriali e nella gestione del pubblico, in modo da favorire gli esponenti della sinistra.

Il deputato GIULIETTI condivide il contenuto, ma non certo gli obiettivi, dell'appello del collega Butti ad un attento monitoraggio delle modalità con cui vengono gestite le trasmissioni di approfondimento e la stessa formazione della scaletta dei notiziari; egli rileva come l'audizione di questa mattina del presidente Calabrò, che ha segnalato la scarsità di mezzi di controllo e di strumenti sanzionatori a disposizione dell'autorità, dimostri che la *par condicio* di cui pure la destra continua a lamentarsi sia stata di fatto già abrogata.

Il deputato NOVI chiede al presidente Gentiloni quale debba essere a suo parere regolamentato il caso in cui – come il quotidiano La Repubblica sembra suggerire al segretario politico dei democratici di sinistra –

nell'ipotesi di cui all'articolo 10 ovvero in un dibattito organizzato da una trasmissione di approfondimento uno dei due contendenti rifiuti di partecipare.

In proposito egli ricorda che nel 1997 era stato invitato da Bruno Vespa ad un dibattito con Antonio Bassolino in qualità di candidato ad elezioni di sindaco di Napoli e che, avendo Bassolino declinato l'invito, la trasmissione era stata annullata, con il paradossale risultato di aver fatto dipendere il suo diritto all'accesso televisivo alla decisione del competitore, che in qualità di sindaco in carica poteva comunque beneficiare di una visibilità televisiva.

Egli ritiene poi che la discussione sul regolamento non possa prescindere da un confronto in questa sede sulle modalità con cui viene svolta l'informazione politica sia nei notiziari che nelle trasmissioni di approfondimento, in particolare da giornalisti come Giovanni Floris o i giornalisti del TG3 che utilizzano gli spazi a loro disposizione per colpire gli uomini della maggioranza e fungere da cassa di risonanza dei partiti di sinistra.

Il relatore presidente GENTILONI SILVERI, rinviando alla fine del dibattito la replica sulle altre osservazioni svolte, si sofferma sulla questione sollevata dal senatore Novi relativa al caso in cui un soggetto rinunci a partecipare ad un dibattito al quale è stato invitato.

Si tratta di un caso delicato; non vi è dubbio che mentre nella cultura politica di alcuni paesi, come gli Stati Uniti d'America, sia pressoché impossibile immaginare una situazione del genere, in altri si pensi alla linea scelta da Tony Blair nel corso delle ultime elezioni britanniche, avviene spesso che chi sa di godere di un forte vantaggio elettorale preferisca evitare confronti diretti, assumendosi peraltro la responsabilità di tale decisione e del giudizio che ne dà l'opinione pubblica. Del resto anche Silvio Berlusconi nel 2001 rifiutò il confronto diretto con Francesco Rutelli.

Egli ritiene comunque che sottoporsi al dibattito sia un dovere democratico, anche se non vi è dubbio che è difficile immaginare uno strumento di carattere obbligatorio.

Rinvia quindi a domani il seguito del dibattito.

*La seduta termina alle ore 15.*

## ALLEGATO

**Testo proposto dal relatore sulla delibera recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso:

che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

*a)* visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

*a)* viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

*d)* vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

*e)* visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

*f)* consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

## DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

## Art. 2.

*(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 8 e 11 del presente provvedimento, nonché le conferenze-stampa di cui all'articolo 9 e le conferenze-dibattito di cui all'articolo 10, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente

rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica  
a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

*a)* nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

*b)* nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;

*c)* nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

*d)* nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

*a)* alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

*b)* le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nella regione in cui è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario;

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di



un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni.....

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### Art. 4.

##### *(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento.

2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta è indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

*(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

Art. 6.

*(Programmi dell'Accesso)*

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 7.

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva

e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

#### Art. 8.

##### *(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto fra tre o quattro partecipanti.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, salvo il caso di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo

loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

#### Art. 9.

##### *(Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)*

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dodici giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 8, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*).

2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera *b*) dell'articolo 3, comma 3.

3. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. Ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di dieci giornalisti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa il predetto elenco dei giornalisti ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. L'ordine di trasmissione delle conferenze-stampa è determinato secondo i seguenti criteri:

*a*) sono trasmesse per prime le conferenze-stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli

3, comma 2 e 8 comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;

*b)* sono successivamente trasmesse le conferenze-stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere *b)*, *c)* e *d)* del predetto articolo 3, comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;

*c)* sono infine trasmesse le conferenze-stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi della lettera *a)* del predetto articolo 3, comma 2, secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento Europeo, cominciando dal più piccolo e sorteggiando l'ordine di partecipazione in caso di parità.

#### Art. 10.

##### *(Conferenze-dibattito dei capi delle coalizioni di liste collegate)*

1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 8 e alle conferenze-stampa di cui all'articolo 9, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i capi designati dalle coalizioni di liste collegate di cui all'articolo 14 *bis*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

2. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, due capi di coalizione.

3. Ciascuna conferenza-dibattito ha la durata di circa un'ora e quindici minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 sui RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all'articolo 9 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte quattro giornalisti non appartenenti alla RAI. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza-dibattito propone un elenco di sei quotidiani dal quale sono estratti a sorte due testate.

4. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI che non può porre domande e che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge secondo le seguenti modalità:

*a)* ciascuno dei due partecipanti, secondo un ordine sorteggiato, svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore ai cinque minuti;

*b)* ciascun giornalista, secondo un ordine sorteggiato, pone una domanda argomentata per non più di un minuto cui rispondono di seguito, e ciascuno per non più di tre minuti, entrambi i partecipanti. L'ordine delle risposte si alterna per ciascuna domanda, iniziando in ordine inverso a quello della dichiarazione introduttiva. Il ciclo di domande e risposte è quindi ripetuto nello stesso ordine;

c) ciascuno dei due partecipanti svolge una dichiarazione conclusiva per non più di tre minuti, in ordine inverso a quello sorteggiato per la dichiarazione introduttiva.

5. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano.

6. La formazione delle coppie di intervistati è determinata per sorteggio, garantendo comunque il confronto fra tutti i capi di coalizioni composte da soggetti di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 3. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.

7. Qualora il numero dei soggetti lo consenta la RAI, con l'accordo degli interessati, può organizzare, con un intervallo di almeno tre giorni, più conferenze-dibattito tra gli stessi soggetti. Al fine dello svolgimento della seconda conferenza-dibattito si sorteggiano due coppie di testate tra quelle degli elenchi fornito dai due candidati che non siano stati sorteggiati per la trasmissione precedente. Qualora vi sia una terza conferenza-dibattito sono invitate le due coppie di testate non estratte per le trasmissioni precedenti, e per eventuali successive trasmissioni si ricorre ad un nuovo sorteggio tra tutte le testate appartenenti a ciascun elenco.

#### Art. 11.

##### *(Trasmissioni per la circoscrizione estero)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione della seguente delibera, la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari predispose una scheda televisiva, che sarà trasmessa da Rai International e da RAIUNO e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalità, nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero sono predisposte e trasmesse una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica previste per.....con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione

articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini di italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette nello stesso periodo un'apposita programmazione, che si deve informare rigorosamente alle disposizioni e ai criteri per l'informazione stabiliti dall'articolo 5.

3. La Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari realizza almeno una tribuna elettorale televisiva e una radiofonica per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste che presentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 8. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni, in particolare quelle di cui agli articoli 9 e 10, siano per quanto possibile collocate in palinsesto su RAIUNO.

#### Art. 12.

##### *(Trasmissioni per i non udenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

## Art. 13.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

## Art. 14.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione  
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,45 alle ore 21,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Carmine COZZOLINO

*indi del Vice Presidente*  
Roberto MANZIONE

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso, in data 11 gennaio 2006, una documentazione relativa a programmi operativi multiregionali.

Comunica che l'Autorità di Bacino del Sarno ha trasmesso, in data 17 gennaio 2006, una documentazione relativa ad un progetto esecutivo di sistemazione idraulica del tratto finale del fiume Sarno.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha stabilito all'unanimità, nella riunione del 12 gennaio 2006, di effettuare una missione a Salerno giovedì 19 gennaio 2006. Il programma della missione è in distribuzione.

**Seguito dell'audizione di rappresentanti del Consorzio Cooperative Costruzioni**

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione ha avuto inizio nella seduta del 14 dicembre 2005 e ringrazia i rappresentanti del Consorzio Coopera-

tive Costruzioni per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono quindi, per formulare domande e per svolgere considerazioni, i senatori MANZIONE, FLAMMIA, FASOLINO e SODANO.

Il dottor SAPORETTI, che consegna una documentazione relativa ai lavori di sistemazione del Canale Conte di Sarno, l'avvocato RUSSO, il dottor GUGLIELMO e l'architetto GUARINO rispondono alle domande formulate.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e per avanzare ulteriori quesiti i senatori FASOLINO, FLAMMIA e SODANO e il PRESIDENTE.

Il dottor SAPORETTI, l'avvocato RUSSO, il dottor GUGLIELMO e l'architetto GUARINO rispondono agli ulteriori quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Consorzio Cooperative Costruzioni per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,18.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**272<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FALCIER**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCKETTO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Dopo essersi soffermato sulle singole disposizioni che compongono la proposta in esame, sottolinea come la normativa così posta in essere rientri nelle competenze legislative esclusive dello Stato e non presenti profili problematici in termini di congruità e ragionevolezza. Ritiene, inoltre, che il richiamo alle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione assicuri l'applicazione di istituti già sperimentati positivamente e che le disposizioni che regolano la legittimazione ad agire di associazioni ed enti siano state formulate in modo congruo. In conclusione, propone di esprimere – per quanto di competenza – un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EURO-POL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non presenta profili problematici in termini di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3703) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3705) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3706) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3707) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3708) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal presidente.

**(3709) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non osativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» (n. 582)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale, attuando una delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 2004, si intende impedire che le carni animali destinate al consumo umano vengano sottoposte agli effetti di sostanze ormonali, al fine di aumentarne il volume e conseguentemente i ricavi per i produttori. Dichiara di apprezzare l'intento perseguito dal legislatore delegato di dare organicità e chiarezza alla normativa già vigente sulla materia: infatti la direttiva in esame modifica la precedente direttiva n. 96/22/CE, introducendo contestualmente alcuni articoli nuovi, che incidono sul precedente decreto legislativo di recepimento n. 336 del 1999; conseguentemente si è ritenuto opportuno provvedere all'abrogazione, al contempo, di quest'ultimo decreto legislativo. Segnala che le disposizioni così introdotte sono prevalentemente da ricondurre a principi fondamentali in materia di tutela della salute e ricorda il parere favorevole che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso sul provvedimento stesso. In conclusione, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(3537) Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente da ricondurre alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, demanda alla compe-



tenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare se sia opportuno prevedere, all'articolo 1, comma 1, capoverso «articolo 155-*quater*», nel primo comma, che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio, con particolare riferimento alla coerenza con il principio – che permea l'intera disciplina – secondo il quale viene attribuito un rilievo prevalente all'interesse del minore. Si segnala, inoltre, in termini di coerenza del testo, che – nel disciplinare l'ambito di operatività delle norme recate dal disegno di legge in titolo – l'articolo 4, comma 1, fa riferimento a ipotesi «di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio», mentre il successivo comma 2, a casi «di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio», non menzionando le ipotesi di annullamento.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3537 e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 1.71, invitando a valutare se è opportuno riconoscere carattere vincolante ad accordi sottoscritti dai coniugi prima della separazione, in forza dei quali sembrerebbe poter venire meno l'obbligo a prestare gli alimenti nei casi previsti dalla legislazione vigente;

– parere non ostativo sull'emendamento 4.8, osservando tuttavia come non appaia chiaro – in termini di ragionevolezza della norma – il criterio per l'individuazione dell'ambito di applicabilità delle disposizioni proposte con l'emendamento 1.71 in base all'età dei soggetti al momento dell'entrata in vigore della normativa in esame;

– parere non ostativo non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**178<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BOREA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti: parere favorevole.**

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GUBERT

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:** parere di nulla osta;

**(3729) Disposizioni in materia di diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ramponi; Spini ed altri; Borriello; Buemi ed altri: parere di nulla osta con osservazione;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 583):** osservazioni favorevoli.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**545<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.700 trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se sia suscettibile di determinare effetti finanziari l'incremento dei componenti da nove a tredici del Consiglio d'amministrazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, trasformata in Fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1, ribadisce l'avviso contrario già espresso nella precedente seduta sulle proposte 1.2, 1.0.102 (testo 2), 1.4 e 1.3, in quanto recanti nuovi o maggiori oneri non quantificati ovvero privi di idonea copertura. Relativamente ai successivi emendamenti segnalati dal relatore, esprime avviso favorevole sulle proposte 1.0.80 (testo 2) e 1.0.11. Per quanto concerne quest'ultima, richiamando i chiarimenti contenuti nella documentazione già depositata agli atti della Commissione,

conferma che dall'applicazione della norma in esame – finalizzata ad assicurare agli insegnanti di religione cattolica, assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, il trattamento economico già in godimento con il rapporto di lavoro a tempo determinato – non scaturisce alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Infatti, nella relazione tecnica predisposta a corredo dell'atto Camera n. 2480, divenuto legge n. 186 del 2003, per il personale già in possesso della progressione di carriera (quale quello in argomento) è stata considerata l'invarianza dell'onere a carico del bilancio statale nel presupposto che dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro non potesse derivare un danno a carico del dipendente. Poiché in sede di ricostruzione di carriera è stato riscontrato che, in alcuni casi, il nuovo inquadramento può comportare una riduzione del trattamento economico già percepito, l'emendamento in esame, al fine di evitare una *reformatio in pejus*, intende esplicitare la previsione dell'attribuzione di un assegno personale per assicurare il mantenimento del livello retributivo in godimento.

Si pronuncia, poi, in senso favorevole sulle proposte 1.0.106 e 1.0.505 (testo 2), in quanto prive di effetti onerosi per il bilancio dello Stato, mentre esprime avviso contrario in ordine all'emendamento 1.0.15 (testo 2), non riscontrando la congruità della copertura ivi richiamata. In merito all'emendamento 1.0.10 (testo 2), esprime avviso favorevole, rilevando che la riformulazione in esame appare idonea a superare i rilievi emersi in rapporto al testo originario. Analogamente, si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 1.0.12, in ordine alla quale conferma che l'applicazione della contabilità speciale per gli interventi ivi richiamati è compatibile con le norme generali di contabilità. Formula poi avviso contrario sulla proposta 1.0.13, in quanto palesemente onerosa, mentre non ha osservazioni in merito all'emendamento 1.0.104. Viceversa, si esprime in senso contrario circa le proposte 1.0.100 e 1.0.500, mentre formula avviso favorevole sugli emendamenti 1.0.300 e 1.0.23 (testo 2). Infine, si esprime in senso favorevole su tutte le rimanenti proposte riferite all'articolo 1, ad eccezione di quelle segnalate dal relatore, sulle quali si riserva di pronunciarsi in altra seduta.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ribadisce l'esigenza di acquisire una relazione tecnica con riferimento agli effetti derivanti dalle proposte 1.0.2 (testo 2), esprimendo, nel contempo, dubbi sulla copertura a valere del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha subito pesanti decurtazioni in seguito all'approvazione della legge finanziaria per il 2006, e 1.0.80 (testo 2), al fine di verificare se le maggiori spese derivanti dall'ampliamento della platea delle scuole paritarie riconosciute, e quindi dei beneficiari dei relativi contributi statali, siano effettivamente compensate dalla riduzione della misura dei contributi per le scuole non paritarie.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.11, ritiene che, contrariamente a quanto asserito dal sottosegretario Armosino, dall'applicazione di tale norma derivino certamente nuovi o maggiori oneri a carico del bi-

lancio dello Stato, rilevando anzi che le stesse argomentazioni addotte dal Governo confermano tale circostanza. Sottolinea infatti che, in base alla legislazione vigente, il livello retributivo spettante agli insegnanti di religione inquadrati nei ruoli dello Stato non può che essere quello degli altri insegnanti statali, come previsto dalla legge n. 186 del 2003 che disponeva il passaggio di tali soggetti nel pubblico impiego. Ciò indipendentemente dal fatto che, in sede di ricostruzione delle carriere, tale retribuzione sia poi risultata per tali soggetti, concretamente inferiore a quella percepita nella precedente posizione giuridica: di conseguenza, se ritiene certamente condivisibile l'intento di porre rimedio a tale sperequazione, evitando la *reformatio in pejus*, segnala tuttavia che qualsiasi aumento del livello retributivo dei soggetti interessati rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente comporta un'innovazione alla legislazione stessa e quindi un nuovo onere per il quale necessita una specifica copertura finanziaria.

Per quanto concerne la proposta 1.0.106, si esprime in senso contrario, osservando che in campo scolastico il conseguimento dell'abilitazione da parte di supplenti o altri insegnanti precari ha spesso condotto poi ad una diretta assunzione in ruolo degli stessi, secondo un modo di procedere assai discutibile ma più volte reiterato in passato. Chiede poi conferma che, nell'ambito degli insegnanti che svolgono attività di supplenza, il conseguimento dell'abilitazione non costituisca titolo per l'ottenimento di un livello retributivo superiore. Relativamente all'emendamento 1.0.505 (testo 2), si dichiara ugualmente in senso contrario, esprimendo dubbi circa la compatibilità delle disposizioni ivi richiamate con i vincoli all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni previste dalla legge finanziaria per il 2006.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.15 (testo 2), premessa l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata per valutare la congruità dell'onere indicato, osserva che la copertura a valere dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004, non appare accettabile, in quanto priva delle necessarie risorse gli interventi ivi indicati per il completamento della riforma scolastica di cui alla legge n. 53 del 2003. Circa la proposta 1.0.10 (testo 2), ritiene che la stessa debba essere integrata con la previsione della contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti lasciati vacanti dal personale trasferito. Infine, chiede chiarimenti sulla portata delle disposizioni di cui all'emendamento 1.0.12, mentre, relativamente alla proposta 1.0.300, ritiene necessario acquisire conferma che le stesse non comportino effettivamente nuove assunzioni di personale nelle amministrazioni interessate.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) concorda con le osservazioni del senatore Morando in ordine all'onerosità delle disposizioni recate dall'emendamento 1.0.80 (testo 2), posto che lo stesso estende la platea degli istituti scolastici riconosciuti, e che il riconoscimento costituisce titolo per l'ottenimento di finanziamenti da parte dello Stato, in relazione anche al numero degli alunni frequentanti. Peraltro, poiché la norma prevede che la

concessione del riconoscimento sia fatta per atto amministrativo dal dirigente regionale competente, appare indispensabile quantificare esattamente gli effetti finanziari della disposizione, ciò che dovrebbe essere agevole da fare, trattandosi di dati già in possesso del Ministero dell'istruzione.

Analogamente, ritiene che debba essere acquisita una relazione tecnica sugli oneri derivanti dalla proposta 1.0.11, posto che il mantenimento dell'eventuale trattamento economico più favorevole goduto in precedenza da parte degli insegnanti di religione inquadrati nei ruoli statali sembra configurare un'innovazione rispetto alla legislazione vigente. Chiede poi chiarimenti in ordine alla portata normativa della proposta 1.0.106, nonché sugli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.505 (testo 2), per il quale ravvisa la necessità di una specifica quantificazione.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) concorda con le argomentazioni dei senatori Caddeo e Morando circa l'onerosità dell'emendamento 1.0.11, posto che la legislazione vigente non prevede un innalzamento del livello retributivo degli insegnanti di religione interessati: ove si intenda procedere in tal senso con la norma in esame, occorre pertanto appostare una specifica copertura finanziaria.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), in merito alla suddetta proposta 1.0.11, osserva che la stessa prevede che l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante a seguito dell'inquadramento nei ruoli dello Stato, sia corrisposta mediante un assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, per cui l'eventuale onere sarebbe comunque limitato e di natura transitoria.

Per quanto concerne le osservazioni formulate da altri senatori circa l'emendamento 1.0.106, osserva che lo stesso non comporta oneri, posto che il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà in nessun caso titolo all'assunzione in ruolo, per la quale valgono le norme ordinariamente vigenti.

In replica ad una richiesta di chiarimenti del senatore FASOLINO (*FI*), relativamente alla proposta 1.0.505 (testo 2), fa presente che dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi, in quanto essa si limita ad ampliare il periodo disponibile per maturare, da parte dei soggetti ivi indicati, i requisiti necessari per l'accesso al corso-concorso dei dirigenti scolastici, fermo restando che le effettive assunzioni avverranno nei limiti dei posti disponibili, sulla base delle norme previste dalla legge finanziaria, che ha introdotto una specifica deroga per il personale scolastico. Peraltro, la norma è necessaria anche per consentire ai presidi incaricati che avevano svolto funzioni di supplenza come dirigenti scolastici di accedere a pieno titolo a tale qualifica, coprendo le vacanze organiche riscontrate in tale ruolo in molti istituti scolastici italiani.

In merito all'emendamento 1.0.12, osserva che la disposizione ivi prevista, sebbene non chiaramente formulata, non comporta oneri, essendo volta a precisare semplicemente il meccanismo di funzionamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), nell'ambito della contabilità

speciale ivi prevista, disponendo tra l'altro che le erogazioni assegnate a valere sul fondo, nella forma del contributo alla spesa, non devono superare il 20 per cento delle complessive disponibilità del fondo stesso ripartite annualmente.

Il vice ministro RICEVUTO, ad integrazione delle considerazioni svolte dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, precisa, in relazione alla proposta 1.0.11, che, come già chiarito in precedenza, l'emendamento ha lo scopo di evitare una «*reformatio in pejus*» a danno degli insegnanti di religione cattolica, per effetto del loro inquadramento nei ruoli ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, la quale ha istituito appositi ruoli per gli insegnanti predetti precedentemente stabilizzati sui rispettivi posti per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale in data 19 giugno 1998, disponendo pertanto il godimento della medesima progressione economica prevista per gli insegnanti di ruolo. L'emendamento intende quindi assicurare, agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi della citata legge n. 186 del 2003, il trattamento economico già in godimento con il rapporto di lavoro a tempo determinato, senza che si determini quindi alcun ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, come si evince dalla relazione tecnica predisposta per l'atto Camera n. 2480 (poi divenuto appunto legge n. 186 del 2003) in ordine alla quale richiama le considerazioni già svolte dal sottosegretario Maria Teresa Armosino.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.106, sottolinea che la norma si limita, in sostanza, a posticipare la data di maturazione del requisito di servizio per considerare valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita nella sessione riservata agli esami indetta con ordinanza ministeriale del 2 gennaio 2001. La data predetta era riferita all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 2000, n. 306, mentre l'emendamento posticipa il riferimento temporale alla data di entrata in vigore della legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97. Conferma pertanto che l'emendamento non comporta l'immissione in servizio di nuovo personale, posto che il conseguimento dell'abilitazione non determina un diritto soggettivo all'assunzione.

Esprime poi avviso favorevole sull'emendamento 1.0.505 (testo 2), che riguarda lo svolgimento del corso-concorso per dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno svolto un anno di incarico di presidenza, già previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Si tratta quindi di un emendamento che si innesta su una norma già in vigore e che si limita ad estendere l'arco temporale (il triennio 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, rispetto al solo anno 2006-2007), per il quale vanno accertate le disponibilità dei posti da coprire. In questo modo, mentre si lascia impregiudicata l'indizione dei concorsi ordinari, dall'altro lato si dà la possibilità a coloro che partecipano al concorso riservato, di ottenere la nomina nell'arco di un triennio anziché di un solo anno scolastico.



Circa l'emendamento 1.0.12, ricorda che la norma istitutiva del Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), prevedeva che il fondo operasse con le stesse modalità contabili del soppresso Fondo speciale ricerca applicata (FSRA), a suo tempo istituito dalla legge n. 1089 del 1978. Solo a seguito dell'applicazione della legge finanziaria 2003 il corrispondente stanziamento su unico capitolo del bilancio del MIUR che alimentava prima il FSRA e poi, dalla sua istituzione, il FAR, è stato diviso su due capitoli di cui uno di alimentazione del fondo di rotazione ed uno relativo alla gestione dei soli interventi a «fondo perduto». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione degli «interventi rotativi» da gestire sul fondo di rotazione, emanato in attuazione della predetta legge finanziaria 2003, ha peraltro dato la possibilità di prevedere modalità di gestione del fondo di contabilità speciale intestato al FAR, che contemplano l'anticipazione dei pagamenti dovuti anche nella forma di fondo perduto per i progetti ad «intervento misto», dove è previsto sia il contributo nella spesa che il credito agevolato. Evidenzia quindi che la proposta emendativa in esame intende superare la modalità dell'anticipazione che comporta comunque qualche difficoltà gestoria anche per le indisponibilità di cassa del capitolo del fondo perduto rispetto alla maggiore disponibilità del fondo di rotazione, con una previsione normativa che riporta, per gli «interventi misti» una gestione unica sul fondo di rotazione. In proposito, richiama l'avviso favorevole a tale emendamento testé espresso dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, evidenziando che la contabilità speciale per gli interventi del FAR è compatibile con le norme di contabilità in quanto si tratta di un fondo di rotazione.

In merito alla proposta 1.0.300, rileva che essa nasce in considerazione della recedente emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale. A seguito di tale provvedimento, infatti, si è creata l'assoluta necessità di fornire alle suddette istituzioni le indicazioni necessarie affinché possa provvedere ad adeguare la propria programmazione ad un sistema rinnovato in grado di recepire le innovazioni legate ai nuovi ordinamenti didattici ed alla rimodulazione di un'offerta formativa che si ponga a pari livello e dignità delle università. Si tratta, pertanto, di una norma esclusivamente programmatica, sia con riferimento alla rimodulazione dell'offerta formativa delle istituzioni, che nell'indicazione della relativa procedura. Relativamente agli eventuali oneri derivanti dall'integrazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, fa poi presente che l'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 richiamato nella disposizione in esame prevede espressamente che la predetta integrazione avvenga nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 1, comma 88 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presidente AZZOLLINI conferma la necessità, segnalata già nella precedente seduta, di acquisire una quantificazione debitamente verificata

degli effetti finanziari correlati alla proposta 1.0.2 (testo 2). Analoga esigenza riscontra in merito agli emendamenti 1.0.80 (testo 2) e 1.0.11, per il quale ritiene comunque non infondate le argomentazioni addotte dai rappresentanti del Governo, richiamando al riguardo quanto precisato nella relazione tecnica allegata all'atto Camera n. 2480, poi divenuto legge n. 186 del 2003, che disponeva l'inquadramento nei ruoli dello Stato degli insegnanti di religione cattolica. Propone pertanto di rinviare l'esame delle suddette proposte emendative, in attesa di acquisire i chiarimenti richiesti.

In merito agli altri emendamenti esaminati, conviene con l'avviso contrario espresso dal sottosegretario Maria Teresa Armosino sulle proposte 1.2 e 1.0.102, mentre, in conformità con la prassi seguita di norma dalla Commissione bilancio, ritiene che non si possa che esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti 1.4 e 1.3, essendo corredati di una copertura particolarmente significativa, ancorché non condivisa dal Governo.

Esprime altresì avviso favorevole sulla proposta 1.0.106, in quanto meramente ordinamentale, limitandosi a riaprire i termini per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, senza che ciò comporti titolo per l'assunzione in ruolo. Analoghe considerazioni formula in ordine all'emendamento 1.0.505 (testo 2), sul quale esprime pertanto avviso favorevole. Si pronuncia invece in senso contrario sulle proposte 1.0.4 e 1.0.101, in quanto derogano ai limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione previsti nella legge finanziaria 2006, nonché sull'emendamento 1.0.15 (testo 2). In ordine alla proposta 1.0.10 (testo 2), conviene con l'opportunità di esprimere un avviso favorevole condizionato alla previsione della contestuale soppressione di un numero di posti corrispondenti a quelli resi vacanti dal personale trasferito nelle amministrazioni di provenienza.

Formula altresì avviso favorevole sull'emendamento 1.0.12, in quanto chiaramente ordinamentale, mentre conviene con l'avviso contrario dei rappresentanti del Governo sulla proposta 1.0.13. Ritiene quindi opportuno condizionare l'avviso favorevole sulla proposta 1.0.104 alla riformulazione della copertura con riferimento ai limiti delle risorse disponibili a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 370 del 1999, mentre si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 1.0.100 e 1.0.500. Esprime invece avviso favorevole sulle proposte 1.0.300 e 1.0.23 (testo 2), in quanto manifestamente prive di effetti onerosi.

Infine, con riferimento alle rimanenti proposte riferite all'articolo 1, formula avviso favorevole su tutte quelle esaminate, ad eccezione di quelle segnalate dal relatore, per le quali ritiene opportuno rinviare l'esame ad altra seduta. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore sugli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione delle proposte 1.0.80 (testo 2), 1.0.11,

1.0.2 (testo 2), 1.0.7, 1.0.9 (testo 2), 1.0.108, 1.0.109, 1.0.111, 1.0.113, 1.0.300a e 1.0.700, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

*a)* che alla proposta 1.0.104, al comma 3, le parole da: «con gli ordinari stanziamenti di bilancio» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, della citata legge n. 370 del 1999.»;

*b)* che alla proposta 1.0.10 (testo 2), alla fine del primo periodo siano inserite le seguenti parole: «; è contestualmente soppresso un numero corrispondente di posti in organico nelle amministrazioni di rispettiva provenienza.».

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 1.0.15 (testo 2), 1.2, 1.0.102, 1.0.4, 1.0.101, 1.0.13, 1.0.100, e 1.0.500 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Con l'avviso favorevole dei rappresentanti del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene altresì di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**72<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi:** parere favorevole;

**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1353) PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa:** parere di nulla osta;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:** parere favorevole con osservazione.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BEVILACQUA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3705) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(3706) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(3707) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(3709) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Ida D'IPPOLITO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003: parere favorevole**

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del presidente*  
**FABBRI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:** parere favorevole con osservazione;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazione;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:** parere favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**68<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**BOLDI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi:** parere favorevole con osservazione;

**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:** parere favorevole;

**(3718) Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche:** parere favorevole;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**44<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
**SPECCHIA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3707) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati: parere favorevole;***

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(3723) *Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa: parere favorevole.***

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GIRFATTI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:** parere non ostativo;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003:** parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» (n. 582):** osservazioni favorevoli.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15*

#### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza (*Doc. IV, n. 10*).

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

I. Esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Achille Occhetto (*Doc. IV-ter, n. 15*).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Calogero Sodano (*Doc. IV-ter, n. 16*).

II. Seguito delle comunicazioni del Presidente in ordine alle intercettazioni telefoniche indirette di conversazioni intercorse tra il senatore Cossiga e il professor Savona.

---

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 16*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUBERT e BOREA. – Modifiche al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di intrascrivibilità degli atti relativi a matrimoni celebrati all'estero (3578).
- 

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SEMERARO ed altri. – Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni (3647).
-

## **COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

**(10<sup>a</sup> - Industria)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 16,15*

*IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3731).

---

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 14,30 e 20,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3731).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3731).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (3716).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- DATO. – Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (3652).

- Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (3660).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte (3229).
- NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte (3025).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (3718).
- GIARETTA ed altri. – Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi patologie e dipendenti da apparecchiature elettromedicali (3145).

## IX. Esame del disegno di legge:

- IZZO. – Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (3161).
- e della petizione n. 1361 ad esso attinente.

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*).
- FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (2670).
- FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana (3148).
- MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (3241).
- BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3391).
- GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana (3434).

## II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).
- MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006 (n. 580).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 13,45 e 20,45*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15,15

**IN SEDE REFERENTE****I. Esame dei disegni di legge:**

- Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede (3384).
- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (3649).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003 (3685).
- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997 (3703) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (3704) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004 (3705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 (3706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati (3707) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003 (3708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002 (3709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998 (3383).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004 (3289).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (3324).
-

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15

### PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 581).

#### IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).
  - LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
  - Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta*).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile» (n. 577).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (3716).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15,30*

**IN SEDE DELIBERANTE**

Discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768-2786-3139-3292-3316-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Giaretta ed altri; Pedrizzi e Paolombo; Manzione ed altri; Giaretta e Montagnino; Rigoni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*)

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» (n. 579)

*IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. – Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di armonizzazione delle aliquote IVA nel settore del cibo per animali da compagnia (2981).
- BONGIORNO. – Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto ai cittadini italiani, enti e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3609).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (181).
- PACE ed altri. – Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto a cittadini ed imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (755).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della Libia, già soggetti alla sovranità italiana (1334).
- TREMATERRA ed altri. – Modalità d'indennizzo per i beni perduti dai cittadini italiani all'estero (1538).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto a cittadini, enti e imprese italiane per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3604).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale (1327).
-

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

---

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717).



*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).
- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

## II. Esame del disegno di legge:

- ZAPPACOSTA. – Istituzione dell'autorità portuale di Pescara e d'Abruzzo (3688).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile» (n. 577).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli» (n. 574).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione» (n. 583).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 8,30 e 14,30*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinenti.

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

**IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- AGONI ed altri.- Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri*).
- MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).
- STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).
- GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).
- BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).
- CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).
- GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).

- MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278).
- e delle petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717).
  - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. – Legge comunitaria 2005 (3509-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI) e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale: audizione del Ministro della salute, di un rappresentante del Ministero della giustizia e di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.
  
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: esame del Documento conclusivo.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali». (n. 582).
- 

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 8,30 e 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:
- Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM(2005) 531 definitivo) (n. 14).
  - Programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca a finlandese (n. 16).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, del progetto di atto comunitario:
- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché la Proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del Trattato sull'Unione europea (COM (2005) 280 definitivo) (n. 15).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Livia Pomodoro, presidente del Tribunale dei Minori di Milano.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 14*

- Disposizioni in materia di comunicazione politica messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previsti per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 13,30*

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

Sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Esame del documento conclusivo.
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 13,30*

- Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania.
-



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,  
nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16  
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

*Mercoledì 18 gennaio 2006, ore 15 e 20,30*

- I. Esame dello schema della relazione conclusiva dell'inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio.
- II. Esame dello schema della relazione conclusiva sull'attività della Commissione.
- III. Regime di pubblicità degli atti acquisiti dalla Commissione.





